



# *Tribunale di Novara*

---

## *Presidenza*

*Prot.n. 23/3 interno del 17/04/2013*

***Oggetto: Seconda Circolare (integrata, riveduta e corretta)***  
***contenente le istruzioni comportamentali relative al processo***  
***civile telematico per le procedure concorsuali – Deposito Atti -***  
***Novità normative (L. 221/2012 e 228/2012) e prassi<sup>1</sup>***

---

<sup>1</sup> circolare redatta con la collaborazione del dott. Robert Braga, Dottore Commercialista in Novara, al quale va il mio più vivo ringraziamento

# INDICE

A) L'ACCERTAMENTO DEI CREDITI NEL FALLIMENTO .....	5
1- Premessa: natura ed effetti del Fallimento – brevi cenni .....	5
2- Il concorso dei creditori e la verifica dei crediti. L'esclusività dell'accertamento del passivo.....	6
3- Il procedimento .....	7
4- La fase preparatoria e la fase di verifica e di formazione dello stato passivo dinanzi al Giudice Delegato.....	8
B) LE NUOVE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE N.221/2012 .....	10
Fac-simile della comunicazione ex art. 92 l.f .....	11
1- La comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore.....	17
2- La formazione degli elenchi. ....	19
3- La disciplina post riforma del 2012 .....	25
4- La domanda di ammissione: il contenuto .....	28
5- La "determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione". ....	29
6- "La descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale". ....	31
Allegato alla comunicazione ex art. 92 l.f.....	33
7- Il deposito della domanda "tempestiva" .....	37
C) LO SPECIALE PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DEI CREDITORI NEL CONCORDATO PREVENTIVO .....	40
1) adempimenti del commissario giudiziale .....	40
2) adempimenti del liquidatore giudiziale .....	43
D) LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA.....	45
1- Premessa: .....	45
2- Presupposti e natura giuridica.....	46
3- La ripartizione delle competenze.....	46
4- Il provvedimento di liquidazione .....	48
5- ORGANI DELLA L.C.A. ....	48
6- L'accertamento dello stato di insolvenza.....	52
A) Generalità.....	52
B) Accertamento anteriore .....	53
C) Accertamento successivo .....	53
7- Le modifiche apportate dall'art. 17 del D.L. 18-10-2012 n. 179, convertito con modificazione nella L. 17-12-2012 n. 221 .....	54
8- L'accertamento del passivo.....	55
9- Opposizioni ed impugnazioni dello stato passivo.....	57
E) AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI.....	59
1- Premessa .....	59
2- La dichiarazione dello stato d'insolvenza.....	60
3- Gli organi della procedura dopo la dichiarazione dello stato d'insolvenza .....	61
4- L'apertura della procedura di amministrazione straordinaria .....	62
5- L'accertamento dei crediti nell' A.S. "ordinaria" .....	64
6- L'accertamento del passivo nell' A.S. "speciale" (disciplinata del D.L. 23/12/2003 n. 347, certificato nella L. 18/12/2004 n. 39 : c.d. "legge Marzano").....	70
F) FASE TRANSITORIA.....	74
PARTE SECONDA .....	77
G) ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI .....	77

1) Comunicazione dell'avviso ex art. 92 l.f. ai creditori (ed ai terzi titolari di diritti sui beni) (e dell'avv. ex art. 171 l.f. - 207 l.f. ed ex art. 22 D.lgs 270/99) .....	77
2) Contenuto dell'avviso ex art. 92 L.F. ....	77
3) Presentazione di domanda di ammissione con ricorso in formato cartaceo o con modalità telematica alla cancelleria o in formato cartaceo presso lo studio del curatore.....	79
4) Progetto di stato passivo (nuovo art. 95 L.F.) .....	79
<b>PARTE TERZA</b> .....	<b>82</b>
H) VADEMECUM PER IL DEPOSITO TELEMATICO DI ATTI .....	82
I) REDAZIONE ATTI .....	84
<b>PARTE QUARTA</b> .....	<b>87</b>
J) BOZZE DEI DECRETI RELATIVI ALLE ISTANZE DEPOSITATE A MEZZO PCT .....	87
K) REDAZIONE DELLA BUSTA DI TRASMISSIONE E TRASMISSIONE DEI DOCUMENTI.....	87
L) ALLEGATI (c.d. ALLEGATI SEMPLICI).....	89
M) PREDISPOSIZIONE ED INVIO DELLA BUSTA.....	90
N) INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (ex art 92 1c. n.4 L.F.) e Comunicazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata al Registro Imprese (ex art. 1, comma 19 della legge n. 228/2012).....	91
O) CONSERVAZIONE MESSAGGI DI POSTA ELETTRONICA INVIATI E RICEVUTI ....	92
P) DEPOSITO RELAZIONI EX ART 33 1°c e 5°c L.F.....	95
Q) DEPOSITO PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE.....	95
R) DEPOSITO INVENTARIO .....	95
S) NOMINA LEGALI, CONSULENTI, PERITI E LORO GIURAMENTO .....	97
T) MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE COMUNICAZIONI PRESSO LA CANCELLERIA EX ART. 31 BIS L.F. ....	97
U) DEPOSITO CD/DVD contenente le domande di insinuazione allo stato passivo .....	98
V) COME INDICARE I NOMINATIVI DEI CREDITORI/DEBITORI/ETC.....	100
W) ALTRE DISPOSIZIONI .....	101
<b>ALLEGATI</b> .....	<b>105</b>
ALLEGATO 1 - INFORMAZIONI PER UN CORRETTO UTILIZZO DELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA .....	105
ALLEGATO 2 – Decreto “tipo” di convocazione del debitore a seguito di ricorso o richiesta di fallimento. (alla luce di quanto disposto all’art. 17 1°c. lett. a della Legge. 17/12/2012 n. 221 ) .....	108
ALLEGATO 3 – Sentenza “tipo” di dichiarazione di fallimento imprenditore individuale.....	112
ALLEGATO 4 – Sentenza “tipo” di dichiarazione di fallimento società di persone e dei soci illimitatamente responsabili. ....	120
ALLEGATO 5 – Sentenza “tipo” di dichiarazione di fallimento società di capitali .....	129
ALLEGATO 6 – fac-simile della comunicazione ex art. 171, 2°c. L.F. ....	138
ALLEGATO 7 – Testo stralcio del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo, relativamente agli adempimenti del commissario giudiziale.....	143
ALLEGATO 8 – Testo stralcio del decreto di omologazione di concordato preventivo, relativamente alla nomina del liquidatore ex art. 182 l.f.....	145
<b>LEGISLAZIONE</b> .....	<b>151</b>
Legge Fallimentare coordinata con la Legge n.221 del 17/12/2012.....	151
A) FALLIMENTO.....	151
Art. 15 - Procedimento per la dichiarazione di fallimento.....	151
Art. 16 - Sentenza dichiarativa di fallimento .....	152
Art. 17 - Comunicazione e pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento.....	152
Art. 31 bis - Comunicazioni del curatore .....	153

Art. 33 - Relazione al giudice e rapporti riepilogativi .....	153
Art. 92 - Avviso ai creditori ed agli altri interessati .....	154
Art. 93 - Domanda di ammissione al passivo .....	155
Art. 94 - Effetti della domanda.....	156
Art. 95 - Progetto di stato passivo e udienza di discussione .....	156
Art. 96 - Formazione ed esecutività dello stato passivo.....	156
Art. 97 - Comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo.....	157
Art. 98 – Impugnazioni .....	157
Art. 99 – Procedimento .....	158
Art. 100 – Impugnazione dei crediti ammessi .....	159
Art. 101 - Domande tardive di crediti .....	159
Art. 102 - Previsione di insufficiente realizzo.....	159
Art. 103 - Procedimenti relativi a domande di rivendica e restituzione.....	160
<b>B) CONCORDATO PREVENTIVO .....</b>	<b>160</b>
Art. 171 - Convocazione dei creditori.....	160
Art. 172 - Operazioni e relazione del commissario.....	161
Art. 182 - Provvedimenti in caso di cessione di beni.....	161
<b>C) LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA.....</b>	<b>162</b>
Art. 205 - Relazione del commissario.....	162
Art. 207 - Comunicazione ai creditori e ai terzi.....	162
Art. 208 - Domande dei creditori e dei terzi .....	163
Art. 209 - Formazione dello stato passivo .....	163
<b>D) AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI</b>	
(D.Lgs. 08.0.7.1999 n. 270) “ordinaria” .....	164
Art. 8 - Sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza .....	164
Art. 22 - Avviso ai creditori per l'accertamento del passivo.....	164
Art. 31 - Dichiarazione di fallimento .....	165
Art. 53 - Accertamento del passivo .....	165
Art. 59 - Comunicazione al tribunale del programma autorizzato.....	166
<b>E) AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI</b>	
(D.L. 23.12.2003 n.347) “speciale” .....	166
Art. 4-bis - Concordato .....	166
Art. 4-ter – Accertamento del passivo.....	169

## PARTE PRIMA

La legge n. 221/2012, entrata in vigore il **19/12/2012**, detta particolari norme per l'accertamento dei crediti:

1. nel fallimento;
2. nella procedura di concordato preventivo;
3. nella procedura di liquidazione coatta amministrativa;
4. nell'amministrazione straordinaria (D.Lgs. 270/1999).

### **A) L'ACCERTAMENTO DEI CREDITI NEL FALLIMENTO**

#### **1- Premessa: natura ed effetti del fallimento – brevi cenni**

Il fallimento è una procedura esecutiva avente carattere *concorsuale* perché:

- ha ad oggetto non singoli beni, ma l'intero patrimonio del debitore;
- una volta dichiarato si svolge d'ufficio nell'interesse di tutti i creditori;
- non ha bisogno della preventiva formazione di un titolo esecutivo, in quanto è la sentenza dichiarativa di fallimento il titolo esecutivo che legittima il processo esecutivo;
- la sentenza di fallimento produce gli effetti del pignoramento generale del patrimonio del debitore, ciò conseguentemente determina il divieto per i creditori di iniziare o proseguire, nel caso del fallimento, azioni esecutive individuali sui beni del fallito;

- realizza il concorso dei creditori sul patrimonio del debitore, nel rispetto della *par condicio creditorum*, cioè dei creditori titolari di ragioni creditorie assistite da uguali prelazioni;
- il carattere concorsuale della procedura, comporta la cristallizzazione delle posizioni creditorie alla data di dichiarazione di fallimento e, quindi, particolari effetti per gli interessi maturandi che, relativamente ai crediti chirografari, vengono sospesi per l'intera durata della procedura, mentre, per i crediti privilegiati, v'è una loro riduzione nei limiti risultanti dagli artt. 2855, 2788 e 2749 c.c.;
- il carattere concorsuale della procedura produce effetti anche sul procedimento di accertamento dei crediti, che assume la forma e si svolge secondo il rito speciale della verifica disciplinata dagli artt. 92 ss. l. fall.;

## **2- Il concorso dei creditori e la verifica dei crediti. L'esclusività dell'accertamento del passivo.**

I creditori per titolo o causa anteriore alla procedura concorsuale, se vogliono partecipare al riparto del ricavato dei beni dell'imprenditore-debitore, assoggettato a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria, non hanno l'obbligo, ma l'onore (in senso tecnico-giuridico di comportamento necessario *ex lege* per ottenere il risultato del pagamento totale o parziale, secondo le future disponibilità liquide della procedura) di far verificare (dal giudice delegato nel fallimento, dal commissario nella liquidazione coatta amministrativa e nell'amministrazione straordinaria) i loro crediti, ottenendone l'ammissione al passivo della procedura.

L'ammissione costituirà quindi il titolo giuridico per ottenere il pagamento dei rispettivi crediti, a mezzo dei piani di riparto.

Il c.d. accertamento dei crediti (disciplinato dal combinato disposto degli artt. 52, 92, e ss. e 207-209 l. fall.) costituisce l'unico ed esclusivo procedimento per partecipare al concorso e, quindi, deve essere utilizzato per qualunque tipo di credito anteriore o successivo all'apertura della procedura concorsuale a carico del debitore, assistito o non da causa di prelazione, di natura contrattuale o extracontrattuale.

Questo principio della esclusività dell'accertamento del passivo, è espressamente sancito dal secondo comma dell'art. 52 l. fall., che nel testo novellato dispone che *“ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell'art. 111 primo comma n. 1, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo V”* (artt. 92 e ss. l. fall.), *“salvo diverse disposizioni della legge”*

### **3- Il procedimento**

La partecipazione dei creditori al processo fallimentare si deve attuare pertanto a norma dell'art. 52 l. fall. Tale partecipazione non costituisce un obbligo per il creditore, il quale ben può riservare la sua azione a quando il fallimento sarà chiuso e il debitore sarà tornato in *bonis*. Ma se il creditore intende realizzare la sua pretesa sui beni che attualmente compongono il patrimonio del suo debitore, l'unica strada percorribile è quella della partecipazione al concorso mediante domanda di ammissione al passivo a norma dell'art. 93 l. fall. Solo mediante l'insinuazione il creditore che è già concorsuale, e cioè soggetto a tutte le limitazioni derivanti dal fallimento, diviene concorrente, con diritto cioè di partecipare al processo e particolarmente alle ripartizioni fallimentari.

#### **4- La fase preparatoria e la fase di verifica e di formazione dello stato passivo dinanzi al Giudice Delegato.**

Il procedimento di accertamento del passivo si snoda attraverso le seguenti fasi:

a) fase preparatoria: avente carattere necessario, che comprende la formazione dell'elenco dei creditori e dei titolari di diritti reali mobiliari (art. 89), e l'invio dell'avviso ai creditori per la verifica (art. 92);

b) fase di verifica in senso stretto, la quale comprende:

- 1) la presentazione delle domande di ammissione (art. 93);
- 2) l'esame delle domande e la formazione dello stato passivo (art. 95);
- 3) il deposito dello stato passivo in cancelleria (art. 95);
- 4) l'adunanza di verifica e definitiva formazione dello stato passivo (art. 96);
- 5) l'esecutività dello stato passivo (art. 97).

La formazione degli elenchi di cui all'art. 89 l.f. rientra tra gli adempimenti immediati del curatore, trattandosi di un incombente propedeutico alla ricostruzione del passivo. Il primo comma della norma citata prescrive che il curatore, *“in base alle scritture contabili e alle altre notizie che può raccogliere”*, compili *“l'elenco dei creditori, con la indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché l'elenco di tutti coloro che vantano diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su cose in possesso o nella disponibilità del fallito, con l'indicazione dei titoli relativi”*, e si conclude prevedendo che gli elenchi così formati siano *“depositati in cancelleria”*.

Alla formazione e deposito in cancelleria degli elenchi dei creditori, segue l'invio, a questi, dell'avviso previsto dall'art. 92 l.f.

Alla fase di verifica in senso stretto, se ne possono aggiungere altre, nel caso in cui le parti (curatore o creditori) impugnino il provvedimento del Giudice Delegato di accoglimento o rigetto (in tutto od in parte) delle domande di insinuazione o di rivendica/restituzione. Si tratta, in particolare, di quelle che il legislatore del 2006 ha definito onnicomprensivamente come "impugnazioni" dello stato passivo (art. 98 l. fall.), ed ha disciplinato, in modo unitario, sotto il profilo procedimentale.

All'interno della categoria delle "impugnazioni" trovano collocazione in particolare:

- a) l'opposizione dei creditori esclusi o ammessi con riserva (art. 98, co. 2, l.fall.);
- b) l'impugnazione dei crediti ammessi o esclusi (art. 98, co. 3, l. fall.);
- c) la revocazione (art. 98, co. 4 l.fall.).

## **B) LE NUOVE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE N.221/2012**

Le nuove disposizioni della Legge n.221/2012 si propongono di utilizzare il procedimento telematico per l'accertamento del passivo.

Le nuove norme prevedono che il curatore:

- 1) comunichi, entro dieci giorni dalla nomina,<sup>2</sup> al Registro delle imprese, ai fini dell'iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.);
- 2) invii l'avviso ex art. 92 L.F. all'indirizzo P.E.C. dei creditori o dei titolari di diritti sui beni,<sup>3</sup> comunicando ai destinatari il proprio indirizzo P.E.C., avvisandoli che:
  - le domande di ammissione al passivo o di rivendica o restituzione dei beni possono essere presentate, unitamente ai relativi documenti, esclusivamente mediante trasmissione a tale indirizzo;
  - nella domanda, il ricorrente deve indicare l'indirizzo P.E.C. al quale intende ricevere le successive comunicazioni;
  - nell'ipotesi di omessa indicazione, le comunicazioni saranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria;
  - la spedizione delle domande (tempestive o tardive) all'indirizzo P.E.C. del curatore (sia sottoscritte con firma digitale, sia con sottoscrizione apposta sull'originale del documento cartaceo, successivamente oggetto

---

2 Al riguardo, potrà autonomamente valutarsi l'opportunità di cumulare questo adempimento con quello previsto dall'art. 29 co. 6 D.L. n. 78/2010, inserendo l'indirizzo di p.e.c. nella relativa dichiarazione ed anticipando l'invio di quest'ultima (che può essere fatto entro 15 giorni dall'accettazione).

3 Indirizzo PEC che risulta dal Registro delle imprese e/o dall'istituendo Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Imprese e dei Professionisti, mentre deve continuare ad inviarlo a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore a coloro i quali siano sforniti di tale indirizzo P.E.C. o il cui indirizzo P.E.C. non risulti reperibile nel Registro Imprese ([www.registroimpresa.it/iscrizione-pec-pratica-semplificata-#page=page-1](http://www.registroimpresa.it/iscrizione-pec-pratica-semplificata-#page=page-1)) o nell'Indice Nazionale indirizzi PEC

di scansione digitale) deve essere effettuata da un indirizzo P.E.C. di cui può essere titolare anche un soggetto diverso dal ricorrente (come ad esempio un professionista o un'associazione sindacale o di categoria); gli unici documenti che il ricorrente deve e può depositare in cancelleria in originale cartaceo sono i titoli di credito. Anche le eventuali osservazioni al progetto di stato passivo possono essere presentate, entro il termine di cinque giorni prima dell'udienza di verifica, esclusivamente mediante il loro invio all'indirizzo P.E.C. del curatore;

Si riporta un fac-simile della comunicazione ex art. 92 l.f

---

TRIBUNALE DI NOVARA

FALLIMENTO n. \_\_\_\_\_/20\_ R.F.

Curatore \_\_\_\_\_

Spett.le \_\_\_\_\_

*MESSAGGIO P.E.C. / RACCOMANDATA*

**Oggetto: Comunicazione ex art. 92 L.F. dell'intervenuto fallimento di**

**“ \_\_\_\_\_ ” (n. \_\_\_\_/ \_\_\_\_ R.F.)**

Con la presente si comunica che con sentenza n.\_\_\_\_ depositata in data \_\_\_\_\_ il Tribunale di Novara ha dichiarato il fallimento di \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ ( P.IVA \_\_\_\_\_ ) nominando il sottoscritto quale Curatore Fallimentare.

**L'udienza per l'esame dello stato passivo è fissata per il giorno \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ nell'ufficio del GD., Dott. \_\_\_\_\_, presso il Palazzo di Giustizia di Novara, Via P.Azario n.5.**

Le domande tempestive di ammissione di crediti al passivo del fallimento, ovvero di rivendicazione o restituzione di beni mobili o immobili del soggetto fallito, vanno proposte almeno 30 giorni prima dell'udienza indicata, e quindi **entro la data del \_\_\_\_\_**

Oltre il suddetto termine, ed entro dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, di cui verrà data comunicazione, potranno essere presentate domande tardive ai sensi dell'art. 101 L.F. Decorso questo ultimo termine, e comunque fino all'esaurimento di tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare, le domande tardive saranno ancora ammissibili a condizione che sia dimostrato che il ritardo è dipeso da causa non imputabile al ricorrente.

**ATTENZIONE: il presente avviso contiene INFORMAZIONI IMPORTANTI in ordine alla presentazione delle domande di insinuazione allo stato passivo ed allo svolgimento della procedura.**

La domanda può essere proposta anche senza l'assistenza di un difensore e deve contenere:

- 1) l'indicazione del nome e del numero del fallimento e le generalità di chi propone la domanda (comprensiva del codice fiscale);
- 2) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene rivendicato o chiesto in restituzione;
- 3) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
- 4) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione e, ove essa abbia carattere speciale, la descrizione del bene su cui si intende esercitarla;
- 5) l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) presso cui ricevere le comunicazioni previste, con onere di segnalarne al curatore ogni variazione.**

**N.B.: ove non si disponga di un proprio indirizzo P.E.C., si potrà anche utilizzare l'indirizzo PEC di un terzo di propria fiducia (ad es. legale, consulente, professionista, associazione di categoria).**

**In questo caso si ricorda ai legali, consulenti, professionisti e associazioni di categoria che l'invio del messaggio PEC NON PUO' ESSERE COMULATIVO per più creditori cioè occorrerà effettuare un invio di posta elettronica certificata separato per ciascun assistito/creditore.**

Si fa presente che, se risulterà omesso o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui ai suddetti numeri 1), 2) o 3), il ricorso verrà dichiarato inammissibile; se invece risulterà omesso o assolutamente incerto il requisito di cui al n. 4), il credito verrà considerato chirografario.

**N.B.: in caso di omessa indicazione dell'indirizzo di P.E.C., ovvero di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni che la legge o il Giudice Delegato pongono a carico del Curatore si intenderanno effettuate con il semplice deposito in cancelleria, senza altro avviso.**

La domanda - spedita esclusivamente da un indirizzo PEC - va proposta con ricorso, quale deve essere sottoscritto, anche personalmente dalla parte, secondo due modalità alternative: A) con firma digitate); B) con firma a mano sull'originale del documento, poi sottoposto a scansione digitate (acquisizione tramite scanner) ai fini del suo invio telematico.

Anche i documenti dimostrativi del diritto fatto valere non devono essere depositati o spediti in forma cartacea, ma sottoposti a scansione digitate, per l'invio telematico.

**SI RICORDA CHE GLI ALLEGATI NON DOVRANNO SUPERARE — NEL LORO COMPLESSO — LA DIMENSIONE DI 5 MB; PERTANTO, SI CONSIGLIA DI EFFETTUARE SCANSIONI IN BIANCO E NERO E CON RISOLUZIONE MASSIMA 150 DPI. SI RACCOMANDA DI VERIFICARE L'EFFETTIVA LEGGIBILITA' A VIDEO DEI DOCUMENTI SCANSIONATI PRIMA DELL'INVIO, NONCHE DI INSERIRE I DOCUMENTI NELLO SCANNER NEL VERSO GIUSTO, AL FINE DI CONSENTIRE AI DESTINATARI UNA AGEVOLE LETTURA.**

Ove la dimensione dei messaggi ecceda considerevolmente le dimensioni normali, i creditori sono invitati a prendere preventivamente contatto con lo studio del curatore per concordare le migliori modalità di invio senza pregiudizio per gli altri creditori.

Ricorso e documenti dimostrativi del diritto dovranno dunque essere trasmessi al Curatore esclusivamente tramite posta elettronica certificata, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

---

**N.B.:** I ricorsi e documenti depositati presso la cancelleria del Tribunale, o trasmessi al Curatore in forma cartacea, o a mezzo semplice e-mail (non p.e.c.) saranno ritenuti irricevibili.

Solo i titoli di credito (assegni, cambiali ecc.) dovranno essere depositati in originale presso la cancelleria del Tribunale, che rilascerà ricevuta di deposito. Gli stessi dovranno, in ogni caso, essere sottoposti a scansione ed inviati assieme agli altri allegati contenuti nel messaggio PEC di insinuazione al passivo del fallimento.

La trasmissione della domanda - contenente tutti gli elementi di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) - può avvenire anche tramite apposita funzione messa gratuitamente a disposizione dal gestore del sistema informativo del tribunale

(Ante Giudiziarie Inlinea S.p.A.)<sup>4</sup>. **A tal fine, occorre accedere all'area riservata ai Creditori, sul sito [www.procedure.it](http://www.procedure.it) o sul sito del Tribunale [www.tribunale.novara.it](http://www.tribunale.novara.it), utilizzando le credenziali indicate nel messaggio di posta elettronica col quale avete ricevuto la presente comunicazione.**

**Da lì, un apposito comando permetterà la trasmissione automatica della domanda e degli allegati direttamente al Curatore.**

Successivamente, accedendo sempre all'area riservata ai Creditori sul sito [www.procedure.it](http://www.procedure.it) (o sul sito del Tribunale [www.tribunale.novara.it](http://www.tribunale.novara.it)), con le medesime credenziali sopra indicate (username e password), si potranno consultare il progetto di stato passivo del Curatore, le altre domande presentate, lo stato passivo formato dal Giudice e tutti gli ulteriori atti della procedura, che non siano riservati.

## **STRUTTURA DEL MESSAGGIO P.E.C. CONTENENTE LA DOMANDA DI INSINUAZIONE**

Per favorire una migliore archiviazione dei messaggi ed accelerare il lavoro di processamento delle domande di insinuazione allo stato passivo è opportuno che i messaggi inviati abbiano nei limiti del possibile una struttura comune.

Si invitano, quindi, i creditori a volersi attenere alle seguenti direttive:

a) l'oggetto del messaggio PEC dovrà riportare il numero del fallimento, la dicitura "**insinuazione**" oppure "rivendica", il nome del creditore.

Es.: Fall. N. 04/2013 - Insinuazione - Creditore: Mario Rossi

b) Nel testo del messaggio dovrà essere contenuto l'indice dei documenti allegati

c) gli allegati, elencati in calce al ricorso, dovranno essere numerati e descritti in base al loro contenuto

Es.: all\_1\_Ricorso.pdf; all\_2\_Procura.pdf; all\_3\_Contratto.pdf;.. all\_5\_fatture.pdf; all\_6\_copia autentica scritture contabili.pdf...

**Le osservazioni al progetto di stato passivo** dovranno essere inviate, non oltre cinque giorni prima dell'udienza di verifica dello stato passivo, esclusivamente via PEC, all'indirizzo PEC indicato nella presente comunicazione e pubblicato sul Registro imprese.

Nell'oggetto del messaggio PEC dovrà essere riportato

il numero del fallimento,

la dicitura "**osservazioni al progetto di stato passivo**",

il nome del creditore,

il numero della domanda (se disponibile)

Es.: Fall. N. 04/2013 — osservazioni al progetto di stato passivo - Creditore: Mario Rossi - Domanda n.

---

<sup>4</sup> Reperibile, per eventuali informazioni, ai seguenti recapiti: mail [info@procedure.it](mailto:info@procedure.it), tel. 0586.201462 o 0586.201407

**Le eventuali integrazioni documentali** devono essere depositate anch'esse esclusivamente via PEC.

Nell'oggetto del messaggio PEC dovrà essere riportato

il numero del fallimento,

la dicitura "**integrazioni documentali**",

il nome del creditore,

il numero della domanda (se disponibile)

Es.: Fall. N. 04/2013 - integrazioni documentali - Creditore: Mario Rossi - Domanda n.

Si avverte inoltre che:

a) almeno **15 giorni prima dell'udienza** sopra indicata, **il progetto di stato passivo** verrà depositato presso la cancelleria del Tribunale e **trasmesso all'indirizzo di P.E.C.** dei singoli creditori come indicato nei rispettivi ricorsi;

b) fino a **5 giorni prima dell'udienza** gli interessati potranno esaminare il progetto di stato passivo e presentare **eventuali osservazioni** scritte P.E.C. e **documenti integrativi**, da inviare sempre telematicamente al Curatore, con le modalità sopra descritte, all'indirizzo P.E.C. sopra indicato.

Si chiede infine di comunicare al sottoscritto curatore, sempre al suddetto indirizzo di P.E.C., l'eventuale disponibilità ad assumere l'incarico di componente del Comitato dei Creditori, organo al quale spettano i diritti di cui all'art. 41 co. 5 L.F. (diritto di ispezione scritture contabili e documenti della procedura) e co. 6 (diritto al rimborso spese e al compenso) nonché i doveri di cui all'art. 41 co. 1, 2, 3 L.F. (obbligo di vigilanza sul curatore, partecipazione alle deliberazioni), le responsabilità di cui all'art. 41 co. 7 e 8 L.F. (ai sensi dell'art. 2407 c.c.) nonché le sanzioni di cui all'art. 233 L.F. (mercato di voto).

A tal fine si fa presente che ciascun componente del comitato dei creditori potrà delegare, in tutto o in parte, l'espletamento delle proprie funzioni a soggetti aventi i requisiti indicati nell'art. 28 L.F. (avvocati, dottori commercialisti e ragionieri commercialisti, nonché studi professionali associati o società tra gli stessi professionisti), previa comunicazione al Giudice Delegato.

Inoltre, si fa presente che l'art. 26 D.P.R. 633/1972 non consente l'emissione di nota di variazione dell'imponibile ai fini dell'imposta IVA prima che sia accertata l'infruttuosità della procedura concorsuale, evento che, può essere verificato soltanto alla definitività del progetto di riparto o, in mancanza, alla chiusura della procedura stessa. Ne consegue che se dovessero ugualmente pervenire note di credito nel corso della procedura, esse non verranno prese in considerazione (per mancanza del presupposto dell'emissione) e verranno restituite al mittente (spese a carico del destinatario), notiziando dell'accaduto l'Ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate.

In calce si elencano - a titolo non esaustivo e meramente esemplificativo - i documenti dei quali è consigliata la trasmissione a supporto della domanda, restando

impregiudicata la loro valutazione da parte del Giudice Delegato. Sono inoltre riportate delle precisazioni sull'utilizzo della Posta Elettronica Certificata.

Distinti Saluti.

Novara, \_\_\_\_\_

Il Curatore Fallimentare

---

### **Altri adempimenti del curatore**

Egli deve:

- 3) trasmettere<sup>5</sup>, **almeno quindici giorni prima** dell'udienza di verifica, le domande alla cancelleria e contestualmente comunichi il progetto di stato passivo agli indirizzi P.E.C. indicati dai ricorrenti;
  
- 4) inviare agli indirizzi P.E.C. indicati dai creditori tutte le successive comunicazioni che la legge o il giudice pongono a carico di esso curatore. Nel caso di omessa indicazione o d'impossibilità di consegna del messaggio con tale modalità per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria; Si rammenta che gli atti per i quali è specificamente prevista dalla legge la comunicazione da parte del curatore agli indirizzi P.E.C. indicati dagli stessi creditori e dai titolari di diritti sui beni sono, oltre al progetto di stato passivo, le relazioni semestrali ex art. 33, comma 5, L.F., i progetti di riparto parziali, il rendiconto, il progetto di riparto finale, la proposta di concordato fallimentare con i relativi pareri, il decreto con cui il Tribunale dispone, ai sensi dell'art. 102 L.F., **non** farsi luogo all'accertamento del passivo e il ricorso per esdebitazione;

---

<sup>5</sup> Sulle modalità di trasmissione, vedi oltre punto 4 - ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI

- 5) conservare in pendenza di procedura, e **fino a due anni dopo la chiusura del fallimento**, tutti i messaggi inviati e ricevuti a mezzo P.E.C.

### **1- La comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore**

La legge 24 dicembre 2012, n. 228 (pubblicata sulla G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012, e recante “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”: c.d. legge di stabilità 2013) ha previsto un ulteriore adempimento preliminare del curatore, funzionale alla verifica del passivo, e coerente con le nuove modalità telematiche di comunicazione degli atti nelle procedure concorsuali introdotte dall'art. 17 della legge n.222/2012.

L'art. 1 co. 19 della legge 228/2012 ha infatti aggiunto un comma 2-bis al predetto art.17, il quale dispone che *“il curatore, il commissario giudiziale nominato a norma dell'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il commissario liquidatore e il commissario giudiziale nominato a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, entro dieci giorni dalla nomina, comunicano al Registro delle imprese, ai fini dell'iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata”*.

Si tratta di disposizione che, in assenza di norme transitorie, deve ritenersi entrata in vigore il 1° gennaio 2013, e che ha subito generato perplessità applicative sotto due distinti profili.

In primo luogo, il legislatore ha previsto che la comunicazione dell'indirizzo di PEC del curatore al Registro delle imprese debba avvenire entro il termine di 10 giorni dalla nomina, senza considerare però che, ai sensi dell'art. 29 co. 6 del d.l. 78/2010, entro i 15 giorni successivi all'accettazione della nomina (e non alla semplice nomina) il curatore deve già comunicare telematicamente al registro delle imprese “i dati necessari ai fini dell'eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale”.

Per evitare inutili duplicazioni derivanti da tali evidenti incongruenze, è opportuno - a livello pratico - unificare i due adempimenti, inserendo l'indirizzo PEC del curatore nella comunicazione ex art. 29 d.l. 78/2010, ed anticipandone la trasmissione da 15 a

10 giorni decorrenti dall'accettazione dell'incarico (così Trib. Terni, circolare n. 2/2013 del 10 gennaio 2013, in [www.osservatorio-oci.org](http://www.osservatorio-oci.org); Trib. Bolzano, circolare del 21 gennaio 2013; Trib. Novara, prima circolare del 6 febbraio 2013).

La seconda fonte di dubbi applicativi risiede nel fatto che il comma 2-bis del citato art. 17, inserito *ex novo* dalla legge di stabilità 2013, non è (ovviamente) richiamato dai successivi commi 4 e 5, imponendo all'interprete di cimentarsi in un'opera di coordinamento, i cui esiti finali sono i seguenti:

- a. procedure aperte dopo il 1° gennaio 2013: l'obbligo di comunicazione ex art.17 trova piena applicazione, con decorrenza del relativo termine di 10 giorni, dalla (comunicazione del provvedimento di) nomina;
- b. procedure aperte dopo il 19 dicembre 2012 e fino al 31 dicembre 2012: l'adempimento ex art.17 deve essere osservato anche in questo caso, tenendo tuttavia presente che il termine di dieci giorni per assolverlo assai difficilmente potrà essere rispettato da un curatore nominato in tale ristretto periodo. Si raccomanda quindi ai curatori di far fronte al più presto, seppur in ritardo, all'incombente in parola (così Trib. Benevento, circolare del 14 gennaio 2013, e Trib. Terni circolare cit.), oppure di mantenere fermo il termine di legge (dieci giorni), facendolo però decorrere dal 1° gennaio 2013, data di entrata in vigore della l. 228/2012 (in questo senso Trib. Marsala, circolare del 6 febbraio 2013, in [www.osservatorio-oci.org](http://www.osservatorio-oci.org));
- c. procedure aperte prima del 19 dicembre 2012, per le quali, a tale data, sia stato già inviato l'avviso ex art. 92 l. fall.. Per tali procedure la legge 221/2012 assegna ai curatori termine fino al 30 giugno 2013 per comunicare ai creditori il proprio indirizzo di PEC, in vista dell'applicazione delle nuove norme sulle comunicazioni telematiche, a far data dal 31 ottobre 2013;
- d. procedure aperte prima del 19 dicembre 2012, per le quali, a tale data, non sia stato ancora inviato l'avviso ex art. 92 l. fall.. Stante l'impossibilità, come nel caso sub c), di riportare la comunicazione dell'indirizzo di PEC alla (partecipazione della) nomina dell'organo, si raccomanda ai curatori, di

effettuare detta comunicazione nel più breve tempo possibile.

Evidenti ragioni organizzative e di opportunità suggeriscono poi l'adozione di uno specifico ed unico indirizzo di PEC dedicato alle procedure concorsuali, specie quando si tratti di "procedure di modestissima entità" e della medesima tipologia (Trib. Novara., circolare cit.): ovvero, ed ancor meglio, di un indirizzo di posta certificata per ciascuna procedura di cui il professionista è stato officiato, onde evitare disfunzioni e confusioni nella gestione dei dati (Trib. Terni, circolare cit.; Trib. Marsala, circolare cit.), eventualmente distinguendo le varie caselle di posta con il numero di ruolo generale assegnato a ciascuna procedura (Trib. Benevento, circolare cit.), ed attivando i vari indirizzi di PEC tramite il gestore dei servizi informatizzati dell'ufficio fallimentare<sup>6</sup> (Trib. Terni, circolare cit.; Trib. Bolzano, circolare cit.; Trib. Novara, prima circolare cit.).

In questa prospettiva, l'utilizzo da parte del curatore della P.E.C. personale, deve considerarsi come ipotesi meramente residuale, cui far ricorso esclusivamente per una sola procedura, e comporta in ogni caso l'obbligo di comunicare al predetto gestore i parametri tecnici di configurazione/accesso alla stessa, onde consentire al sistema di rintracciare le mail di PEC in arrivo ed in uscita su quella casella di posta (così Trib. Terni, circolare cit.; VELLA, 2013, 5).

Si avverte che il mancato o (gravemente) tardivo invio della comunicazione in esame, possono portare alla revoca del curatore, trattandosi di violazioni tali da compromettere il corretto svolgimento della procedura.

## **2- La formazione degli elenchi.**

La formazione degli elenchi di cui all'art. 89 l. fall. rientra tra gli adempimenti immediati (ed indelegabili) del curatore fallimentare, trattandosi, come è agevole intuire, di un incumbente propedeutico alla ricostruzione del passivo.

---

<sup>6</sup> vds punto G - VADEMECUM PER IL DEPOSITO TELEMATICO DI ATTI

Il primo comma della norma citata prescrive che il curatore, *“in base alle scritture contabili e alle altre notizie che può raccogliere”*, compili *“l'elenco dei creditori, con la indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché l'elenco di tutti coloro che vantano diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su cose in possesso o nella disponibilità del fallito, con l'indicazione dei titoli relativi”*, e si conclude prevedendo che gli elenchi così formati siano *“depositati in cancelleria”*.

In particolare:

- a. la formazione degli elenchi in esame costituisce un atto dovuto, cui il curatore deve provvedere in ogni caso, anche quando il fallito istante per la sua dichiarazione di fallimento abbia già provveduto a depositare gli elenchi nominativi di cui all'art. 14, 1. fall.;
- b. gli elenchi sono meri atti interni alla procedura, modificabili ed integrabili dal curatore anche dopo il loro deposito in cancelleria e come tali non hanno alcuna efficacia probatoria in merito alla sussistenza dei crediti e dei diritti dei terzi, né implicano il riconoscimento di pretesa alcuna da parte della curatela;
- c. pur in mancanza di espressa disposizione normativa in tal senso, il dovere di indicare negli elenchi i “titoli” non è limitato ai diritti mobiliari ed immobiliari, ma deve ritenersi esteso anche ai crediti, di cui deve essere quindi indicato il relativo rapporto generatore.

La domanda di ammissione al passivo è l'atto con cui il creditore, che è già "concorsuale", manifesta la volontà di divenire "concorrente", ovvero di vedere riconosciuta la propria pretesa e partecipare alla ripartizione del patrimonio del fallito. Il concorso sui beni del fallito, se, da un lato, si apre con la sentenza dichiarativa di fallimento, dall'altro lato impone a coloro che intendano prendervi parte, un onere di attivazione. Anche in materia fallimentare, per l'accertamento dei crediti e dei diritti reali e personali vige quindi il principio della domanda. Infatti l'art. 118, 1.fall., annovera, tra le cause di chiusura del fallimento, la mancata presentazione di domande di ammissione.

Occorre evidenziare che la recentissima legge 212/2012 (che ha introdotto rilevanti modifiche al regime della comunicazione degli atti nelle procedure concorsuali) ha inciso anche sul tema della forma della domanda di insinuazione. Il nuovo testo dell'art. 93 co. 2 1. fall., come sostituito dall'art. 17 della l. 212/2012, dispone infatti che il ricorso “è formato ai sensi degli articoli 21, comma 2, ovvero 22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni”.

Le norme così richiamate sono quelle contenute nel c.d. codice dell'amministrazione digitale, le quali stabiliscono a loro volta che:

*“il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile<sup>7</sup>. L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria”<sup>8</sup> (art. 21 co. 2 d.lgs. 82/2005);*

*“le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico<sup>9</sup> nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71<sup>10</sup> hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente*

---

7 Art. 2702 C.C.- Efficacia della scrittura privata: “La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta.”

8 Prova contraria difficilmente dimostrabile in quanto riferibile a casi ben specifici quali la denuncia di smarrimento della smart-card e del pin ad essa associato oppure l'apposizione della firma digitale ottenuta mediante estorsione.

9 L'art. 1, 1°c., lett.b Delibera CNIPA n.11 19/02/2004 definisce documento analogico quel “documento formato utilizzando una grandezza fisica che assume valori continui, come le tracce su carta (esempio: documenti cartacei), come le immagini su film (esempio: pellicole mediche, microfilm), come le magnetizzazioni su nastro (esempio: cassette e nastri magnetici audio e video)”

10 Art.71 CAD - Regole tecniche: “1. Le regole tecniche previste nel presente codice sono dettate, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , ed il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, previa acquisizione obbligatoria del parere tecnico di DigitPA.

1-bis. Abrogato.

1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate in conformità ai requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, alle discipline risultanti dal processo di standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed alle normative dell'Unione europea.

2. Le regole tecniche vigenti nelle materie del presente codice restano in vigore fino all'adozione delle regole tecniche adottate ai sensi del presente articolo.

*disconosciuta*" (art. 22 co. 3 d.lgs. 82/2005).

Per le procedure soggette alla disciplina della legge 212/2012 ciò significa, in sostanza, che le domande di ammissione al passivo dovranno essere predisposte dal ricorrente secondo due diverse, ed alternative, modalità:

- a. in forma di documento "informatico" sottoscritto con firma elettronica digitale o altro tipo di firma elettronica avanzata;
- b. ovvero in forma di copia informatica di documento "analogico" (cioè cartaceo).

Con riguardo al **documento informatico**, lo stesso dovrà essere sottoscritto - secondo quanto prescrive il richiamato 21 co. 2 d.lgs. 82/2005 - mediante firma digitale, e cioè mediante quel particolare tipo di firma elettronica avanzata, basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare (tramite la chiave privata) e al destinatario (tramite la chiave pubblica), rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici (art. 1 lett. s, d.lgs.82/2005).

In alternativa alla firma digitale, il documento informatico recante la domanda di insinuazione potrà essere sottoscritto con altra firma elettronica qualificata, vale a dire ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisca l'identificazione del firmatario e la connessione univoca al medesimo, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce, in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati, che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma (art. 1 letto q-bis, d.lgs. 82/2005)<sup>11</sup>.

---

11 Ne è un esempio la firma grafometrica, cioè una modalità di firma elettronica che è realizzata secondo un processo che è in grado di associare ad un documento elettronico un insieme di dati ottenuti campionando una comune firma autografa. Tali dati sono ottenuti utilizzando un dispositivo che rileva e digitalizza l'immagine grafica di una firma apposta da una persona cui generalmente si aggiungono, a seconda delle caratteristiche del dispositivo utilizzato, altri parametri biometrici come pressione e velocità del tratto grafico. Spesso il dispositivo è costituito da una

Il ricorrente, in alternativa al documento informatico, può anche optare per la predisposizione della domanda in forma di **copia informatica di documento analogico**<sup>12</sup> ai sensi dell'art. 22 co. 3 d.lgs. 82/2005. In particolare, si dovrà trattare di una *"copia per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico"*, cioè di documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto (art. 1 lett. *i-ter*, d.lgs. 82/2005)<sup>13</sup>. Come si legge nella relazione al disegno di legge di conversione del d.l. 89/2012, l'interessato potrà in sostanza redigere la domanda su supporto cartaceo, sottoscriverla in maniera tradizionale, e trasformarla (o farla trasformare, se non munito di apparecchio scanner) in riproduzione digitale mediante scansione ottica del documento, per poi spedirla autonomamente (se munito di posta elettronica certificata) o affidarla per la trasmissione ad un qualsiasi soggetto dotato di posta elettronica certificata.

In questi casi, le copie per immagine su supporto informatico di documenti cartacei hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte, se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta, e sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali formati in origine su supporto analogico (art. 22 co. 3 e 4 d.lgs. 80/2005)<sup>14</sup>.

**Alla luce di quanto sopra, non è consentito predisporre il ricorso in forma di documento informatico senza sottoscrizione elettronica o munito di firma**

---

tavoletta grafica che è in grado di mostrare al sottoscrittore il documento che sta firmando, ricreando così un'esperienza molto simile a quella della firma di un documento cartaceo. (wikipedia)

L'identità biometrica rappresenta un elemento di sicurezza, considerando che non può essere falsificata o delegata ad altri. Questo la differenzia dagli altri dispositivi, come smart card, business key o token che possono essere sottratti al firmatario.

12 ovvero *cartaceo*

13 Il processo si perfeziona mediante acquisizione tramite scanner dell'immagine del documento cartaceo sul quale preventivamente è stata apposta la firma di proprio pugno da parte del sottoscrittore.

14 Art. 22 co 3-4 CAD: "3. *Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71 hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta.*

4. *Le copie formate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali formati in origine su supporto analogico, e sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge, salvo quanto stabilito dal comma 5"*

**elettronica semplice, e tanto meno secondo le tradizionali modalità del documento in formato cartaceo. In tal caso il curatore dovrà considerare la domanda così confezionata, irricevibile, e dovrà invitare il ricorrente a ritirare presso il suo studio i documenti alla stessa allegati ed a ripresentare la domanda secondo le forme di legge.**

L'art. 93 l. fall. – prescrive espressamente che la domanda deve essere presentata in forma di **ricorso**, e non ammette equipollenti. Ne consegue che l'insinuazione presentata con atto di citazione va dichiarata inammissibile.

In base alla nuova formulazione dell'art. 93, co. 2, l. fall., la domanda di ammissione al passivo deve (e non “*può*”) essere sottoscritta dal creditore personalmente o da un suo rappresentante, dal momento che solo tale sottoscrizione è idonea ad attribuire la paternità dell'atto, attraverso la sua provenienza. Sicchè, in mancanza di detta sottoscrizione, la domanda non può essere accolta.

Per quanto riguarda, in particolare, la domanda di insinuazione presentata da una società di capitali, la giurisprudenza ha precisato che all'amministratore di tale società, che ne abbia la rappresentanza, deve essere riconosciuta, in relazione ad iniziative giudiziali rientranti nell'oggetto sociale, quale la domanda di ammissione di un credito al passivo del fallimento del debitore, non soltanto la legittimazione processuale, ai sensi dell'art. 75 c.p.c., ma anche la legittimazione sostanziale, indipendentemente da eventuali limitazioni poste dall'atto costitutivo o dallo statuto della società, atteso che queste, secondo la previsione dell'art. 2384 c.c. (nel testo fissato dall'art. 5 del d.p.r. 29 dicembre 1969 n. 1127), non sono opponibili ai terzi (così Cass., 11/07/1988, n. 4563, in *Giust. civ. Mass.*).

Ai fini della presentazione della domanda non è invece necessaria l'**assistenza tecnica di un difensore**, il ricorso alla quale è lasciato dal legislatore alla discrezionale valutazione dell'istante.

**Qualora l'istante abbia scelto di avvalersi dell'assistenza di un difensore, questi dovrà essere munito di regolare procura, da intendersi estesa a tutti gli atti procedurali relativi al diritto di credito dell'istante nella procedura concorsuale, di talché il procuratore è altresì legittimato a proporre opposizione allo stato passivo** (cfr. Trib. Trieste, 25 luglio 1969, in *Rep. Giur. it.*, 1970).

Naturalmente, stante la facoltatività del ministero del difensore, al creditore insinuato non può essere riconosciuto alcun rimborso dei diritti ed onorari dell'avvocato.

### **3- La disciplina post riforma del 2012**

La “digitalizzazione” delle procedure concorsuali, cui ha dato corso l’intervento riformatore del 2012, incide anche sulla modalità di presentazione della domanda di ammissione allo stato passivo. Il testo attualmente in vigore dell’art. 93 l.fall. (come modificato dall’art. 17 della l. 221/2012) prevede infatti che il ricorso contenente tale domanda debba essere “*trasmesso all’indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell’avviso di cui all’articolo 92, unitamente ai documenti di cui al successivo sesto comma*” (art. 93 co. 2, richiamato dal primo comma della medesima disposizione).

Secondo quanto si legge nella relazione al disegno di legge di conversione del d.l. 179/2012, l’obbiettivo che il legislatore ha dichiaratamente inteso perseguire, con tale specifica modifica, è di carattere meramente organizzativo, e segnatamente quello di far “*fronte così ai gravosi oneri di cancelleria nella gestione di un gran numero di domande di ammissione al passivo*”.

Il ricorso contenente la domanda di ammissione al passivo fallimentare, dovrà essere trasmesso telematicamente (cioè a mezzo PEC) **solo ed esclusivamente** all’indirizzo

di PEC indicato dal curatore nell'avviso ex art. 92 l. fall., e ciò sia che si tratti di domanda tempestiva sia di domanda tardiva (cfr. l'art. 101 co.1 l.fall.). Conseguentemente, non possono essere prese in considerazione, in sede di verifica, le domande trasmesse al curatore mediante posta elettronica non certificata (ovvero per telefax o a mezzo del servizio postale) ovvero inviate ad indirizzo mail diverso da quello indicato nell'avviso ex art. 92 l. fall. (ad es., l'indirizzo mail dello studio del curatore); così come le domande (predisposte in formato cartaceo o digitale) inviate direttamente alla cancelleria.

Le prime indicazioni operative fornite dai Tribunali suggeriscono che, in questi casi, il curatore e la cancelleria (questa seconda, per il tramite del primo) non possano limitarsi a considerare irricevibili le domande, ma debbano attivarsi, nell'ottica della proficua collaborazione tra le parti del processo, per avvertire gli interessati della necessità di presentare il ricorso con le modalità di cui all'art. 93 l. fall., e della facoltà di ritirare, presso lo studio del curatore, i documenti già presentati.

Se gli interessati non ripresenteranno la domanda nelle forme di legge, queste saranno dichiarate irricevibili dal Giudice Delegato in sede di verifica dei crediti.

Occorre d'altro canto considerare che la spedizione al curatore delle domande di insinuazione e dei relativi documenti di supporto, se deve essere effettuata mediante PEC, non esige anche che dell'indirizzo di PEC utilizzato sia titolare lo stesso soggetto ricorrente. Questi può infatti certamente avvalersi di un proprio indirizzo PEC, come normalmente accadrà nel caso in cui il creditore istante sia, ad esempio, un avvocato o una società che presentino la domanda in proprio, senza assistenza di legale. Ma il ricorrente potrà validamente utilizzare anche la casella di PEC di un soggetto diverso, come ad esempio quella di un professionista (ad es., il legale incaricato di assistere il ricorrente) o un'associazione sindacale o di categoria (così Trib. Novara, prima circolare del 6 febbraio 2013, e Trib. Udine, sez. fallimentare, circolare del 14 gennaio 2013, in [www.unijuris.it](http://www.unijuris.it)), realizzando in tal modo una sorta di "domiciliazione elettronica" (BOZZA).

Sfuggono alla regola della trasmissione telematica al curatore i soli titoli di credito allegati al ricorso. Secondo quanto dispone il secondo comma dell'art. 93 l. fall. (come integrato dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228) gli originali di tali titoli sono infatti depositati "*presso la cancelleria del tribunale*": e ciò per evitare che di essi si possano avvalere altri creditori cambiari per insinuarsi al passivo e per far sì che il debitore possa esercitare eventuali azioni cambiarie di regresso.

Assume particolare rilievo, tra le funzioni di controllo del curatore, quella riguardante il **momento della presentazione della domanda**, ai fini dell'osservanza del termine di legge da cui dipende la tempestività della stessa.

Per il documento informatico trasmesso in via telematica l'art. 45 co. 2 del d. lgs. 82/2005 dispone infatti che lo stesso "*si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione del gestore*". La legge fallimentare, dal canto suo, si limita a stabilire che la domanda di ammissione, per essere considerata tempestiva, deve essere "trasmessa" all'indirizzo di PEC del curatore entro il termine di almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo (art. 93 co. 1 e 2 l.fall). Pare quindi evidente l'equivocità del riferimento dell'art. 93 l. fall. alla "trasmissione" della domanda, non essendo chiaro se per tale debba intendersi la spedizione delle PEC che la veicola, oppure la sua consegna al curatore destinatario.

In assenza di precise indicazioni da parte del legislatore, alla soluzione della questione pare tuttavia poter soccorrere, in via di applicazione analogica, la regola dettata per le notifiche effettuate in via telematica dall'art. 149 co. 3 c.p.c., secondo la quale "*la notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario*"; regola che riprende, a sua volta, la soluzione già fatta propria, per le

notifiche telematiche tra avvocati, dall'art. 18 del d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, a mente del quale la notificazione “*si intende perfezionata nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna breve da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario*”.

**Anche per le domande di insinuazione farà quindi fede, per valutare la loro tempestiva trasmissione, il momento (attestato nella ricevuta di avvenuta consegna) in cui il messaggio PEC recante la domanda (ed i relativi documenti) risulta essere stato reso disponibile nella casella PEC del curatore a prescindere dal momento in cui quest'ultimo abbia letto il messaggio ed il suo contenuto, rilevando la sola sua oggettiva conoscibilità da parte del destinatario.**

#### **4- La domanda di ammissione: il contenuto**

Il nuovo terzo comma dell'art. 93, 1. fall. (nel testo modificato dal d. lgs. 5/2006) dispone infatti che "*il ricorso contiene:*

*1) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore;*

*2) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;*

*3) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;*

*4) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, anche in relazione alla graduazione del credito, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;*

*5) l'indicazione del numero di telefax, l'indirizzo di posta elettronica o l'elezione di domicilio in un comune del circondario ove ha sede il tribunale, ai fini delle successive comunicazioni. E' facoltà del creditore indicare, quale modalità di notificazione o di comunicazione, la trasmissione per posta elettronica o per telefax*

*ed è onere dello stesso comunicare al curatore ogni variazione di domicilio o delle predette modalità".*

Tale ultima disposizione è stata recentemente sostituita dall'art. 17 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito in legge dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221), e recita ora come segue:

*"5) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore".*

**5- La "determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione".**

La somma indicata nel ricorso deve essere determinata o, comunque, determinabile (mediante indicazione dei criteri da seguire per la relativa quantificazione), dovendosi quindi escludere una riserva di successiva specificazione in ordine al relativo ammontare, o — come precisa un autore - la richiesta al giudice dell'importo che egli riterrà di stabilire.

Parimenti, devono essere espressamente chiesti nel ricorso anche gli eventuali interessi che accedono a debiti di valuta, vale a dire alle obbligazioni aventi ad oggetto sin dall'origine un importo nominale di denaro, pur non essendo necessario che si specifichi l'importo esatto richiesto a tale titolo, peraltro non sempre possibile (DE SIMONE, la quale fa l'esempio dei crediti ipotecari, per i quali gli interessi maturano sino alla vendita ai sensi dell'art. 2855 c.c.). È necessario per contro che l'istante specifichi il tasso di interesse richiesto (legale, convenzionale, ovvero quello di cui al d. lgs. 231/2002), ed allegghi alla domanda un prospetto dei conteggi, in modo tale che curatore e Giudice Delegato possano effettuare il controllo della correttezza delle somme richieste a tale titolo.

Si sottraggono invece a tale regola (e possono quindi essere riconosciuti dal Giudice d'ufficio, anche in difetto di specifica richiesta) gli interessi su debiti di valore, rappresentando questi una componente costitutiva del credito principale (v. fra le tante Cass., 8 aprile 2004, n. 6939).

La succitata esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda.

Il creditore deve indicare la “causa” del credito di cui si chiede l’ammissione; cioè il negozio giuridico che è la “radice causale” dello stesso.

In relazione all'elemento della *causa petendi*, si è posto il problema se, in caso di insinuazione di un credito cambiario, sia sufficiente il riferimento al solo titolo cartolare, o si renda necessario indicare nel ricorso anche il sottostante negozio causale sulla base del quale il creditore cambiario ha acquistato il titolo di credito fatto valere nel fallimento dell'obbligato cambiario. Questione che l'orientamento prevalente risolve peraltro secondo la prima delle due alternative indicate, non ravvisando, sotto il profilo in questione, ragioni valide per applicare, nei confronti dell'obbligato cambiario, regole diverse da quelle ordinarie.

La “eventuale indicazione di un titolo di prelazione” nei fallimenti dichiarati dall’1/1/2008, non è più richiesta l’indicazione, nella domanda di ammissione, del grado del privilegio, che invece va stabilito solo in sede di ripartizione dell’attivo.

Benché l'art. 93 n. 4 faccia testuale riferimento alla sola "prelazione", si ritiene correttamente che il ricorrente che aspiri all'ammissione del credito in prededuzione, deve farne espressa richiesta, essendo la prededuzione una caratteristica estrinseca del credito che non può essere accertata e riconosciuta dal Giudice Delegato d'ufficio.

## 6- "La descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale".

Cosa si intende per “descrizione” del bene?

Un utile criterio di orientamento al riguardo è rinvenibile peraltro in alcuni precedenti della Suprema Corte, la quale, già prima della riforma del 2006, aveva precisato che *"in sede di verifica dello stato passivo fallimentare, affinché possa utilmente richiedersi il riconoscimento di un privilegio speciale non è necessario che il creditore dia l'indicazione di ciascun bene oggetto della causa di prelazione (della cui presenza nel patrimonio del debitore egli potrebbe anche non essere a conoscenza), ma è necessario (e sufficiente) – al fine della specificità della domanda e della garanzia del contraddittorio - che il diritto venga indicato nelle componenti essenziali, di fatto e di diritto, da cui derivino i criteri di individuazione e di determinazione dei beni soggetti alla soddisfazione prioritaria del creditore fruente del privilegio"* (così Cass., 14 gennaio 2004, n. 334).

Diverso problema, rispetto a quello ora illustrato, è **se, in caso di privilegio speciale, il creditore che intenda avvalersene debba o meno fornire la prova dell'esistenza dei beni sui quali il privilegio deve essere esercitato**, vale a dire se, ai fini dell'ammissione al passivo fallimentare dei crediti assistiti da privilegio speciale, sia necessaria l'effettiva ed attuale esistenza del bene ai fini dell'ammissione al passivo, ovvero se sia possibile ammettere al rango privilegiato il credito, rinviando il controllo sulla sussistenza o meno del bene su quale cade il privilegio alla fase della graduazione dei crediti finalizzata al riparto.

Per la prima soluzione si era espressa, fino ad un recente passato, gran parte della giurisprudenza di merito, la quale aveva affermato che la sussistenza dei beni oggetto della prelazione sia questione da affrontare in sede di accertamento del passivo. Esempio, in tal senso, Trib. Benevento, 27 aprile 1999 (in Banca, borsa, tit. cred., 2000, II, 705).

Secondo Cass. Sez. UU. 20/12/2001 n. 16060, *"l'ammissione al passivo fallimentare di un credito in via privilegiata non presuppone, ove si tratti di privilegio speciale su determinati beni, che questi siano già presenti nella massa, non potendosi escludere la loro acquisizione successiva all'attivo fallimentare, con la conseguenza che deve demandarsi alla fase del riparto la verifica della sussistenza o meno dei beni stessi, da cui dipende l'effettiva realizzazione del privilegio speciale"*.

L'opinione delle Sezioni Unite è rifiutata dalla prevalente giurisprudenza di merito ed, in particolare, dalla giurisprudenza del Tribunale di Milano e di Novara che oppongono quanto segue:

a) l'opinione che annovera il privilegio speciale nella categoria dei diritti reali di garanzia evidenzia che, dalle disposizioni che lo regolano, discende la necessità della relazione attuale tra bene e privilegio, relazione che, analogamente al pegno, si pone come la condizione non solo dell'esercizio ma anche della stessa esistenza del privilegio speciale. E poiché, nel fallimento, la sede in cui si accerta l'esistenza della causa di prelazione e la verifica dei crediti, ne consegue che, in detta sede, il giudice delegato dovrà accertare l'esistenza del privilegio speciale e quindi la relazione attuale tra prelazione e bene oggetto della stessa.

b) gli inconvenienti paventati dalle Sez. UU sono insussistenti in quanto:

- il creditore, cui fa carico l'onere di dimostrare l'attualità del rapporto tra bene e privilegio, ha a disposizione gli strumenti dell'opposizione allo stato passivo e della domanda di ammissione tardiva per ottenere il riconoscimento del privilegio speciale sul bene facente parte del patrimonio dell'imprenditore;

- è improbabile la reviviscenza del privilegio sul bene acquisito per effetto dell'utile esperimento dell'azione revocatoria, una volta che è venuto a cessare il rapporto attuale tra bene e privilegio;

- comunque, se una tale reviviscenza si volesse ammettere, allora si dovrebbe riconoscere al creditore il diritto di far valere il privilegio speciale mediante domanda di ammissione tardiva;

- non è ammissibile l'ammissione del credito in via condizionata perché questo tipo di ammissione è consentita solo nei casi tassativamente indicati dall'art. 95 L.F.;

- la riserva riguardante la prelazione, essendo diversa da quella di cui al combinato disposto dagli artt. 95 e 55 L.F, è inefficace.

---

## **ALLEGATO ALLA COMUNICAZIONE EX ART. 92 L.F. - DOCUMENTI DI CUI SI CONSIGLIA LA PRODUZIONE**

### **Interessi:**

- calcolo degli eventuali interessi richiesti, con indicazione del tasso applicato, del *dies a quo* e del *dies ad quem* (necessariamente la data del fallimento). Si precisa che ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 231/2002, gli interessi moratori commerciali non si applicano in ambito concorsuale.
- calcolo degli interessi maturati nell'anno in corso alla data del fallimento e nell'anno precedente, per i crediti muniti di privilegio (art. 2749 co. 1 c.c.), e degli interessi maturati nell'anno in corso alla data del fallimento e nelle due annualità precedenti, per i crediti muniti di prelazione ipotecaria (art. 2855 co. 2 c.c.)

### **Decreti ingiuntivi:**

- ai fini dell'opponibilità alla massa, è necessario che il Decreto Ingiuntivo sia stato munito di formula di definitività, ai sensi dell'art. 647 c.p.c., in data anteriore alla dichiarazione di fallimento.

### **Spese (anche legali) sostenute:**

- documentazione attestante il pagamento (fattura quietanzata, ricevuta ecc.).

### **Titoli di credito:**

- gli originali vanno depositati in cancelleria. Ai fini della opponibilità alla massa occorre che il protesto del titolo sia stato levato prima della dichiarazione di fallimento o che comunque il titolo abbia data certa anteriore.

### **Crediti commerciali (derivanti da attività di impresa e/o lavoro autonomo):**

- estratto del libro giornale (o dei libri IVA per le imprese ed i lavoratori autonomi in regime di contabilità semplificata) relativo all'intero periodo in cui si è svolto il rapporto;
- contratto e fatture accompagnatorie o eventuali documenti di trasporto;
- per ottenere il privilegio ex art. 2758 co. 2 c.c. per IVA di rivalsa occorre descrivere in ricorso i beni oggetto della fornitura o della prestazione.

### **Crediti retributivi:**

- contratto di lavoro e cedolini delle retribuzioni rimaste impagate, con indicazione della retribuzione complessivamente richiesta al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali;
- indicazione separata di eventuali acconti percepiti nonché indennità per lavoro straordinario, ferie non godute, mancato preavviso ex art. 2118 c.c., malattia, r.o.l.;
- calcolo del T.F.R. (con separata indicazione delle quote di t.f.r. maturate fino al 31.12.2000, nonché l'ammontare degli abbattimenti di cui all'art. 19 DPR 917/1986 nel testo vigente in data anteriore all'1.1.2001, l'ammontare lordo della rivalutazione maturata dall'1.1.2001 e della relativa imposta sostitutiva, l'ammontare di eventuali anticipazioni erogate dal datore di lavoro e l'ammontare delle trattenute fiscali effettuate in sede di liquidazione di detti anticipi) con la segnalazione di eventuali forme di previdenza complementare;
- quantificazione del credito per rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del medesimo fino alla data di esecutività dello stato passivo e del credito per interessi legali sulla somma annualmente rivalutata, dalla medesima data fino alla data del fallimento.

### **Prestatori di opera intellettuale:**

- contratto o lettera d'incarico;
- dettagliata relazione dell'attività in concreto svolta, con produzione documentale delle attività poste in essere;
- nota spese e competenze, elaborata con riferimento alle Tariffe Professionali per le prestazioni concluse entro il 23 agosto 2013 ed ai sensi del DM n. 140/2012 per quelle conclusesi successivamente, anche se iniziate in precedenza

- indicazione separata dei diritti maturati nell'ultimo biennio della prestazione professionale; A indicazione separata di IVA e CAP ove sia stata emessa fattura;

#### **Istituti di credito:**

- contratto di conto corrente comprensivo dei fogli informativi sottoscritti e contenente le condizioni economiche applicate al rapporto;
- atti di affidamento delle aperture di credito;
- estratti di conto corrente comprensivi dello scalare e degli elementi per il conteggi delle competenze dall'accensione alla data di fallimento.

#### **Crediti ipotecari:**

- nota di iscrizione ipotecaria;
- contratto o atto che ha originato l'iscrizione ipotecaria;
- atto di erogazione della somma e contabile di accredito;
- piano di ammortamento da cui risultino le rate rimaste insolute distinte per quota capitale e per quota interessi, così da evidenziare chiaramente il residuo capitale e le relative quote di interessi anche per la determinazione della temporalità del privilegio ex art. 2855 c.c. (annata contrattuale, non solare);
- indicazione analitica dei tassi di interesse applicati nel tempo;
- atto di eventuale risoluzione e messa in mora.

#### **Crediti pignorati:**

- contratto o atto di pegno;
- prova della validità del titolo in rapporto al bene o al diritto su cui grava il pegno.

#### **Società di leasing :**

- contratto di leasing;
- fatture di acquisto dei beni concessi in leasing;
- estratto conto delle operazioni intervenute sino al momento della risoluzione del contratto ovvero della dichiarazione di fallimento;
- documenti attestanti l'eventuale risoluzione con data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento;
- documentazione attestante l'eventuale ricavato derivante dalla riallocazione del bene sul mercato.

#### **Agenti:**

- certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. da cui risulti la qualifica di agente;
- contratto di agenzia;
- fatture emesse dalla società fallita (che hanno originato i crediti provvigionali) ovvero estratto conto analitico delle vendite;
- estratto conto delle singole voci creditorie.

**Coltivatori diretti:**

- qualifica di coltivatore diretto rilasciata dalla C.C.I.A.A.;
- contratto, che ha originato il rapporto;
- "Modello Unico" relativo agli anni in cui sono sorte le ragioni del credito.

**Artigiani:**

- certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. di iscrizione all'albo delle imprese artigiane.

**Enti o cooperative di produzione:**

- certificato prefettizio e della C.C.I.A.A. attestante la qualifica di cooperativa di produzione e di lavoro;
- atto costitutivo e statuto sociale in vigore al momento dell'insorgere del credito, con l'elenco dei soci dipendenti della cooperativa;
- bilancio, completo di nota integrativa e relazione amministratori, relativo al periodo in cui è insorto il credito;
- libro unico del lavoro (per la verifica della natura del rapporto di lavoro dei soci);
- "Modello Unico" relativo agli anni in cui sono sorte le ragioni di credito.

**Cooperative agricole:**

- certificato della C.C.I.A.A. da cui risulti la qualifica di cooperativa agricola;
- atto costitutivo e statuto sociale in vigore al momento dell'insorgere del credito, con l'elenco dei soci aventi tutti la qualifica di imprenditore agricolo;
- bilancio, con nota integrativa e relazione degli amministratori, relativo al periodo in cui è insorto il credito;
- "Modello Unico" relativo agli anni in cui sono sorte le ragioni di credito.

**Società di fornitura di lavoro temporaneo:**

- contratto di fornitura di lavoro temporaneo;
- fatture inerenti alle prestazioni svolte;
- cedolini paga dei lavoratori.

**Domande di rivendica:**

- copia del titolo attestante la proprietà del bene in possesso dell'impresa fallita, avente data certa anteriore al fallimento, corredato se necessario dalla continuità delle precedenti trascrizioni sino al ventennio.

**Domanda di Restituzione:**

- documentazione attestante la consegna del bene e il titolo di proprietà del bene in possesso dell'impresa fallita.

## 7- Il deposito della domanda “tempestiva”

La domanda tempestiva è quella depositata almeno trenta giorni prima della udienza di verifica, fissata dalla sentenza di fallimento.

Quindi il termine di trenta giorni va computato a ritroso, computando il giorno di partenza e non computando quello d'arrivo; se questo è giorno festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno precedente non festivo (Cass. 26/3/2012 n. 4792).

La domanda depositata oltre il detto termine, va considerata come “tardiva” (art. 101, 1° comma L.F).

Si discute se il termine perentorio di 30 giorni per la **presentazione tempestiva delle domande di ammissione al passivo sia o meno soggetto alla sospensione feriale dei termini** stabilita dall'art. 1, co. 1, della l. 7 ottobre 1969, n. 742, a mente del quale *"il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo"*.

In proposito occorre ricordare che, secondo quanto stabilisce l'art. 3 della l. 742/1969, la regola generale della sospensione feriale dei termini *"non si applica alle cause ed ai procedimenti indicati nell'articolo 92 dell'ordinamento giudiziario 30 gennaio 1941, n. 12, nonché alle controversie previste dagli articoli 429 e 459 del codice di procedura civile"*, cioè alle controversie in materia di lavoro.

Tra i citati art. 1 e art. 3 della l. 742/1969 sussiste un vero rapporto di regola ad eccezione, che ai sensi dell'art. 14 delle preleggi non consente l'applicazione analogica della seconda norma (Cass., 10 marzo 1971, n. 687, in Foro it., 1971, I,

1577; Cass., 26 novembre 1974, n. 3860, in Giur. comm., 1975, II, 160). La giurisprudenza è inoltre costante nel ritenere tassativa l'elencazione contenuta nell'art. 92 ord. giud. (v. fra le tante Cass., 17 gennaio 2003, n. 650, in Fall., 2003, 1175; Cass., 27 gennaio 2006, n. 1743, in Rep. Foro it., 2006, voce "Fallimento", n. 239).

A completare tale quadro normativo si è aggiunto, dopo la riforma del 2006, l'art. 36-bis l. fall., a mente del quale "*tutti i termini processuali previsti negli articoli 26 e 36 non sono soggetti alla sospensione feriale*".

Secondo la lettura preferibile, posto che l'applicabilità della sospensione feriale dei termini è testualmente esclusa soltanto nelle controversie relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti, tale sospensione riguarda quindi i termini processuali relativi:

- a) a tutte le controversie derivanti dal fallimento ai sensi dell'art. 24 l. fall.;
- b) alle controversie nelle quali è parte la curatela, pur non derivando dal fallimento e non essendo quindi attratte alla competenza del Tribunale fallimentare;
- c) alle controversie in materia di accertamento del passivo, e quindi, in primo luogo, al termine di trenta giorni per la presentazione in via tempestiva delle istanze di insinuazione. In questo senso si è pronunciata di recente anche la giurisprudenza di legittimità (Cass., 24 luglio 2012, n. 12960, cit.), sulla scorta sia del carattere tassativo delle esenzioni dalla sospensione feriale sancite dagli artt. 92 Ord. Giud. e 36-bis l. fall., sia della natura processuale (e non sostanziale) del termine in discorso (così come del termine per la fissazione dell'udienza di verifica del passivo di cui all'art. 16 co. 1 n. 4 l. fall.):

Oltre al termine per il deposito della domanda di insinuazione, devono ritenersi soggetti alla sospensione feriale anche:

- il termine di quindici giorni per il deposito del progetto di stato passivo da parte del curatore;
- il termine per il deposito dei "documenti integrativi" non presentati dai creditori unitamente alla domanda di ammissione;

- il termine per la presentazione delle osservazioni scritte da parte dei creditori;
- il termine per proporre opposizione allo stato passivo o l'impugnazione dei crediti.

In assenza di una espressa esclusione, la sospensione feriale dovrebbe inoltre riguardare il termine finale (12 o 18 mesi: art. 101, u. co., l. fall.) per il deposito delle domande tardive di ammissione al passivo (in questo senso v. Cass., 3 dicembre 2012, n. 21596, in Fall., 2013, 22, che richiama i principi sanciti dalla citata Cass. 12960/2012; Cass., 27 gennaio 2006, n. 1743, in Giust. civ. Mass., 2006; MICCIO, 2010, 658; per la giurisprudenza di merito v. Trib. Novara, 11 maggio 2010, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it), Trib. Milano, sez. fallimentare, comunicazione di servizio n. 1/2012 del 16 gennaio 2012, e Trib. Milano, 3 maggio 2012, in causa Equitalia Nord S.p.a. c. Fall. Global Mouldings s.r.l., inedito, il quale fonda l'applicabilità della regola dell'art. 3 l. 742/69 soprattutto sulla natura di domanda giudiziale propria dell'istanza di insinuazione).

## C) LO SPECIALE PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DEI CREDITORI NEL CONCORDATO PREVENTIVO

### 1) adempimenti del commissario giudiziale

Con il decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo il tribunale, tra l'altro, ordina la convocazione dei creditori non oltre trenta giorni e stabilisce il termine per la comunicazione, ad opera del commissario giudiziale, del decreto stesso ai creditori.

Se, poi, tra i creditori vi fossero degli obbligazionisti, l'art. 171 l.f. precisa che il termine per la convocazione deve essere raddoppiato e che la stessa deve essere indirizzata al rappresentante comune.

Al fine di operare la convocazione, il commissario deve procedere alla **verifica dell'elenco nominativo dei creditori** presentato dal debitore a norma dell'art. 161, comma 2, lettera b) l.f., apportando le rettifiche che dovessero risultare necessarie a seguito di ulteriori accertamenti.

Al riguardo occorre precisare che l'attuale art. 171 l.f. stabilisce che il commissario deve procedere alla verifica dell'elenco dei creditori "con la scorta delle scritture contabili presentate a norma dell'art. 161 l.f."

Va peraltro sottolineato che, se è vero che il nuovo art. 161 l.f. non esige più il deposito delle scritture contabili, è anche vero che l'art. 170, secondo comma l.f. impone comunque al debitore di tenerle a disposizione del giudice delegato e del commissario giudiziale.

È piuttosto frequente, nella prassi, che il commissario, nel comunicare ai creditori l'ammissione del debitore alla procedura e la data dell'udienza per la votazione, li inviti nel contempo a trasmettergli l'importo dei loro crediti alla data di presentazione della domanda di concordato e i documenti giustificativi degli stessi.

Va precisato che, nell'ipotesi in cui il commissario dovesse operare delle rettifiche all'elenco dei creditori depositato dal debitore, si tratterebbe di variazioni funzionali unicamente all'individuazione dei soggetti aventi diritto a partecipare all'adunanza e, quindi, né integrerebbero un accertamento sull'*an* o sul *quantum* del credito, né sarebbero in alcun modo vincolanti per le successive scelte del giudice delegato.

Del resto, la normativa dettata per il concordato preventivo non richiama gli artt. da 92 a 103 l.f. in tema di accertamento del passivo in ambito fallimentare, con la conseguenza che il procedimento di verifica dei crediti nel concordato è del tutto diverso da quello previsto per il fallimento.

Una volta controllato l'elenco presentato dal debitore ed individuati i creditori, il commissario deve:

- **entro dieci giorni dalla nomina**, comunicare al Registro delle imprese, ai fini dell'iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.);
- comunicare all'indirizzo P.E.C. dei creditori, se risultante dal Registro delle imprese e/o dall'istituendo Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Imprese e dei Professionisti, o altrimenti a mezzo lettera raccomandata o telefax, un avviso contenente il suo indirizzo P.E.C., la data di convocazione dei creditori, la proposta di concordato, il decreto di ammissione, l'invito ai creditori a comunicare entro quindici giorni gli indirizzi P.E.C. ai quali intendono ricevere le successive comunicazioni con l'avvertimento che,

nell'ipotesi di omessa indicazione, esse saranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria;

- in ogni caso, effettuare tutte le successive comunicazioni ai creditori a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo P.E.C. da essi indicato. Quando, nel termine di 15 giorni dalla comunicazione dell'avviso, non è comunicato l'indirizzo di cui all'invito previsto dal primo periodo e nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Si applica l'art. 31 *bis*, co. 3, LF, sostituendo al Curatore il Commissario Giudiziale (art. 171, co. 2, LF come novellato dall'art. 17 DL n. 179/12, convertito nella L. n. 221/12);

Si rammenta che tra gli atti che il commissario deve comunicare all'indirizzo P.E.C. dei creditori sono espressamente previsti la relazione ex art.172 L.F., per la quale ora è fissato il **termine di giorni dieci prima dell'adunanza**, e il decreto di apertura del procedimento di revoca del concordato ex art. 173 L.F..

Nell'ipotesi di omologa di concordato preventivo che preveda la cessione dei beni ai creditori, il liquidatore giudiziale deve, con cadenza semestrale, redigere un rapporto sull'andamento della liquidazione, trasmettendone una copia al comitato dei creditori, unitamente alla documentazione bancaria, per le eventuali osservazioni, ed una copia al commissario giudiziale che, a sua volta, provvederà a comunicarla a tutti i creditori ai rispettivi indirizzi P.E.C. o, se non indicati, mediante deposito in cancelleria;

- redigere l'inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulla proposta di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, depositandola in cancelleria almeno 10 giorni prima dell'adunanza dei creditori e nello stesso

termine comunicarla a tutti i creditori a mezzo posta elettronica certificata a norma dell'art. 171, co. 2, LF (art. 172, co. 1, LF come novellato dall'art. 17 DL n. 179/12, convertito in L. n. 221/12) e pubblicandola sul sito internet del tribunale di Novara;

- in pendenza di procedura, e fino a due anni dopo la chiusura della stessa, conservare tutti i messaggi inviati e ricevuti a mezzo P.E.C.

Quando la suddetta comunicazione è enormemente difficile per il rilevante numero di creditori o per la difficoltà di identificarli tutti, il Tribunale, sentito il commissario giudiziale, può autorizzarlo a dare notizia della proposta di concordato, mediante pubblicazione del testo integrale della medesima, su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale (art. 126 l.f. richiamato dall'art. 172 l.f.).

In allegato alla presente si riporta fac-simile comunicazione ex art. 171 2c. L.F. (allegato n. 6) e stralcio del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo, relativamente agli adempimenti del commissario giudiziale (allegato n. 7).

## 2) adempimenti del liquidatore giudiziale

Per le procedure di concordato preventivo con cessione di beni, le nuove norme prevedono che il **liquidatore giudiziale**:

1. deve redigere, **ogni 6 mesi** a far tempo dalla nomina, un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della gestione. Copia del rapporto è trasmessa **al comitato dei creditori**, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il c.d.c. o

- ciascuno dei suoi componenti possono formulare **osservazioni** scritte entro giorni 15 dal ricevimento del rapporto;
2. deve trasmettere per via telematica copia del predetto rapporto semestrale, assieme alle eventuali osservazioni, **all'ufficio del registro delle imprese**, nei 15 giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni nella cancelleria del tribunale;
  3. deve trasmettere a mezzo P.E.C. copia del predetto rapporto semestrale nei 15 giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni nella cancelleria del tribunale, assieme alle eventuali osservazioni, **al commissario giudiziale**, che **a sua volta lo comunica agli indirizzi di p.e.c. dei creditori** (o, in mancanza, con deposito cartaceo in cancelleria).

In allegato alla presente si riporta stralcio del decreto di omologazione di concordato preventivo, relativamente alla nomina del liquidatore ex art. 182 l.f. (allegato n.8).

## D) LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

### 1- Premessa:

La legge fallimentare prevede una speciale procedura concorsuale, la **liquidazione coatta amministrativa** (di seguito, L.C.A), per particolari categorie di imprese per le quali, o perché lo Stato vi è direttamente impegnato o per gli interessi che esse rispecchiano, il dissesto ha notevoli ripercussioni di portata generale.

L.C.A è un procedimento processuale amministrativo che registra l'intervento della pubblica amministrazione ed il concorso di organi giurisdizionali. Il suo fine è quello di sopprimere dalla scena economica soggetti che non rispondono più al fine cui erano destinati e soddisfare i creditori con il ricavato della liquidazione del loro patrimonio e nel rispetto del principio della *par condicion creditorum*.

Allo stato attuale le imprese assoggettabili a L.C.A sono:

- le *imprese di assicurazione* in genere contro i danni e sulla vita, nonché le imprese di capitalizzazione e gestione fiduciaria (D.P.R. 13-2-1959, n. 449; L. 22-10-1986, n. 742; D.Lgs. 17-03-1995, n. 174 e D.Lgs 17-03-1995, n. 175);
- le *banche* (D.Lgs. 01-09-1993, n. 385);
- le *società cooperative* (artt. 2540 e 2544 cod. civ.; L. 17-07-1975, n. 400)
- i *consorzi di cooperative* ammessi ai pubblici appalti e le associazioni di cooperative erette in enti morali (R.D.L. 13-08-1926, n. 1554 convertito in L. 16-06-1927, n. 1274);
- gli *istituti per le case popolari* (R.D. 28-4-1938, n. 1165);
- i *consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi* (art. 2619 cod. civ.);
- i *monti di credito su pegni* (L. 10-05-1938, N. 745 e R.D. 25-05-1939, n. 1279);
- i *consorzi agrari* (D.L. 07-05-1948, n. 1235);
- i *consorzi industriali* (L. 16-06-1932, n. 834);

-le società per azioni debentrici dello Stato per un ammontare superiore al quadruplo del capitale sociale (R.D. 17-01-1935, n. 2);  
-le società fiduciarie e di revisione (L. 01-08-1986, n. 430)  
-le società di intermediazione mobiliare (S.I.M.), le società di gestione del risparmio e le società di investimento a capitale variabile (S.I.C.A.V.) (D.Lgs. 24-02-1998, n. 58).

## **2- Presupposti e natura giuridica**

Mentre, per il fallimento, unico presupposto oggettivo è lo stato d'insolvenza, per la liquidazione coatta amministrativa le varie leggi speciali vigenti in materia prevedono una *vasta gamma di presupposti oggettivi*.

Questi, generalizzando le singole ipotesi concrete, possono schematicamente così raggrupparsi:

- a) *lo stato d'insolvenza* (come per gli altri procedimenti concorsuali);
- b) *violazioni di norme o di atti amministrativi che comportino irregolare funzionamento dell'impresa* (es.: esercizio dell'impresa senza autorizzazione; inosservanza degli obblighi e delle direttive imposte; mancata costituzione di garanzie etc.);
- c) *motivi di pubblico interesse* che, a giudizio insindacabile della Pubblica Autorità, impongano la soppressione dell'ente.

## **3- La ripartizione delle competenze**

La liquidazione coatta determina la “*sostituzione*” di un *ufficio pubblico* (amministrativo, anziché giudiziario come nel fallimento) all'imprenditore nel potere di disposizione e di amministrazione del proprio patrimonio, costituito in “*patrimonio separato*” con autonomia di responsabilità (così De Martini).

La procedura si articola in una sequenza di fasi, alcune affidate ad organi amministrativi ed altre agli organi giurisdizionali.

Ed invero:

- la liquidazione è disposta dall'autorità amministrativa che ha la vigilanza sull'impresa;
- la stessa autorità designa il *commissario liquidatore*, che è pubblico ufficiale (art. 199 L.F.);
- l'autorità amministrativa riverste i poteri e le funzioni che, nel fallimento, sono devoluti al tribunale ed al giudice delegato;
- è l'autorità amministrativa che dà le direttive al commissario liquidatore ed autorizza la domanda di concordato.

Gli organi amministrativi della procedura, inoltre, svolgono l'intera attività di *amministrazione e liquidazione del "patrimonio separato"*, con ampi poteri di disposizione e amministrazione dei beni e dei diritti in esso compresi ed *in sostituzione dell'imprenditore*.

L'intervento dell'autorità giudiziaria è stato previsto, invece, in momenti essenziali e qualificanti, *a tutela dei diritti dei creditori e dei terzi* e riguarda specificamente:

- l'accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza (che può avvenire: anteriormente al decreto di liquidazione coatta, al fine di provocare l'adozione dello stesso da parte dell'autorità amministrativa; ovvero durante il corso della procedura di liquidazione, al fine di accertare l'esistenza dell'insolvenza al tempo in cui il decreto è stato emesso);
- la decisione in ordine alle opposizioni ed alle impugnazioni relative allo stato passivo, nonché all'accertamento dei diritti dei terzi su cose acquisite alla

- liquidazione (domande di rivendicazione, restituzione o separazione di cose mobili possedute dall'imprenditore);
- la decisione sulle contestazioni avverso il rendiconto del commissario liquidatore ed il piano di riparto;
  - la decisione sulla proposta di concordato, sulle eventuali opposizioni ad essa, nonché sulla richiesta (del commissario o dei creditori) di annullamento del concordato per dolo o di risoluzione del medesimo per inadempimento.

#### **4- Il provvedimento di liquidazione**

La liquidazione coatta amministrativa è disposta sempre dalla Pubblica Amministrazione, con decreto che deve essere pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale, entro dieci giorni della sua emanazione, e comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese.

Tale provvedimento è sempre revocabile da parte dell'autorità amministrativa che lo ha emesso, se vengono meno le ragioni che ebbero a determinarlo.

Il decreto di liquidazione è altresì impugnabile davanti all'autorità giurisdizionale amministrativa. (TAR)

La P.A. provvede, con esso o con altro provvedimento successivo, alla nomina del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza.

#### **5- ORGANI DELLA L.C.A.**

Sono:

1. l'autorità amministrativa (detta anche autorità di vigilanza);
2. il/i commissario/i liquidatore/i;
3. il comitato di sorveglianza;

## ***1) L'autorità amministrativa***

L'autorità di vigilanza dirige tutte le operazioni della liquidazione. Essa è portatrice di un interesse proprio in ogni caso diverso da quello dei creditori e dello stesso imprenditore.

In particolare:

- nomina e revoca il commissario liquidatore
- autorizza il liquidatore a compiere quegli atti per i quali la legge richiede l'autorizzazione;
- fissa le direttive a cui deve attenersi il commissario;
- sovrintende alle operazioni di liquidazione in senso stretto.

## ***2) Il commissario liquidatore***

È nominato con il provvedimento che ordina la liquidazione o con altro successivo. Di norma è un organo individuale: se l'importanza dell'impresa lo consiglia, possono essere nominati tre commissari liquidatori, nel qual caso essi deliberano a maggioranza e la rappresentanza è esercitata congiuntamente da due di essi.

Il commissario liquidatore è investito di una funzione pubblica quale organo del procedimento di liquidazione, funzione che egli esercita con notevole discrezionalità, e con diretta sua responsabilità, in vista della tutela sia degli interessi pubblici verso cui era indirizzata l'attività dell'ente, sia dei diritti dei creditori. È perciò che la legge lo qualifica pubblico ufficiale.

Queste funzioni egli rappresenta in modo relativamente autonomo al di fuori di un rapporto di impiego sia con l'amministrazione che lo nomina, sia con l'ente che deve essere liquidato. Egli è investito di un ufficio che in un certo senso lo pone *superpartes* in considerazione della tutela imparziale e della più conveniente composizione degli interessi e dei diritti impegnati della liquidazione (Cassazione, sezioni unite, 27 luglio 1973, n. 2189).

Il commissario, tra l'altro:

- *prende in consegna i beni* (e provvede, se necessario, al loro inventario), nonché le scritture ed i documenti contabili;
- provvede all'*amministrazione del patrimonio ed alla gestione dell'impresa* durante la liquidazione;
- riceve dall'imprenditore il conto della gestione relativa al tempo successivo all'ultimo bilancio;
- presenta, alla fine di ogni semestre, all'autorità vigilante una *relazione sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione* (accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza);
- nello stesso termine, trasmette al comitato di sorveglianza copia della relazione, unicamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo.

Il comitato di sorveglianza o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte;

- trasmette altra copia della relazione, insieme alle eventuali osservazioni, per via telematica, all'ufficio del registro delle imprese ed a mezzo di posta elettronica certificata, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni (così il novellato art. 205 L.F.);
- sovrintende all'accertamento dello *stato passivo*, secondo le modalità di cui gli artt. 207 e segg. L.F. (che si indicheranno in prosieguo);

- è legittimato a promuovere *l'azione di revoca* degli atti in frode e ad esercitare *l'azione di responsabilità* contro gli amministratori e gli organi di controllo dell'impresa (previa autorizzazione dell'autorità vigilante);
- procede alle *operazioni di liquidazione*.

Il commissario procede a tutte le operazioni della liquidazione secondo le direttive dell'autorità di vigilanza e sotto il controllo del comitato di sorveglianza (art. 204 L.F.). Nel sistema della legge dunque, il commissario è l'organo attivo o, come si suol dire, propulsivo del procedimento; egli è preposto all'attuazione della liquidazione ed agisce perché questa si compia. Sotto tale profilo, l'attenzione si fissa sull'art.200 L.F.. Tale norma stabilisce che il provvedimento con il quale è disposta la liquidazione produce tre effetti fondamentali:

- la privazione a carico dell'imprenditore dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni;
- la cessazione delle funzioni delle assemblee e degli organi di amministrazione e di controllo;
- la privazione della legittimazione processuale dell'imprenditore e la sua sostituzione con il commissario liquidatore in tutte le controversie (anche pendenti) relative ai rapporti di diritto patrimoniale.

Quindi, a far tempo della data del provvedimento di apertura della liquidazione ed a causa dello stesso, il potere di amministrare e di disporre dei beni dell'imprenditore passa in capo al commissario liquidatore.

Inoltre, in caso di liquidazione coatta di società e di altri enti eventi personalità giuridica, cessano le funzioni delle assemblee e degli organi di amministrazione e di controllo per far posto al commissario liquidatore. Conseguentemente gli organi sociali rimangono inerti e quindi non sussiste più la possibilità che essi possano espletare le loro funzioni che erano strumentali rispetto agli scopi che l'impresa si

proponeva di perseguire. Al loro posto subentra il commissario liquidatore che ha altre funzioni da espletare e diverse finalità da conseguire. All'imprenditore tuttavia resta la capacità inerente a tutti quei beni e diritti che, essendo di natura strettamente personale e non essendo compresi nella liquidazione coatta, non formano oggetto di spossessamento (art. 200 in relazione agli articoli 46, 42 e 43 L.F.) ed esulano quindi dalla sfera delle attribuzioni conferite al commissario liquidatore.

## **6- L'accertamento dello stato di insolvenza**

### **A) Generalità**

Il legislatore ha espressamente previsto la possibilità dell'*accertamento giudiziale dello stato d'insolvenza* delle imprese assoggettabili a liquidazione coatta amministrativa, allo scopo di consentire la soddisfazione dei creditori (e l'impugnazione degli atti ad essi pregiudizievoli) con gli stessi mezzi predisposti per il concorso fallimentare.

L'accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza può essere sia *anteriore* che *successivo* al provvedimento di liquidazione.

Lo stato d'insolvenza di cui agli artt. 195 e 202 L.F. si identifica con quello che caratterizza la dichiarazione di fallimento ai sensi dell'art. 5 L.F. e consiste perciò nell'impossibilità obiettiva in cui si trova l'imprenditore, per il venir meno delle normali condizioni di liquidità e di credito, di adempiere regolarmente e con mezzi ordinari le proprie obbligazioni alle scadenze pattuite.

La competenza spetta al tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede principale, il quale provvederà con sentenza pronunciata in camera di consiglio.

## **B) Accertamento anteriore**

È effettuato con sentenza dal tribunale del luogo ove l'impresa ha la sede principale, con sentenza emessa in camera di consiglio, previa convocazione del legale rappresentante dell'impresa debitrice e previa richiesta di parere all'autorità governativa che ha la vigilanza sull'impresa. La domanda di accertamento può essere presentata anche dall'autorità che ha la vigilanza sull'impresa o dall'impresa stessa (art. 195, 1° comma L.F., nuovo testo).

La sentenza va comunicata dalla cancelleria all'attività competente che è obbligata ad emettere il decreto di liquidazione coatta a carico del soggetto insolvente.

Effetto della sentenza è di rendere applicabile alla L.C.A. le disposizioni della legge fallimentare relative all'inefficacia e all'impugnazione degli atti pregiudizievoli ai creditori, nonché le sanzioni penali previste dalla legge fallimentare (artt. 216-219, 223-225 L.F.).

*L'apertura del concorso dei creditori* è, invece, conseguenza del provvedimento che dispone la liquidazione: è a tale provvedimento, infatti, che consegue lo spossessamento del debitore di tutti i suoi beni, insieme a tutti gli altri effetti che la dichiarazione di fallimento determina nei confronti dei creditori e del fallito.

## **C) Accertamento successivo**

A norma dell'art.202 L.F., se l'impresa, al tempo in cui è stata ordinata la liquidazione, si trovava in stato d'insolvenza non dichiarata preventivamente *ex art. 195 L.F.*, il tribunale del luogo dove l'impresa medesima ha la sede principale, su ricorso del commissario liquidatore o su istanza del P.M., accerta tale stato con sentenza emessa in camera di consiglio.

**7- Le modifiche apportate dall'art. 17 del D.L. 18-10-2012 n. 179, convertito con modificazione nella L. 17-12-2012 n. 221**

Il commissario deve:

- comunicare - entro trenta giorni dalla nomina - ai creditori e ai terzi che possono far valere domande di rivendicazione, restituzione e separazione su cose mobili in possesso dell'imprenditore insolvente, a mezzo posta elettronica certificata, se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, il suo indirizzo di posta elettronica certificata e le somme risultanti a credito di ciascuno, secondo le scritture contabili, con l'avvertimento che, nel termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, possano fargli pervenire, a tale indirizzo, le loro osservazioni ed istanze.
- invitare i creditori ed i terzi titolari sui beni di indicare nella domanda, da inoltrare entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione del commissario liquidatore, l'indirizzo di posta elettronica certificata cui intendono ricevere le comunicazioni – e con onere di comunicare al commissario liquidatore ogni sua variazione - con l'espresso avvertimento che in caso di mancata comunicazione della variazione, ovvero nei casi di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;
- in pendenza di procedura, e fino a due anni dopo la chiusura della stessa, conservare tutti i messaggi inviati e ricevuti a mezzo P.E.C.;

## **8- L'accertamento del passivo**

Gli adempimenti di competenza esclusiva del commissario liquidatore in materia di formazione dello stato passivo sono i seguenti:

- a. formazione, nel termine (ordinatorio) di novanta giorni dalla data del provvedimento di liquidazione, dell'elenco dei crediti ammessi o respinti e delle domande di rivendica accolte o respinte;
- b. il deposito dell'elenco nella cancelleria del tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede principale, nello stesso termine di cui sopra;
- c. contemporanea spedizione mediante posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 207, 4° co., di una comunicazione del deposito e del tenore del provvedimento adottato a coloro la cui pretesa non sia stata in tutto o in parte ammessa. Al deposito dell'elenco in cancelleria consegue per legge la sua esecutività.

Gli adempimenti posti a carico del commissario liquidatore corrispondono a quelli previsti per la procedura fallimentare dall'art. 97 l. fall., con la differenza che:

- il commissario forma l'elenco indipendentemente dalla presenza di domande dei creditori, anziché in base all'elenco cronologico delle domande di ammissione al passivo formato a norma dell'art. 95 legge fallimentare;
- l'elenco è formato e sottoscritto dal commissario liquidatore, anziché dal giudice delegato a norma dell'art. 96 legge fallimentare;

- il commissario adotta i provvedimenti di esclusione totale o parziale delle pretese creditorie senza provvedere alla motivazione, a differenza dei provvedimenti analoghi del Giudice Delegato in sede di verifica del passivo fallimentare, che motiva l'esclusione con la succinta esposizione dei motivi che la sorreggono.

La ragione di queste differenze non è difficile scorgersela nella natura amministrativa degli adempimenti demandati al commissario liquidatore. Questi procede alla formazione dell'elenco ad esclusivo impulso d'ufficio inserendovi tutti i creditori risultanti dalle scritture contabili dell'impresa a prescindere dall'iniziativa degli interessati. I creditori, possono fare osservazioni, avanzare istanze o proporre domande di ammissione nel caso di inerzia del commissario; ma si tratta, non di domande giudiziali, bensì e più semplicemente di denunce e contributi dei privati per il più corretto esercizio dell'attività amministrativa. Si capisce, allora, la ragione per cui manchi un elenco cronologico delle domande dei creditori che condizioni l'accertamento del commissario: questi procede autonomamente e include nell'elenco tutti i crediti che accerta, anche in caso di inerzia dei creditori.

La fase dell'accertamento del passivo antecedente al deposito dell'elenco in cancelleria spetta quindi alla competenza esclusiva del commissario, posto che la legge ha previsto l'intervento del giudice ordinario unicamente per la fase del procedimento relativa alle impugnazioni delle decisioni del commissario. Da qui il ricollegamento dell'esecutività dell'elenco al deposito dell'atto in cancelleria e come effetto automatico di questo, mancando in questa fase un qualsiasi intervento del giudice che, come nel fallimento, potesse dichiarare esecutivo l'elenco con suo decreto.

L'esecutività, derivante, ipso iure, a tale elenco, per effetto del suo deposito in cancelleria, comporta l'impossibilità per il commissario di modificarlo o revocarlo, posto che la legge riserva questa possibilità all'esperimento dei mezzi di

impugnazione previsti dall'art. 209 co. 2, e per i creditori di rivolgere al commissario le osservazioni, le istanze o le domande di cui agli artt. 207 e 208 l. fall. Le domande di cui all'art. 208, dal momento del deposito dell'elenco, potranno essere proposte soltanto come domande tardive nelle forme previste per tali istanze.

In altri termini, una volta depositato, l'elenco determina tra le posizioni creditorie configgenti dei creditori concorrenti un assetto tale per cui esso non può variare nei confronti dell'uno senza pregiudicare la posizione dell'altro, sfuggendo così alla disponibilità negoziale di colui che lo ha formato; esso diviene irrettabile e può essere modificato soltanto con i mezzi di impugnazione previsti dall'art. 209 co. 2 l. fall. in contraddittorio con gli organi della procedura e di tutti i creditori concorrenti.

## **9- Opposizioni ed impugnazioni dello stato passivo**

Se nella formazione dello stato passivo sorgono controversie, la loro risoluzione è rimessa al tribunale, *nelle forme stabilite* per le *opposizioni* e le *impugnazioni dei creditori* in sede di fallimento (art.209, 2° comma, L.F.): si ha, così, l'inserimento di una vera e propria *fase giurisdizionale* nella fase prettamente amministrativa di accertamento del passivo, allo scopo di fornire un'adeguata tutela ai diritti dei creditori opposenti e del debitore.

Il presidente del tribunale nomina un giudice per l'istruzione e per i provvedimenti ulteriori. Si osservano le disposizioni di cui agli artt. 98-103 L.F., in quanto applicabili, sostituiti al giudice delegato il giudice istruttore ed al curatore il commissario liquidatore.

Il commissario deve altresì:

- trasmettere a mezzo PEC ai creditori ammessi al passivo ed ai creditori prededucibili, al rispettivo indirizzo PEC comunicato, la comunicazione dell'avvenuto deposito presso la cancelleria del tribunale del bilancio finale di liquidazione ai sensi dell'art. 213 1°c. l.f.
- comunicare a tutti i creditori ammessi al passivo al loro indirizzo PEC la proposta di concordato ai sensi dell'art. 214 l.f..

Ai sensi dell'art. 208 l.f. i creditori e gli altri interessati che non abbiano ricevuto la comunicazione di cui all'art. 207 l.f., possono chiedere mediante raccomandata, entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di liquidazione, il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei loro beni, comunicando l'indirizzo PEC.<sup>15</sup>

---

15 Anche per questa procedura valgono le considerazioni di merito effettuate in precedenza, per quanto compatibili

## E) AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI

### 1- Premessa

L'amministrazione straordinaria, delle grandi imprese in crisi, di seguito A.S., è una procedura concorsuale disciplinata dal Decreto Legislativo 08/07/1999 n. 270.

Possono esservi ammesse a questa procedura le imprese, anche individuali, soggette alle disposizioni sul fallimento che hanno congiuntamente i seguenti **requisiti:**

- a) un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento da almeno un anno;
- b) debiti per un ammontare complessivo non inferiore ai due terzi tanto del totale dell'attivo dello stato patrimoniale che dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell'ultimo esercizio.

La procedura si svolge in due fasi distinte:

- la prima necessaria a carattere giurisdizionale in cui viene accertato e dichiarato lo stato di insolvenza;
- la seconda a carattere eventuale, volta alla conservazione ed al recupero dell'impresa svolta sotto il controllo e la vigilanza prevalente del Ministero dell'industria.

## 2- La dichiarazione dello stato d'insolvenza

Competente a dichiarare lo stato di insolvenza di una imprese avente i requisiti per essere sottoposta ad amministrazione straordinaria è il tribunale in composizione collegiale del luogo in cui l'impresa ha la sua sede.

La dichiarazione dello stato di insolvenza deve essere effettuata anche quando, in base alle disposizioni della legge fallimentare, si dovrebbe far luogo alla dichiarazione di fallimento di un'impresa ammessa alla procedura di concordato preventivo o di amministrazione controllata.

Il procedimento può essere avviato:

- su ricorso dell'imprenditore;
- su istanza di uno o più creditori;
- su istanza del pubblico ministero;
- d'ufficio.

La **dichiarazione dello stato di insolvenza** viene effettuata dal tribunale in composizione collegiale riunito in camera di consiglio con **sentenza** la quale:

- a) nomina il giudice delegato per la procedura;
- b) nomina uno o tre commissari giudiziali, in conformità dell'indicazione del Ministro dell'industria, ovvero autonomamente, se l'indicazione non è pervenuta nel termine stabilito. La nomina di tre commissari giudiziali, peraltro, è limitata ai casi di eccezionale rilevanza e complessità della procedura;
- c) ordina all'imprenditore di depositare entro due giorni in cancelleria le scritture contabili e i bilanci, se non vi si è provveduto con il deposito del ricorso;
- d) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari su beni in possesso dell'imprenditore, un termine non inferiore a novanta giorni e non

superiore a centoventi giorni dalla data dell'affissione della sentenza per la presentazione in cancelleria delle domande;

- e) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui, nel termine di trenta giorni da quello indicato nella lettera d), si procederà all'esame dello stato passivo davanti al giudice delegato;
- f) stabilisce se la gestione dell'impresa, fino a quando non si provveda all'apertura dell'amministrazione straordinaria ovvero alla dichiarazione di fallimento, è lasciata all'imprenditore insolvente o è affidata al commissario giudiziale.

La sentenza è comunicata ed affissa nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 17, primo e secondo comma, della legge fallimentare, salvo la comunicazione tramite la rete informatica. A cura del cancelliere, essa è altresì comunicata entro tre giorni al Ministro dell'industria.

### **3- Gli organi della procedura dopo la dichiarazione dello stato d'insolvenza**

Gli organi della procedura dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza sono:

- a) il **tribunale** che ha dichiarato lo stato di insolvenza che è competente funzionalmente a conoscere in composizione collegiale di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore, fatta eccezione per le azioni reali immobiliari, per le quali restano ferme le norme ordinarie di competenza;
- b) il **giudice delegato** che adotta i provvedimenti di sua competenza con decreto. I detti provvedimenti sono impugnabili nei modi consentiti per i decreti del giudice delegato al fallimento;
- c) il **commissario giudiziale** che è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.

#### **4- L'apertura della procedura di amministrazione straordinaria**

Le imprese dichiarate insolventi sono ammesse alla **procedura di amministrazione straordinaria** qualora presentino concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali. Tale risultato deve potersi realizzare, in via alternativa:

- a) tramite la cessione dei complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno (“programma di cessione dei complessi aziendali”);
- b) tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni (“programma di ristrutturazione”).

La sussistenza di tali prospettive deve essere verificata dopo la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza.

A tal fine, entro trenta giorni dalla dichiarazione dello stato di insolvenza il commissario giudiziale deposita in cancelleria una **relazione** contenente la descrizione particolareggiata delle cause dello stato di insolvenza e una valutazione motivata circa l'esistenza delle prospettive dianzi indicate.

Alla relazione sono allegati lo stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione.

Nel medesimo termine di trenta giorni, il commissario giudiziale trasmette copia della relazione al Ministero dell'industria, depositando in cancelleria la prova dell'avvenuta ricezione.

Un avviso dell'avvenuto deposito della relazione è affisso entro ventiquattro ore, a cura del cancelliere.

L'imprenditore insolvente, i creditori e ogni altro interessato hanno facoltà di prendere visione della relazione e di estrarne copia.

Il Ministero dell'industria, nei dieci giorni successivi alla ricezione della relazione del commissario giudiziale, deposita in cancelleria il proprio **parere** in ordine all'ammissione dell'impresa dichiarata insolvente alla procedura di amministrazione straordinaria. Il tribunale provvede anche in mancanza del parere, se lo stesso non è depositato nel termine.

L'imprenditore insolvente, i creditori e ogni altro interessato possono depositare in cancelleria **osservazioni** scritte nel termine di dieci giorni dall'affissione dell'avviso di deposito della relazione.

Il tribunale in composizione collegiale, entro trenta giorni dal deposito della relazione, tenuto conto del parere e delle osservazioni depositati, nonché degli ulteriori accertamenti eventualmente disposti, dichiara con **decreto motivato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria**, se sussistono le condizioni previste. In caso contrario, dichiara con decreto motivato il fallimento. Sia il decreto di apertura che quello eventuale di fallimento sono comunicati ed affissi, secondo le modalità a suo tempo indicate. Di essi è data altresì comunicazione, a cura del cancelliere, alla regione ed al comune in cui l'impresa ha la sede principale.

Il **decreto che dichiara il fallimento** nomina il giudice delegato per la procedura e il curatore. A seguito di esso cessano le funzioni degli organi nominati con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza.

L'accertamento dello stato passivo nel fallimento prosegue sulla base delle disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza.

### **5- L'accertamento dei crediti nell' A.S. "ordinaria"**

Nel decreto legislativo 8 Luglio 1999 n. 270, il procedimento di accertamento dei crediti è invece disciplinato dagli art. 93 e segg L.F..

L'articolo 53, 1° co. di questo decreto sancisce infatti l'integrale applicabilità del procedimento previsto dagli art. 93 e segg L.F., sostituendo al curatore il commissario straordinario.

Come ha esattamente rilevato in dottrina l'avvio del procedimento di accertamento dei crediti è già in talune disposizioni dell'art. 8 del D.L. 270/1999, il cui primo comma stabilisce che con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza il tribunale:

- “ d) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari su beni in possesso dell'imprenditore, un termine non inferiore a novanta giorni e non superiore a centoventi giorni dalla data dell'affissione della sentenza per la presentazione in cancelleria delle domande;*
- e) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui, nel termine di trenta giorni da quello indicato nella lettera d), si procederà all'esame dello stato passivo davanti al giudice delegato”.*

Si tratta di disposizioni che continuano a riprodurre, quasi alla lettera, i corrispondenti nn. 4 e 5 del vecchio art. 16 1. fall., e che, pertanto, devono oggi essere necessariamente coordinate con quanto disposto dai nuovi artt. 93, 1°c.

(espressamente richiamato dall'art. 53 d. lgs. 270/1999) e 16 1°c., n. 4, L.F., in forza dei quali il termine perentorio di presentazione delle domande di insinuazione (30 giorni) varia in funzione della (e si calcola a ritroso dalla) data discrezionalmente fissata dal tribunale (entro il termine massimo di 120 giorni dal deposito della sentenza, ovvero di 180 giorni in caso di particolare complessità della procedura) per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo.

Pertanto il tribunale nella sentenza che dichiara l'osservanza deve:

- fissare la data dell'udienza di verifica del passivo, che dovrà aver luogo entro 120 giorni dal deposito della sentenza: termine di 120 giorni che, verosimilmente, nella prassi sarà generalmente portato a 180 giorni, posto che le dimensioni delle imprese dichiarate insolventi implicano di per sé la presenza del requisito della "*particolare complessità della procedura*" di cui all'art. 16, 1°c. n. 4, L.F.;
- assegnare ai creditori, nonché ai terzi che vantano diritti reali o personali su beni mobili o immobili della società insolvente, il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza di verifica per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione.

Gli adempimenti successivi sono indicati nell'art. 22, (come novellato dall'art. 17 lett. a) del D.L. 18/10/2012 n. 179, convertito con modificazione nella L. 17/12/2012 n. 221 che testualmente dispone:

*“Art. 22- Avviso ai creditori per l'accertamento del passivo*

- 1. Il commissario giudiziale comunica ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali mobiliari sui beni in possesso dell'imprenditore insolvente, a mezzo posta elettronica certificata, se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di*

*posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il termine entro il quale devono trasmettergli a tale indirizzo le loro domande, nonché le disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza che riguardano l'accertamento del passivo.*

2. *I creditori e i terzi titolari di diritti sui beni sono invitati ad indicare nella domanda l'indirizzo di posta elettronica certificata ed avvertiti delle conseguenze di cui ai periodi seguenti e dell'onere di comunicarne al commissario ogni variazione. Tutte le successive comunicazioni sono effettuate dal commissario all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal creditore o dal terzo titolare di diritti sui beni. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o di mancata comunicazione della variazione, ovvero nei casi di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono mediante deposito in cancelleria. Si applica l'articolo 31-bis, terzo comma, del regio decreto, 16 marzo 1942, n. 267, sostituendo al curatore il commissario giudiziale.”*

La norma ricalca all'evidenza quanto previsto dall'art. 92 l. fall., che nella versione post riforma fa ora riferimento, quali destinatari dell'analoga comunicazione del curatore, anche ai titolari di diritti (reali o personali) su beni immobili, coerentemente con l'intervenuta estensione del rito della verifica anche a tale categorie di pretese: evidenti ragioni di coerenza logica impongono di ritenere che uguale estensione debba avere, a dispetto della lettera del citato art.22, anche la platea dei destinatari dell'avviso trasmesso dal commissario giudiziale. Per lo stesso motivo deve ritenersi che, in caso di creditori residenti all'estero l'avviso possa essere inviato all'eventuale suo rappresentante in Italia, come prevede – in caso di fallimento – l'ultimo comma dell'art. 92 l.fall.

Sotto il profilo contenutistico la comunicazione in esame deve riportare il termine entro il quale i creditori possano presentare in cancelleria domanda di insinuazione, e *“le disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza che riguardano l'accertamento del passivo”*: si tratterà quindi di indicare, quanto meno, le generalità dell'impresa dichiarata insolvente, la data della sentenza dichiarativa dell'insolvenza, il Tribunale competente presso cui le domande di insinuazione vanno presentate, e la data, ora e luogo in cui si terrà l'udienza di verifica dalla quale decorre (a ritroso) il termine perentorio di 30 giorni per la presentazione tempestiva di tali domande.

Conclusivamente, l'accertamento del passivo nella amministrazione straordinaria è governato dalle norme che regolano:

- a) la domanda di ammissione ed i suoi effetti (artt. 93-94);
- b) la formazione dello stato passivo (art. 95);
- c) la verifica dello stato passivo (artt. 96-97);
- d) i mezzi di impugnazione ordinari e straordinari (artt. 98-99);
- e) le dichiarazioni tardive dei crediti (art. 101);
- f) le domande di rivendicazione e restituzione di cose mobili o immobili (art. 103).

Nel D.Lgs. 270/99 gli altri articoli che dettano disposizioni in materia di accertamento dei crediti sono:

- l'art. 31 n. 2, secondo il quale *“l'accertamento dello stato passivo nel fallimento prosegue sulla base delle disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato d'insolvenza”*;
- l'art. 53 n. 1, secondo cui *“l'accertamento del passivo prosegue sulla base delle disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, secondo il procedimento previsto dagli articoli 93 e seguenti legge fallimentare, sostituito al curatore il commissario straordinario”*

Da queste norme si desume che:

- a) nella procedura di amministrazione straordinaria il procedimento di accertamento del passivo è unitario ed attraversa tutte e qualunque sua fase;
- b) esso è sempre quello avviato dalle già esaminate disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato d'insolvenza in tema di termini per la presentazione della domanda e di fissazione dell'adunanza di verifica dello stato passivo;
- c) iniziando nella prima fase della procedura, destinata alla valutazione della sussistenza di “*concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali*” con le modalità previste dall'art. 27 n. 2, lett. a) e b), prosegue, in base al primo impulso e secondo le stesse regole, fino al suo compimento. E ciò sia che l'impresa venga ammessa, col motivato decreto previsto dall'art. 30, alla procedura di amministrazione straordinaria, sia che, con analogo decreto, venga dichiarata fallita.

In altri termini il procedimento di accertamento del passivo è unico ed unitario e – come si evince dal termine “*prosegue*”, utilizzato nei due articoli – attraversa l'intera procedura, quali che siano le vicende che la punteggiano: amministrazione straordinaria o dichiarazione di fallimento. È unico ed unitario anche perché unica è la normativa, sia che la procedura si evolva in amministrazione straordinaria, sia che si evolva in fallimento. È precisamente la normativa contenuta negli artt. 93-103 l. fall., che disciplina l'accertamento del passivo nella procedura fallimentare ed alla quale le norme in esame rinviano.

Fra i tratti peculiari che l'accertamento del passivo assume in sedi di amministrazione straordinaria possiamo ricordare i seguenti:

- con riferimento all'attività del commissario straordinario diretta all'**esame delle domande di insinuazione** ed alla **predisposizione del progetto di stato passivo**, la giurisprudenza ha puntualizzato trattarsi di attività delegabile a terzi, stante il mancato richiamo, da parte del d. lgs. 270/99, dell'art. 32 l. fall., il quale considera non trasmissibili, in virtù del loro carattere personale, gli adempimenti di cui agli art. 89, 92, 95, e 97 (e 104 ter) l. fall., ossia gli adempimenti del curatore prodromici e connessi, (anche ed) in particolare, con la verifica tempestiva del passivo. In questo senso si è pronunciato il Tribunale di Milano, 11 gennaio 2011 (*in De Jure Giuffrè*);
- altra peculiarità meritevole di segnalazione riguarda i **crediti prededucibili**, in merito ai quali l'art. 52 d. lgs 270/99 dispone che i crediti sorti per la continuazione dell'impresa e la gestione del patrimonio del debitore devono essere soddisfatti in prededuzione a norma dell'art. 111, 1°c., n. 1, L.F..

Nella procedura di A.S. il legislatore ha quindi espressamente richiamato la normativa fallimentare limitatamente all'ordine di distribuzione delle somme, senza prendere tuttavia in considerazione altri profili riguardanti la disciplina dei crediti prededucibili, ed in particolare le modalità e l'ordine di distribuzione dell'attivo all'interno della categoria.

“*Ragioni di coerenza sistematica dettate dal rispetto della par condicio*” hanno peraltro indotto a ritenere doverosa l'applicazione, anche nella procedura di A.S., del novellato art. 111 – bis l. fall., ed in particolare dei commi 3 e 5, riguardanti – rispettivamente – il divieto di distribuire le somme ricavate dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti, ed il

rispetto dei criteri di graduazione e proporzionalità nell'eventualità di attivo insufficiente.

L'art. 53 n. 2 stabilisce infine che, ove sia ammessa all'amministrazione straordinaria una società con soci illimitatamente responsabili, si applicano altresì le disposizioni dell'art. 148 L.F.:

1. comma terzo, per il quale i creditori sociali, ammessi al passivo del fallimento sociale, si intendono ammessi (con lo stesso privilegio) al passivo delle masse dei singoli soci dichiarati falliti in estensione;
2. comma quarto, per il quale i creditori particolari dei singoli soci partecipano soltanto al fallimento dei soci loro debitori;
3. comma quinto, per il quale ciascun creditore ha diritto di contestare i crediti dei creditori con i quali concorre.

#### **6- L'accertamento del passivo nell' A.S. "speciale" (disciplinata del D.L. 23/12/2003 n. 347, certificato nella L. 18/12/2004 n. 39 : c.d. "legge Marzano"**

La disciplina dell'amministrazione straordinaria "speciale" introdotta nel 2004 è stata successivamente oggetto di plurimi interventi correttivi ed integrativi, segnati dal d.l. 3 maggio 2004, n. 119 (*"disposizioni integrative e correttive della normativa sulle grandi imprese in stato d'insolvenza"*), convertito nella legge 5 luglio 2004, n. 166; poi dal d.l. 29 novembre 2004, n. 281 (*"modifiche alla disciplina della ristrutturazione delle grandi imprese in stato d'insolvenza"*), convertito senza modifiche nella legge 28 gennaio 2005, n. 6, emanato al fine di ridurre i parametri dimensionali e, così di consentire l'applicazione della legge 39/2004 alla crisi della

Volare Airlines S.p.A.; dal d.l. 28 febbraio 2005, n. 22, convertito con modificazioni nella legge 29 aprile 2005, n. 71; dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296; dal d.l. 2 luglio 2007, n. 81 convertito con modifiche nella legge 3 agosto 2007, n. 127; ed infine dal d.l. 23 aprile 2008, n. 80 (recante “*misure urgenti per assicurare il pubblico servizio del trasporto aereo*”: c.d. “decreto Alitalia”), convertito nella legge 23 giugno 2008, n. 111, a sua volta ulteriormente modificata ed integrata.

Rispetto all’amministrazione straordinaria “comune”, disciplinata dal d. lgs. 270/99, quella “speciale” presenta quale elemento distintivo principale – oltre ai presupposti di accesso alla procedura – il diverso rapporto tra la fase giurisdizionale e la fase amministrativa, che si pone in termini completamente ribaltati rispetto all’assetto prefigurato dalla “Prodi-Bis”: nella legge 39/2004 “*l’ammissione alla procedura è disposta direttamente dal Ministro, che nomina subito il commissario straordinario; si apre ‘in parallelo’ la fase avanti il tribunale per la dichiarazione dello stato di insolvenza, con conseguente soppressione della fase ‘intermedia’; la dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza ‘consolida’ la procedura speciale che può allora avere pieno svolgimento*” (Nigro).

Nonostante i numerosi rimaneggiamenti cui è stata sottoposta, la normativa del 2004 ha conservato tuttavia immutato l’art. 4-ter, che – insieme all’art. 4-bis, co. 1-bis, 5, 6 e 7 – rappresenta la norma di riferimento in materia di accertamento del passivo, e che quindi risulta applicabile anche nell’ambito delle ulteriori specifiche procedure di amministrazione straordinaria cui, nel tempo, è stata estesa – sia pure con modificazioni – la disciplina di cui alla legge 39/2004.

Il primo comma dell’art. 4-ter della legge 39/2004 dispone infatti che, “*l’accertamento del passivo, improntato a criteri di massima celerità e speditezza, è disciplinato dall’articolo 53 del decreto legislativo n.270*”, che a sua volta richiama – come abbiamo visto in precedenza – gli artt. 93 e ss. l. fall. In virtù di questo doppio rinvio, anche nell’amministrazione straordinaria “speciale” l’accertamento del

passivo è quindi modellato in tutto e per tutto sul corrispondente procedimento vigente per il fallimento.

Ciò vale, tuttavia, per la sola ipotesi in cui la procedura non si sviluppi attraverso un concordato ai sensi dell'art. 4-bis. Qualora invece sia presentata una proposta di concordato il co. 1-bis di tale disposizione prevede che tale presentazione (o meglio, l'autorizzazione ministeriale del programma di ristrutturazione che preveda la soddisfazione dei creditori mediante un concordato ai sensi dell'art. 4-ter, co. 2) comporta l'interruzione delle operazioni di verifica del passivo, e che il commissario straordinario possa richiedere anche prima, qualora *“vi siano concrete possibilità di proporre il concordato”*, la sospensione delle attività di accertamento. In altri termini, nel caso in cui il commissario straordinario opti per la soluzione concordataria, l'esigenza diventa quella di individuare chi siano i creditori legittimati a votare sulla proposta di concordato: sicchè la verifica del passivo non ha più ragion d'essere iniziata o proseguita secondo le norme dell'amministrazione straordinaria “comune”.

Il commissario, inoltre,

- in pendenza di procedura, e fino a due anni dopo la chiusura della stessa, deve conservare tutti i messaggi inviati e ricevuti a mezzo P.E.C.;
- deve trasmettere a tutti i creditori, al rispettivo indirizzo PEC comunicato, copia:
  - del progetto di stato passivo;
  - della relazione prevista dall'art. 28 del D.Lgs 270/1999;
  - del programma autorizzato previsto dall'art. 59 del D.Lgs 270/1999;

- della relazione periodica e della relazione finale previsti dall'art. 61 del D.Lgs 270/1999;

- del bilancio finale e del conto della gestione previsti dall'art. 75 del D.Lgs 270/1999.

Anche per questa procedura vi è una estensione del regime della proposizione delle domande di insinuazione e delle osservazioni al progetto di stato passivo previsto per le procedure fallimentari<sup>16</sup>.

---

16 Con tutte le considerazioni di merito effettuate in precedenza

## F) FASE TRANSITORIA

La legge n. 221/2012, entrata in vigore il **19/12/2012**, comporta nuovi immediati adempimenti a carico dei curatori fallimentari, dei commissari giudiziali e dei liquidatori dei concordati preventivi, (nonché dei commissari delle amministrazioni straordinarie e delle liquidazioni coatte amministrative), anche con riferimento ad una parte delle procedure concorsuali già pendenti alla suddetta data.

In particolare:

- per le **Procedure fallimentari** la nuova disciplina si applica dal 19/12/2012 a tutti i nuovi fallimenti nonché a quelli già pendenti a tale data per i quali il Curatore non abbia ancora inviato ai creditori l'avviso di cui all'art. 92 L.F.;
- per le **Procedure di concordato preventivo** la nuova disciplina si applica dal 19/12/2012 ai nuovi concordati preventivi nonché a quelli già aperti a tale data per i quali il Commissario non abbia ancora effettuato la comunicazione della data dell'adunanza.

Per i fallimenti si richiama quanto scritto a pagina 10 per la comunicazione ai creditori.

Considerata l'importanza di questo adempimento, il curatore, nella prima relazione semestrale successivamente depositata, dovrà specificare se lo abbia o meno assolto.

**Si invitano comunque i curatori a provvedere il prima possibile ad inviare le comunicazioni in oggetto per evitare insorgere di gravi difficoltà in**

**prossimità della scadenza del termine del 30.6.2013, atteso che, trattandosi di un termine di legge, non potrà in ogni caso essere prorogato dal giudice.**

Per i concordati già aperti per i quali la comunicazione della data dell'adunanza sia stata già effettuata alla predetta data, la nuova disciplina si applica a partire dal 31/10/2013.

Per queste procedure il commissario deve comunicare a tutti i creditori, entro il 30/6/2013, il suo indirizzo P.E.C. richiedendo ai destinatari di comunicare il proprio entro tre mesi, avvisandoli che se non provvederanno a tale indicazione, a partire dal 31 ottobre 2013 tutte le comunicazioni ad essi destinate si perfezioneranno con il deposito dell'atto in cancelleria senza ulteriori avvisi.

La comunicazione, analogamente a quanto previsto per l'avviso ex art.171 l. fall., va effettuata all'indirizzo P.E.C. del destinatario, se conosciuto, ovvero a mezzo di raccomandata o telefax.

Considerata l'importanza di questo adempimento, tutti i commissari, via via che vi provvedono e comunque entro il termine del 15.07.2013, dovranno trasmettere in cancelleria una sintetica relazione al giudice delegato in cui attestano di aver effettuato la comunicazione a tutti i creditori. Si invitano comunque i commissari a provvedere il prima possibile ad inviare le comunicazioni per evitare l'insorgere di gravi difficoltà in prossimità della scadenza del termine del 30.6.2013, tenuto conto che, trattandosi di un termine di legge, non potrà in ogni caso essere prorogato dal giudice.

Per le liquidazioni coatte amministrative per le quali l'avviso ex art. 207 L.F. risulta essere stato già inviato alla data del 19/12/2012, la nuova disciplina si applica a partire dal 31 ottobre 2013.

Per le amministrazioni straordinarie per le quali l'avviso ex art. 22 del D.Lgs. 8 luglio 1999 n.270 risulta essere stato già inviato alla data del 19/12/2012, la nuova disciplina si applica a partire dal 31 ottobre 2013.

In ogni caso, le domande di insinuazione allo stato passivo da trattare nelle forme dell'art. 101 e dell'art. 209 della l.f. nella formulazione anteriore alla riforma del 2006 devono continuare ad essere proposte con ricorso da depositari presso la cancelleria del tribunale<sup>17</sup>.

---

17 e fino alla data del 30 giugno 2014 ai sensi dell'art 16 bis della L.221/2012

## PARTE SECONDA

### **G) ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI**

Nel proseguo dell'elaborato le istruzioni impartite al curatore sono da intendersi rivolte anche ai commissari e liquidatori di tutte le procedure consorsuali, per quanto compatibili.

#### **1) Comunicazione dell'avviso ex art. 92 l.f. ai creditori (ed ai terzi titolari di diritti sui beni) (e dell'avv. ex art. 171 l.f. - 207 l.f. ed ex art. 22 D.lgs 270/99)**

Il curatore deve preliminarmente consultare il Registro delle imprese ([www.registroimprese.it/iscrizione-pec-pratica-semplificata-#page=page-1](http://www.registroimprese.it/iscrizione-pec-pratica-semplificata-#page=page-1)) (e in futuro, quando sarà operativo, l'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Imprese e dei Professionisti) per ciascun creditore o terzo titolare di diritti, al fine di acquisire, se non già conosciuto, l'indirizzo P.E.C. ivi iscritto<sup>18</sup>. Solo nel caso in cui non risulti l'iscrizione dell'indirizzo P.E.C. nel Registro o nell'Indice il curatore può procedere alla comunicazione dell'avviso a mezzo posta raccomandata o fax.

#### **2) Contenuto dell'avviso ex art. 92 L.F.**

L'avviso deve rendere pienamente edotti i destinatari delle novità introdotte in ordine alle modalità di presentazione delle domande e delle osservazioni nonché un'informativa specifica, per evidenziare che:

---

<sup>18</sup> Preso atto che l'art. 6bis del C.A.D. al secondo comma prevede: “L'Indice nazionale di cui al comma 1 è realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di quanto previsto dall'[articolo 16](#) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2” ove gli indirizzi PEC siano consultabili a prescindere dall'istituzione del predetto indice nazionale, la comunicazione può essere effettuata presso tale indirizzo.

- la domanda **può essere trasmessa esclusivamente mediante trasmissione telematica all'indirizzo di posta certificata** del Curatore (ovviamente comunicato con l'avviso) **esclusivamente da indirizzo di posta certificata** di cui può essere titolare la parte che propone la domanda, ma anche un altro soggetto, come ad esempio un professionista a un'associazione di categoria;
- **le domande in formato cartaceo, depositate e inviate a mezzo posta alla cancelleria o al Curatore e le domande inviate con modalità telematica direttamente alla cancelleria, sono irricevibili e pertanto non saranno esaminate;** (si ribadisce che il Curatore non può accettare domande cartacee non avendo alcun potere certificativo in ordine alla provenienza ed alla data);
- nelle domande deve essere sempre indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale chi propone la domanda intende ricevere la comunicazione dell'integrale progetto di stato passivo e dello stato passivo esecutivo e tutte le successive comunicazioni del curatore fallimentare;
- se nella domanda non verrà indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata, o se la consegna dei messaggi non risulterà possibile per causa imputabile al destinatari, la comunicazione avverrà esclusivamente mediante deposito di copia dell'atto presso la cancelleria, senza ulteriori avvisi;
- nel corso della procedura, è onere di chi intenda indicare un diverso indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale ricevere le successive comunicazioni, comunicare nuovo indirizzo con messaggio inviato all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore.

A pagina 4 del presente provvedimento è stata riportata la comunicazione ex art. 92 l.f. avente contenuto minimo a cui dovranno attenersi i curatori.

E' facoltà degli stessi integrare l'avviso con le ulteriori indicazioni che essi riterranno opportuno comunicare ai creditori.

**3) Presentazione di domanda di ammissione con ricorso in formato cartaceo o con modalità telematica alla cancelleria o in formato cartaceo presso lo studio del curatore.**

Si richiama in proposito quanto scritto a pagina 15 e seguenti.

Tuttavia, si ritiene opportuno - nella prospettiva della più funzionale collaborazione tra le parti del processo – che, quanto alle domande pervenute in cancelleria, il cancelliere, senza operare alcuna registrazione nel SIECIC, **le stesse saranno inserite negli appositi schedari dei rispettivi curatori, i quali non potranno in ogni caso tenerne conto nella redazione del progetto di stato passivo, ma provvederanno ad inviare ai soggetti che le hanno presentate una comunicazione** (con relativa spesa a carico della procedura) avvisandoli che dovranno presentare un ricorso con le modalità indicate all'articolo 93 della legge fallimentare e che essi potranno ritirare, a tal fine, i documenti già inviati, presso lo studio dello stesso curatore. Analoga comunicazione il curatore effettuerà in caso d'invio del ricorso presso il suo studio in formato cartaceo oppure nel caso di invio telematico ma non tramite la posta elettronica certificata.

**4) Progetto di stato passivo (nuovo art. 95 L.F.)**

Il curatore, non oltre 15 giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo, deve depositare nella cancelleria del tribunale il **progetto di stato passivo, corredato dalle relative domande.**

Nonostante l'utilizzo del verbo "depositare", si ritiene debba trattarsi della trasmissione con modalità telematica. Pertanto, il deposito andrà effettuato telematicamente seguendo le regole di interoperabilità del SIECIC dove è attivo il PCT.

In considerazione del fatto che attualmente il sistema SIECIC non è accessibile ai creditori e che l'esame della documentazione da parte del giudice direttamente nel SIECIC risulta difficilmente compatibile con la tempistica delle udienze di verifica dei crediti e per consentire a tutti i creditori di esercitare il diritto di esame della totalità delle domande e dei relativi documenti, ed al giudice delegato, in sede di verifica di esaminare i documenti prodotti (evitando dispendiose operazioni di stampa) **autorevole dottrina (BOZZA) ha proposto, come soluzione più funzionale,<sup>19</sup> quella del caricamento delle domande e dei documenti nell'area riservata del sito web del Tribunale di competenza che, per il Tribunale di Novara è la piattaforma [www.procedure.it](http://www.procedure.it). Il caricamento dovrà essere contestuale alla trasmissione del progetto di stato passivo alla cancelleria.** Inoltre, è assolutamente necessario che l'invio del progetto di stato passivo sia preceduto dalla compilazione dell'ELENCO CREDITORI INSINUATI.

Tale "deposito" si rende necessario per garantire il rispetto del disposto dell'art. 95 co. 3 l.f., che consente al giudice delegato di procedere all'esame dello stato passivo ed alla decisione su ciascuna domanda "anche in assenza delle parti".

In ogni caso il curatore dovrà assicurare che **il giorno dell'udienza** il G.D. disponga sia del progetto di stato passivo, che di tutte le domande e relativi documenti, tanto in formato telematico *on-line*, per il tramite della piattaforma

---

19 Da IL CASO.it doc.n.228/2012 p.23 "le Novità telematiche del decreto sviluppo" di Giuseppe Bozza: "...omississ... , il secondo comma dell'art. 95 non fa riferimento alla documentazione pervenuta a corredo delle domande di partecipazione al passivo, per cui ritengo che la stessa non debba essere depositata in cancelleria con le stesse forme del progetto di stato passivo e della documentazione. **Né da questo silenzio può trarsi la deduzione che tale materiale debba essere depositato in forma cartacea in cancelleria perchè la ratio della nuova disciplina è quella di tendere verso la informatizzazione dei rapporti e la dematerializzazione dei fascicoli;** finalità che verrebbero tradite ove si addossasse al curatore il compito immane di trasformare in cartacea la documentazione ricevuta in via digitale per depositarla in cancelleria.

[www.procedure.it](http://www.procedure.it), quanto su **supporti di memoria esterni** (cd/dvd)<sup>20</sup>, per ovviare ad eventuali difficoltà operative o disservizi della rete internet locale.

Sempre non oltre 15 giorni prima dell'udienza il curatore deve **trasmettere il progetto di stato passivo** ai creditori e ai titolari di diritti sui beni del fallito, **all'indirizzo di p.e.c.** da essi indicato in domanda.

All'atto della trasmissione del progetto di stato passivo, il curatore avvertirà i creditori e i titolari di diritti sui beni del fallito che possono esaminare il progetto e presentare all'indirizzo di p.e.c. del curatore, **con le stesse modalità utilizzate per l'invio della domanda, osservazioni scritte e documenti integrativi, fino a 5 giorni prima dell'udienza.**

Contestualmente, ove per errore non vi abbia già provveduto con l'avviso ex art. 92 L.F., il curatore invierà ad essi le credenziali (**username e password**) generate dal sistema informativo [www.procedure.it](http://www.procedure.it) per l'accesso all'area loro riservata e la consultazione di tutti gli atti ostensibili, comprese le domande degli altri creditori e relativi documenti allegati.

Poiché per i creditori e i terzi titolari di diritti sui beni che non abbiano comunicato il loro indirizzo di p.e.c. la comunicazione del progetto di stato passivo avviene mediante deposito in cancelleria (ex art. 31-bis l.f.), il curatore dovrà depositare **presso la cancelleria** fallimentare del tribunale **un'unica copia cartacea del progetto di stato passivo** unitamente all'**elenco dei destinatari** di tale forma (residuale/eccezionale) di comunicazione, ai quali (soli) la cancelleria potrà consentire di prenderne visione ed estrarre copia nelle forme di rito.

---

20 Vedasi punto T - VADEMECUM MODALITÀ OPERATIVE: DEPOSITO CD/DVD

## PARTE TERZA

### H) VADEMECUM PER IL DEPOSITO TELEMATICO DI ATTI

L'avvio del processo civile telematico e le recentissime novità legislative in esame hanno e stanno comportando un radicale ripensamento delle tradizionali forme organizzative sino ad oggi adottate dalle cancellerie dei tribunali ed in particolare di quelle delle sezioni fallimentari.

Si sono evidenziate le seguenti criticità:

- ✦ costante **diminuzione del personale amministrativo** assegnato alla sezione, con la conseguente perdita, non solo di energie umane, ma anche di significative esperienze professionali;
- ✦ costante **aumento del carico di lavoro** originato sia dalla diffusione di “nuove procedure concorsuali” sia dal crescente numero di imprese in crisi dovuto alla particolare congiuntura economica;
- ✦ considerevole **incremento degli accessi agli uffici** dovuto, oltre che all'aumento del carico di lavoro anche nell'aumento di incombenti posti a carico del curatore fallimentare e degli organi ad esso equiparabili;
- ✦ **stratificazione di numerosi interventi normativi** che hanno inciso, non solo sul livello di complessità delle procedure, ma anche sull'organizzazione del lavoro giudiziario;
- ✦ graduale **passaggio da una visione prevalentemente liquidatorio-conservativa** delle procedure concorsuali ad un modello di **gestione** della crisi di impresa con il conseguente aumento della necessità di adeguati strumenti conoscitivi sullo stato del procedimento;

- ⤴ **estensione delle competenze** della sezione con l'assegnazione delle materie delle liquidazioni coatte amministrative e delle procedure individuali di composizione delle crisi;
- ⤴ la **crescente richiesta** da parte del “sistema Paese” di dati statistici di qualità idonei a descrivere la situazione economica del territorio.

Occorre quindi stabilire dei comportamenti uniformi da parte dei soggetti<sup>21</sup> che, direttamente o indirettamente, interagiscono con la cancelleria del tribunale anche con strumenti nuovi di dialogo al fine di assecondare le esigenze richieste dai nuovi programmi informatici ministeriali nonché di sfruttare al massimo i benefici connessi all'informatizzazione dei fascicoli ed alla comunicazione elettronica (P.E.C.).

Per questo motivo, qui di seguito vengono descritti i comportamenti a cui uniformarsi per garantire flussi operativi più fluidi ed una maggiore efficienza ed efficacia al processo civile telematico.

Infine, richiamate le motivazioni suesposte, di seguito si puntualizzano altresì tre disposizioni comportamentali la cui attuazione da subito può portare benefici alla cancelleria fallimentare:

- ⤴ Vendite immobiliari: salvo casi di particolare delicatezza ed opportunità, è vivamente consigliato ai curatori (liquidatori, etc) di procedere direttamente alle vendite immobiliari ai sensi dell'art. 107 l.f. ;
- ⤴ PCT: il deposito telematico in cancelleria degli atti viene esteso **a far data dal 2 maggio 2013** a tutti i fallimenti, anche vecchio rito, per quanto compatibili<sup>22</sup>;
- ⤴ Accesso sportello di cancelleria: sarà firmato un accordo tra l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, l'Ordine degli Avvocati ed il

---

21 Curatori, commissari, liquidatori, creditori, periti, ecc ecc

22 In base a quanto previsto all'art. 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 introdotto dalla Legge di stabilità 2013, a decorrere dal 30 giugno 2014 nelle procedure concorsuali il deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario deve avvenire ESCLUSIVAMENTE con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

Tribunale al fine di regolamentare l'orario di accesso alla cancelleria da parte dei propri iscritti, fermo restando l'orario di apertura degli uffici del tribunale per il pubblico cittadino.

## **I) REDAZIONE ATTI**

L'atto può essere preparato con qualsiasi elaboratore di testi (word, libreoffice, openoffice, ecc.) e convertito in formato pdf con apposita stampante pdf (pdf creator o equivalente).

Non è consentito stampare l'atto, scansionarlo e allegarlo come PDF IMMAGINE (cfr. art. 52 Regole Tecniche PCT – D.M. 17.7.2008)

In fase di redazione della busta si raccomanda di fare molta attenzione al file che si allega. Controllare che si tratti effettivamente dell'atto che si vuole inviare e che sia un PDF riportante il testo dell'atto e non altro.

ALLEGATI: Se con l'atto si producono allegati, questi devono essere analiticamente indicati in calce all'atto medesimo con numero e descrizione del documento medesimo. Si raccomanda di verificare con attenzione che il numero dell'allegato (indicato in calce all'atto) sia uguale al nome del *file* che contiene l'allegato medesimo (in altre parole il *file* denominato "ALL01.pdf" deve contenere l'allegato indicato nell'atto col numero 1 e così per tutta la numerazione).

Ad ogni atto (ad esempio istanza, informativa, semestrale, etc etc) depositato telematicamente (ed anche in caso di eccezionale deposito cartaceo) **in alto a sinistra** del foglio (in stampatello maiuscolo grassetto dimensioni carattere 16) deve essere chiaramente indicato, per ogni distinta procedura concorsuale, il

**numero progressivo dell'atto** senza indicazione dell'anno, nonché il numero di RG, il nominativo del Giudice Delegato e quello del curatore ed il tipo di atto (ad es **ATTO N.001 – RG 1/2013 – GD Dott.\_\_\_\_\_ - curatore - tipo Atto**). La numerazione progressiva si riferisce a ciascuna procedura concorsuale (il contatore non si azzerà all'inizio di ogni anno solare).

Si segnala che per “tipo atto” si intende l'oggetto dello stesso. E' opportuno ricordare che tale riquadro non dovrà essere compilato per il deposito dell'elenco insinuazioni.

**Il modello dovrà avere la seguente formattazione:**

<b>ATTO N.:</b>
<b>RG N.:</b>
<b>G.D. N.:</b>
<b>Curatore:</b>
<b>Tipo atto:</b>

Nella predisposizione dell'invio dell'atto, occorre fare molta attenzione ad individuare correttamente nel programma gestionale (console PCT) la tipologia di atto che si sta depositando.

Nell'elenco atti depositabili telematicamente per le procedure concorsuali pubblicato sul sito internet del Ministero della Giustizia, vi sono le seguenti tipologie:

- Elenco insinuazioni e progetto stato passivo
- Rendiconto del curatore
- Piano di riparto
- Verbale di inventario (beni inventariati e beni esclusi)
- Relazione iniziale ex art. 33 l. fall.
- Relazione periodica ex art. 33 l. fall.

- Istanza di vendita e programma di liquidazione
- Atto non codificato (per tutto il resto)

Quindi, il sistema SIECIC prevede il deposito di due tipologie di atti: atto non codificato e atti codificati come da elencazione di cui sopra. Questi ultimi richiedono di includere nel deposito telematico un particolare file in formato .xml che dovrà rispettare i tracciati record ministeriali.

**Dal 01.01.2013 è obbligatorio depositare la documentazione in formato XML per elenco insinuazioni e progetto di stato passivo nonché verbale di inventario.**

**A partire dal 02/05/2013 anche le relazioni ex art. 33 commi 1 e 5 L. F. ed il programma di liquidazione ex art. 104 ter L. F. devono essere depositate con accluso il file in formato XML specifico. Soltanto per i fallimenti dichiarati anteriormente all'1.1.2013 per il solo programma di liquidazione dovrà essere accluso il file XML generico.**

Per gli ulteriori documenti elencati in precedenza l'allegazione del formato xml sarà progressivamente introdotta in tempi successivi.

## PARTE QUARTA

### **J) BOZZE DEI DECRETI RELATIVI ALLE ISTANZE DEPOSITATE A MEZZO PCT**

L'eventuale predisposizione di bozze di decreti e/o provvedimenti riferiti ad istanze depositate a mezzo PCT comporta **tassativamente** la necessità di **inviare all'indirizzo di posta elettronica del Giudice Delegato tali bozze soltanto successivamente all'avvenuta accettazione dell'istanza da parte della cancelleria** (occorre pertanto attendere l'e-mail a mezzo PEC che, successivamente ai controlli automatici, attesta l'avvenuta accettazione dell'atto da parte della cancelleria<sup>23</sup>: tale circostanza – per coloro che si avvalgono della piattaforma informatica del Tribunale di Novara – è altresì verificabile dal segnale di colore verde nella sezione “Gestione procedure” → “PCT” → “Esito Depositi”). Sulla bozza dei decreti dovrà essere riportato, in alto a sinistra, riquadro con i riferimenti della procedura, come da modello seguente (grassetto, dimensioni carattere 16):

<b>RIFERIMENTO ATTO CURATORE N.:</b> <b>R.G. N.:</b> <b>G.D.:</b> <b>Curatore:</b> <b>Tipo Atto:</b>
--

### **K) REDAZIONE DELLA BUSTA DI TRASMISSIONE E TRASMISSIONE DEI DOCUMENTI**

---

<sup>23</sup> Così come previsto dall'art. 14 del Provvedimento del Ministro della Giustizia del 18 luglio 2011 a titolo: “Specifiche tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione” in attuazione dell'art.13 del Decreto del Ministro della Giustizia del 21 febbraio 2011.

Il programma (redattore atti) richiederà i dati della causa nella quale si vuole depositare l'atto (Tribunale, numero di ruolo, ecc.) nonché la tipologia di atto da depositare ed infine i documenti che si intendono allegare.

Vi sono console PCT che, una volta inserita l'anagrafica, predispongono automaticamente i campi precedenti.

Nel momento in cui il redattore atti chiede di “generare” la busta occorre “firmare digitalmente” l'atto seguendo le istruzioni del programma.

Si descrivono qui di seguito le varie **FASI DEI MESSAGGI ELETTRONICI** che vengono prodotti dal sistema del Ministero della Giustizia una volta effettuato l'invio della busta telematica così come descritto all'art.14 del Provvedimento del Ministro della Giustizia del 18 luglio 2011 a titolo: “Specifiche tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione” ed aventi ad oggetto:

- 1) “ACCETTAZIONE: .....”: è la prima fase della trasmissione; il gestore della PEC comunica di aver accettato il messaggio e di averlo inoltrato all'ufficio giudiziario destinatario;
- 2) “CONSEGNA: .....” : è il secondo messaggio automatico che certifica di aver consegnato la busta telematica nella casella di destinazione del sistema dei servizi telematici del Ministero di Giustizia:
- 3) “POSTA CERTIFICATA: ESITO CONTROLLI AUTOMATICI .....” : in questa terza fase, sempre automaticamente, il gestore dei servizi telematici effettua un controllo formale sulla busta telematica. La codifica puntuale degli eventuali errori riscontrati è pubblicata e aggiornata nell'area pubblica del portale dei servizi telematici del Ministero di giustizia (<http://pst.giustizia.it/PST/it/homepage.wp>);

4) “POSTA CERTIFICATA: ACCETTAZIONE .....” : quest'ultimo messaggio è inviato dal gestore dei servizi telematici quando la cancelleria ha accettato il deposito della busta telematica contenente l'atto trasmesso dal curatore.

**NB: solo quest'ultimo messaggio vale quale ricevuta di deposito in cancelleria dell'istanza/atto trasmesso.** Soprattutto in questa prima fase di utilizzo del PCT si richiama all'attenzione del curatore di fare molta attenzione sulle fasi automatiche (punti 1 – 2 – 3) e manuali (punto 4) appena descritte.

Sempre al fine di una migliore organizzazione della propria casella di posta elettronica certificata (alla quale perverranno i messaggi di cui a i punti precedenti) si consiglia di creare delle “regole di posta elettronica” mediante le quali ordinare in sottocartelle i vari messaggi ricevuti in modo da rendere più facile ed efficiente la ricerca successiva dei messaggi ricevuti che, col passare del tempo, continueranno ad aumentare di numero.

#### **L) ALLEGATI (c.d. ALLEGATI SEMPLICI)**

I documenti devono essere allegati nello stesso ordine con cui sono elencati in calce all'atto ed avere la corrispondenza di numeri come sopra indicato al punto 1).

Se trattasi di documentazione integrativa a precedente già depositata la numerazione dovrà proseguire tenendo conto degli allegati già prodotti (se con i precedenti atti sono già stati prodotti n.03 allegati, nell'atto la documentazione dovrà partire dal n.04).

I *files* contenenti i documenti devono essere denominati solo col numero del documento (ALL01, ALL02, ecc.)

Gli allegati all'atto devono essere necessariamente in uno dei formati ammessi dalle regole tecniche PCT e cioè:

- i documenti informatici allegati devono essere privi di elementi attivi (tra cui macro e campi variabili) ed avere i seguenti formati: pdf, rtf, txt, jpg, gif, tiff, xml.
- è consentito l'utilizzo dei formati compressi *zip* purché contenente i *file* nei formati previsti dal comma precedente.

E' consentito raggruppare più allegati cartacei in unico *file* se essi sono di tipo omogeneo e se nel testo dell'atto la produzione è indicata come unica.

Ad es. se si sceglie di scansionare assieme tutte le fatture, in calce all'atto occorrerà indicare come documento prodotto: ALL01) Fatture; il *file* dovrà essere nominato ALL01.

Il nome del *file* allegato NON può contenere caratteri speciali (ad esempio: lettere accentate, apostrofi, altri simboli: !"£&%/?+\*) e non deve lasciare spazi nella denominazione (es. ALL01).

## **M)PREDISPOSIZIONE ED INVIO DELLA BUSTA**

La busta da inviare telematicamente al PDA NON può avere un peso superiore a 30 MB<sup>24</sup>.

(ATTENZIONE: l'operazione di invio della busta, richiesta dalla normativa, comporta quasi un raddoppio delle dimensioni della busta (ricorso + allegati).

---

<sup>24</sup> Art. 14 punto n.3 del Provvedimento del Ministro della Giustizia del 18 luglio 2011

Si consiglia, pertanto, di rimanere nel limite di 10-15 MB complessivi.

**N) INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (ex art 92 1c. n.4 L.F.) e Comunicazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata al Registro Imprese (ex art. 1, comma 19 della legge n. 228/2012)**

Per quanto riguarda l'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, commissario giudiziale, commissario liquidatore e commissario giudiziale ex D.Lgs 270/1999 che sarà utilizzato durante la procedura concorsuale - i cui messaggi dovranno essere conservati per i due anni successivi alla chiusura della procedura stessa – e che dovrà essere depositato al Registro Imprese competente entro 10 gg dalla nomina, si consiglia:

- per le procedure di modestissima entità l'utilizzo di una unica casella di PEC per tutte le procedure della medesima tipologia (opzione comunque residuale);
- per le altre procedure l'utilizzo di una casella di Posta Elettronica Certificata *ad hoc* per ogni singola procedura concorsuale in modo da rendere più agevole la gestione informatizzata di tutti gli adempimenti connessi. A tal proposito il gestore del sito internet del Tribunale<sup>25</sup> è in grado di fornire al curatore in tempi quasi immediati una casella di posta elettronica certificata per ciascuna nuova procedura concorsuale a costi modesti.
- l'indirizzo P.E.C. internet della procedura dovrà avere la seguente sintassi

***nof+RGdella procedura+anno@dominiopec.it***<sup>26</sup>

ad esempio la procedura avente RG di numero 14 dell'anno 2013 con pec rilasciata dal gestore del sito internet del tribunale, sarà così composta:

---

25 Aste Giudiziarie Inlinea SpA reperibile ai seguenti recapiti: mail [info@procedure.it](mailto:info@procedure.it), tel. 0586.20141

26 La sintassi per le altre procedure concorsuali è la seguente:

**nocp+RGdella procedura+anno@dominiopec.it** per concordati preventivi;

**nolc+RGdella procedura+anno@dominiopec.it** per liquidazioni coatte amm.ve;

**noas+RGdella procedura+anno@dominiopec.it** per amm.ni straordinarie

Al seguente link troverete le istruzioni diramate dal Registro Imprese di Milano per la comunicazione del proprio indirizzo PEC:  
[http://www.mi.camcom.it/c/document\\_library/get\\_file?uuid=76b37197-6101-4a25-80a5-d18187ed76a8&groupId=10157](http://www.mi.camcom.it/c/document_library/get_file?uuid=76b37197-6101-4a25-80a5-d18187ed76a8&groupId=10157)

Nel caso vengano nominati più commissari o più liquidatori l'indirizzo dovrà comunque essere **unico**.

## **O) CONSERVAZIONE MESSAGGI DI POSTA ELETTRONICA INVIATI E RICEVUTI**

Ai sensi del nuovo art 31-bis della l.f. il curatore è tenuto a conservare tutti i messaggi inviati e ricevuti a mezzo posta elettronica certificata per l'intera durata della procedura e per i due anni successivi alla chiusura della stessa.

E' fondamentale che l'archiviazione sia effettuata in modo rigoroso e con modalità che consentano facilmente la ricerca di ciascuna comunicazione – anche con l'eventuale ausilio delle specifiche funzioni previste nei gestionali in dotazione dei professionisti<sup>27</sup>.

Poiché le caselle di posta elettronica certificata normalmente hanno una capienza limitata<sup>28</sup> è opportuno che il curatore (commissario, liquidatore ecc.ecc.) proceda all'archiviazione dei messaggi su un diverso supporto ponendo in essere tutte le opportune cautele (ivi comprese le normali procedure di backup periodico dei

---

<sup>27</sup> Vds procedure.it

<sup>28</sup> La capacità di spazio disco utilizzabile dipende da ciascun fornitore del servizio di posta elettronica certificata

dati<sup>29</sup>) al fine di garantire il salvataggio e recupero di tutte le domande di insinuazione ricevute.

Al termine della procedura (ovvero nel caso di cessazione dell'incarico prima della definizione della procedura), il curatore (o, comunque, il soggetto tenuto ad attivare la PEC) dovrà, in ogni caso, depositare in cancelleria su uno o più supporti non riscrivibili (CD / DVD) la copia di tutti i messaggi PEC ricevuti ed inviati dalla casella del fallimento (concordato prev., ecc.).

Sul supporto dovrà, inoltre, essere anche caricato un file in PDF, firmato digitalmente dal curatore (o, comunque, dal soggetto tenuto ad attivare la PEC), contenente l'**attestazione** che tutto il contenuto del supporto è costituito dai messaggi di posta elettronica certificata inviati e ricevuti dall'indirizzo PEC intestato alla procedura.

Da evidenziare che il deposito del CD/DVD presso il tribunale non costituisce adempimento all'obbligo di conservazione dei messaggi PEC ricevuti imposto dall'art. 31 bis 3° comma L.F.

In ogni caso, **immediatamente dopo l'attivazione dell'indirizzo PEC** della procedura, ed al fine di consentire il recupero delle informazioni archiviate sul server del gestore di posta elettronica certificata, di amministrare la casella di posta, ovvero di recuperare i messaggi pervenuti, il curatore (o, comunque, il soggetto tenuto ad attivare la PEC), dovrà depositare presso la cancelleria, **in busta chiusa e sigillata**, una dichiarazione da cui risultino le credenziali di accesso per la consultazione e l'amministrazione della casella di posta elettronica certificata della procedura nonché le eventuali credenziali di accesso per il recupero dei messaggi eventualmente archiviati su supporti diversi da quelli del

---

<sup>29</sup> In tal senso D.Lgs 196/2003 (codice privacy) allegato B - Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza (artt. da 33 a 36 del richiamato codice)

gestore di posta elettronica certificata. Nella medesima busta dovranno inoltre essere indicate le modalità ed il luogo di conservazione dei messaggi PEC ricevuti ed estratti dal server.

Nella busta dovrà essere inserito un espresso atto di autorizzazione al Tribunale all'utilizzo delle credenziali trasmesse ed all'estrazione di copia dei messaggi pervenuti, inviati o archiviati.

La busta, che la cancelleria provvederà a custodire con le dovute cautele in luogo sicuro e distinto dal fascicolo della procedura, sarà aperta, su autorizzazione del Tribunale, solo nel caso di legittimo impedimento del curatore, di sua temporanea o permanente impossibilità di assolvere alle funzioni proprie dell'ufficio o in ogni caso di obbiettiva necessità.

La busta dovrà riportare all'esterno esclusivamente:

- il Nome e Cognome del titolare della PEC;
- il numero di R.G. della procedura;
- l'indirizzo PEC cui la busta fa riferimento;
- la dicitura "credenziali d'accesso".

Il curatore (o, comunque, il soggetto tenuto ad attivare la PEC) dovrà impegnarsi a comunicare con le medesime modalità le eventuali variazioni delle credenziali di accesso.

Qualora il curatore (o, comunque, il soggetto tenuto ad attivare la PEC) non adempia all'obbligo imposto le eventuali spese necessarie ad acquisire i dati relativi alla procedura saranno poste a suo carico.

Si pone l'attenzione sul fatto che **non** costituisce adempimento all'obbligo imposto dalla legge dell'art. 31bis ultimo paragrafo L.F. la conservazione della copia cartacea dei messaggi di posta elettronica certificata della procedura.

Al fine di dare adempimento alla predetta norma, quindi, deve essere necessariamente conservato l'**originale**<sup>30</sup> del messaggio di posta elettronica certificata inviato o ricevuto.

**La mancata conservazione degli originali dei messaggi di posta elettronica certificata sarà considerata condotta valutabile al fine della revoca dell'incarico.**

#### **P) DEPOSITO RELAZIONI EX ART 33 1°c e 5°c L.F.**

Le relazioni ex art. 33 1°c. e 5°c l.f., dovranno essere depositate utilizzando il file xml specifico generato con la codifica rispettivamente “Relazione sulle cause del dissesto” e “Relazione periodica” .

#### **Q) DEPOSITO PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE**

Per i fallimenti dichiarati a partire dall'anno 2013 tale atto deve essere depositato allegando il file xml specifico relativo alla codifica “programma di liquidazione”.

Per i soli fallimenti dichiarati anteriormente all'anno 2013 dovrà essere invece accluso il file xml generico.

#### **R) DEPOSITO INVENTARIO**

---

<sup>30</sup> digitale

Per il deposito dell'inventario, in assenza di valutazione dei beni, occorre utilizzare il file xml generico, accludendo il file pdf contenente l'inventario redatto.

Successivamente all'acquisizione dei valori di stima occorrerà procedere al deposito di file pdf contenente l'elencazione dei beni ed il loro valore, nonché l'informativa che si tratta di integrazione dell'inventario (per coloro che si avvalgono della piattaforma informatica del Tribunale di Novara tale file è agevolmente estraibile dalla funzione "Gestione procedure" → "Inventario" → "Elenco beni" → "Stampa verbale": il file così ottenuto contiene una tabella con l'elencazione dei beni e la relativa valorizzazione che sarà possibile copiare in nuovo file per creare l'atto/istanza da depositare), e di file xml specifico, generato utilizzando la codifica "inventario".

A coloro che si avvalgono della piattaforma informatica del Tribunale di Novara si rammenta che la descrizione e la valorizzazione dei beni acquisiti all'attivo del fallimento può essere importata utilizzando la funzione presente in "Gestione procedure" → "Inventario" → "Elenco beni" → "Importa da excel".

Schematicamente, quindi, il deposito dell'inventario può essere suddiviso in n.4 fasi:

1- deposito atto generico: in questa fase non si è ancora valorizzato nulla e pertanto si trasmette il file .pdf contente solo l'elencazione dei beni inventariati;

2- perizia: valorizzazione dei beni e compilazione

3- compilazione del file .xls<sup>31</sup>

4- invio inventario: trasmissione dell'inventario in formato xml a seguito di importazione del predetto file .xls come evidenziato in precedenza.

#### **S) NOMINA LEGALI, CONSULENTI, PERITI E LORO GIURAMENTO**

Subito dopo la nomina di legali, periti e consulenti occorre depositare un'informativa contenente la data della nomina, l'oggetto dell'incarico ed il nominativo del soggetto cui è stato conferito l'incarico.

Le istanze di liquidazione di tali soggetti e le perizie dagli stessi predisposte dovranno, inoltre, tassativamente contenere la data della nomina in modo che, anche nel caso di più incarichi, sia agevole abbinarle alla nomina a suo tempo conferita.

Si rammenta la necessità di far giurare i periti innanzi al Giudice Delegato: il relativo verbale dovrà essere depositato allegando il file xml generico.

#### **T) MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE COMUNICAZIONI PRESSO LA CANCELLERIA EX ART. 31 BIS L.F.**

In attesa che il ministero adegui la piattaforma SIECIC, le comunicazioni di cui al 2°co. dell'art. 31bis l.f. dovranno essere trasmesse in cancelleria come atto generico a cui dovrà essere allegato l'atto o il provvedimento da comunicare.

L'atto generico dovrà riportare il seguente contenuto:

---

<sup>31</sup> occorre utilizzare il modello di file .xls già in uso ai periti e recuperabile all'interno dell'area riservata di procedure.it

---

*COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 31BIS L.F.*

*DESTINATARIO: nome-cognome ovvero denominazione o ragione sociale*

*ATTO: breve descrizione dell'oggetto della comunicazione*

*Il sottoscritto curatore preso atto che non è risultata possibile la comunicazione dell'atto in epigrafe indicato alla PEC del su indicato destinatario, visto l'art. 31bis l.f., procede alla sua comunicazione presso la cancelleria.*

*Data.....*

---

**Dovrà essere effettuato UN UNICO invio contenente, oltre all'atto/provvedimento da comunicare, anche l'elenco dei nominativi dei destinatari (creditori) della comunicazione stessa.**

**U) DEPOSITO CD/DVD contenente le domande di insinuazione allo stato passivo**

Al fine di consentire al giudice delegato in puntuale esame delle domande pervenute il curatore (ovvero il soggetto destinatario degli atti in questione), **il giorno successivo al deposito (telematico) del progetto di stato passivo**, dovrà provvedere a depositare presso la cancelleria del tribunale un DVD (o anche CD) non riscrivibile contenente tutte le insinuazioni allo stato passivo a lui pervenute, i documenti ad esse allegati e le eventuali integrazioni documentali pervenute.

Il “Volume” del DVD (CD)<sup>32</sup> dovrà essere nominato secondo la seguente sintassi:

**Istanze\_fallimento\_aaaa\_nnnn<sup>33</sup>**

---

<sup>32</sup> cioè il nome assegnato al DVD

<sup>33</sup> aaaa= anno ruolo (es: 2013); nnnn= numero di ruolo generale (es: 0004)

Il DVD dovrà essere organizzato in cartelle ed ogni cartella dovrà avere il numero corrispondente all'istanza di insinuazione o di rivendica cui si riferisce<sup>34</sup>. **Il numero assegnato all'istanza dovrà essere NECESSARIAMENTE coincidente con quello riportato nel progetto di stato passivo.**

Nella cartella principale (root) dovranno essere archiviati **unicamente** i seguenti quattro file:

Un file pdf **firmato digitalmente** dal curatore contenente l'attestazione che *“il contenuto del supporto è stato estratto esclusivamente dai messaggi PEC pervenuti al curatore all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al registro delle imprese”*. Tale file dovrà essere nominato **“attestazione”**;

Un file pdf **firmato digitalmente** dal curatore contenente l'**indice** del contenuto del DVD con l'indicazione per ogni cartella di tutti i files in essa contenuti.

Un file pdf - non firmato digitalmente – avente il medesimo contenuto dell'attestazione;

Un file pdf - non firmato digitalmente – avente il medesimo contenuto dell'indice<sup>35</sup>.

Per quanto riguarda il deposito delle eventuali osservazioni, integrazioni documentali e delle deduzioni ulteriori del curatore, pur in difetto di espressa previsione di legge appare evidente che anche tali documenti debbano essere trasmessi al giudice delegato al più tardi all'udienza di verifica dello stato passivo.

È quindi, necessario procedere al deposito di un ulteriore DVD (CD) aggiornato anche con tali ulteriori elementi.

---

34 Ad es: 001-insinuazione-CCIAA; 002-insinuazione-Equitatia; etc etc

35 In pratica sono i due files sui quali si è proceduto ad apporre la firma digitale

I file contenenti le osservazioni e le eventuali integrazioni documentali dovranno essere archiviati in cartelle nominate con lo stesso numero dell'insinuazione/rivendica a cui si riferiscono<sup>36</sup>.

**ATTENZIONE.** Le sole controdeduzioni del curatore dovranno essere anche depositate telematicamente (prima dell'udienza di verifica dello stato passivo) nel rispetto delle regole tecniche per il processo telematico<sup>37</sup>.

## **V) COME INDICARE I NOMINATIVI DEI CREDITORI/DEBITORI/ETC**

Per le ditte individuali inserire la RAGIONE SOCIALE e per le società la DENOMINAZIONE SOCIALE come risulta dalla visura camerale, senza anteporre parole tipo Ditta o Società a meno che anche queste parole facciano parte della ragione sociale.

Le abbreviazioni spa, snc etc. vanno inserite senza puntini dopo le singole lettere.

Con le seguenti denominazioni, sono OBBLIGATORIE le abbreviazioni qui di seguito riportate:

### Esempio di denominazione

### ABBREVIAZIONE

#### OBBLIGATORIA

d. Azienda Ospedaliera Pippo

Az Osp Pippo

e. Azienda Sanitaria Locale Pippo

ASL Pippo

f. Fallimento Pippo

FALL Pippo

g. Fallimento Ugo Rossi

FALL Rossi Ugo

h. Pippo impianti in liquidazione s.p.a.

Pippo impianti spa in liquidazione

---

36 Ad esempio 001-osservazioni-CCIAA; 002-osservazioni-Equitalia; etc etc

37 Fino all'implementazione di uno specifico "tipo atto" sarà possibile utilizzare l'atto generico

- i. Condominio Via/Piazza o Viale ... di No.. COND Via/P.zza/V.le ... Novara
- j. Comune/Provincia di Novara Comune/Provincia Novara
- k. Società Pippo s.p.a. Pippo spa
- l. Ditta/Impresa Pippo di Rossi Ugo (ditta individuale) tutto sul campo cognome.  
Es.: “Ditta Mario Rossi – Cognome: Rossi, Nome: Ugo (nella tipologia Ditta Individuale)
- m. Mario Rossi, Franco Bianchi...Eredi di Rossi Francesco (defunto) – Cognome e nome di tutti gli eredi, identificati ciascuno con il proprio codice fiscale, in qualità di persone fisiche.
- n. Società consortile a responsabilità limitata Consorzio
- o. Società coop. a responsabilità limitata – scarl
- p. Liquidazione coatta amministrativa Pippo LCA Pippo
- q. Concordato preventivo Pippo CP Pippo
- r. Amministrazione straordinaria Pippo AS Pippo
- s. Accordo di ristrutturazione Pippo AR Pippo

**ATTENZIONE: la denominazione dei creditori non deve contenere caratteri speciali** (ad esempio: lettere accentate, apostrofi, altri simboli: !”£&%/?+\*)

## **W) ALTRE DISPOSIZIONI**

- a) La comunicazione da inviare ex art.92 ed ogni altro documento trasmesso a mezzo PEC ai creditori sia redatto in **formato PDF/A**.

Nel caso in cui tale documento sia firmato digitalmente dal curatore, occorre inserire una frase nel messaggio di PEC di questo tenore: **“SI AVVISA CHE PER POTER LEGGERE IL DOCUMENTO ALLEGATO AL PRESENTE MESSAGGIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA OCCORRE AVER INSTALLATO SUL PROPRIO COMPUTER UN PROGRAMMA DI**

**GESTIONE DI FIRMA DIGITALE** (ad esempio il software *dike* reperibile al seguente link [https://www.firma.infocert.it/installazione/installazione\\_DiKe.php](https://www.firma.infocert.it/installazione/installazione_DiKe.php) )

**Si sconsiglia l'invio di un documento in formato *.doc* o equivalente.**

E' anche possibile inviare la comunicazione ex art.92 (o altro) ai creditori con un file in formato *.pdf* generato dopo aver acquisito la **scansione per immagine** della predetta comunicazione a cui è stata preventivamente apposta la firma autografa del curatore. In tal modo i creditori non avranno il problema di dover installare un software apposito di lettura (almeno in questa prima fase di avvio del processo civile telematico; inoltre con tutta probabilità si eviterà al curatore di ricevere numerose telefonate da parte dei creditori stessi incapaci di leggere l'allegato alla PEC perché firmato digitalmente).

- b) Effettuare **scansioni in bianco e nero** e con risoluzione massima **150 dpi**. Si raccomanda di verificare l'effettiva leggibilità a video dei documenti scansionati prima dell'invio.
- c) I documenti devono essere inseriti nello scanner nel verso giusto, al fine di consentire ai destinatari una agevole lettura;
- d) Non inserire alcun formato non ammesso (ex. Word.doc o Excel.xls) all'interno di file zippati;
- e) Verificare la leggibilità del *file* contenente il documento scansionato;
- f) Estrapolare da file complessi (es. molte pagine in pdf) gli elementi interessanti per il Magistrato, salvare il contenuto in un altro file e allegarlo anch'esso all'atto al fine di evidenziarne il contenuto.

ESEMPIO: Devo produrre un contratto da 20 pagine ma ciò che rileva è contenuto in cinque righe. Allego all'atto telematico sia il file del contratto che il file contenente semplicemente l'estratto.

- g) Utilizzare, in tutti i casi in cui sia possibile, il formato “*testpdf*” e non quello “*immagine*”.
- h) ELENCO INSINUAZIONI e PROGETTO DI STATO PASSIVO: si ricorda che l'elenco insinuazioni deve essere trasmesso prima del progetto di stato passivo al fine di evitare lo scarto della busta telematica. I predetti invii devono comunque essere effettuati nella stessa giornata.**
- i) Nel caso in cui la procedura concorsuale presenti domande di insinuazione allo stato passivo **già registrate** da parte della cancelleria, nella compilazione dell'elenco insinuazioni, dovrà essere mantenuta la numerazione esistente ed i dati relativi alle istanze di insinuazione già registrate dovranno essere completati e riscritti dal curatore. Infatti, l'accettazione dell'invio dell'elenco insinuazioni da parte della cancelleria comporta la riscrittura del dato presente sul registro. Ne consegue che, se non viene rispettata la coerenza tra la numerazione delle istanze di insinuazione adottata nel registro e quella dell'elenco insinuazioni, alcuni dati potrebbero risultare associati ad altri creditori! E' quindi necessario che il curatore (unico responsabile della compilazione del file xml associato all'elenco insinuazioni) ponga la **massima attenzione** sia nella correttezza e completezza del dato richiesto, sia nel controllo che esso sia associato al numero corretto dell'istanza.
- j) ogni istanza presentata al G.D. per il tramite del PCT dovrà contenere un'unica richiesta.**

*Tanto premesso,*

*Il Presidente*

*dispone che le istruzioni comportamentali contenute in questa circolare:*

- 1. siano comunicate ai Giudici Delegati, alla Dott.ssa A. Nutini, alla Dott.ssa G. Di Muccio e alla Dott.ssa E. Tencalla, per quanto di rispettiva competenza;*
- 2. dovranno essere comunicate ed osservate, a partire dal 02/05/2013, dai curatori, commissari e liquidatori delle procedure concorsuali pendenti e di quelle future del Tribunale di Novara;*
- 3. siano pubblicate sul sito internet del Tribunale di Novara ([www.tribunale.novara.it](http://www.tribunale.novara.it));*
- 4. siano comunicate agli Ordini Professionali degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Novara;*
- 5. siano comunicate per conoscenza al Presidente della Corte d'Appello di Torino.*

*Il Presidente del Tribunale di Novara*

*Dott. Bartolomeo Quatraro*



## ALLEGATI

### **ALLEGATO 1 - INFORMAZIONI PER UN CORRETTO UTILIZZO DELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA<sup>38</sup>**

La posta elettronica certificata è disciplinata dal:

- D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 – Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n.3);
- D.P.C.M. 2 novembre 2005 – regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata.

La ricevuta di accettazione è la ricevuta rilasciata al mittente dal proprio gestore di posta elettronica certificata al momento dell'invio di un messaggio di posta elettronica certificata;

L'**avviso di non accettazione** è l'avviso rilasciato al mittente dal proprio gestore di posta elettronica certificata che viene emesso quando il gestore mittente è impossibile ad accettare il messaggio di ingresso, recante la motivazione per cui non è possibile accettare il messaggio e l'esplicitazione che il messaggio non potrà essere consegnato al destinatario;

La **ricevuta di presa in carico** è la ricevuta rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario per attestare l'avvenuta presa in carico del messaggio da parte del sistema di posta elettronica certificata di destinazione;

La **ricevuta di avvenuta consegna** è la ricevuta rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, emessa nel momento in cui il messaggio è

---

<sup>38</sup> Tratto dalla circolare Trib. Roma del 14 febbraio 2013

inserito nella casella postale elettronica certificata del destinatario. Tale ricevuta può essere:

- **completa**: quando contiene non solo i dati di certificazione ma anche il “messaggio originale” recapitato;
- **breve**: quando contiene i dati di certificazione ed un “estratto” (hash) del messaggio;
- **sintetica**: quando contiene i soli dati di certificazione del messaggio;

**L'avviso di mancata consegna** è l'avviso, emesso dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, nel caso in cui il gestore di posta elettronica certificata del destinatario sia impossibilitato a consegnare il messaggio nella casella di posta elettronica certificata del destinatario; ATTENZIONE in base a quanto disposto dall'art 13 delle regole tecniche relative alla posta elettronica certificata tale avviso è generato solo dopo 24 ore dall'invio del messaggio.

Costituisce prova dell'avvenuta spedizione del messaggio la ricevuta di avvenuta accettazione;

Costituisce prova dell'avvenuta ricezione del messaggio da parte del destinatario la ricevuta di avvenuta consegna;

Ai fini della produzione nell'ambito del procedimento della prova dell'avvenuta spedizione di avvisi o comunicazioni è necessario produrre copia informatica della “ricevuta di avvenuta consegna completa”;

Tutte le ricevute sono sempre sottoscritte con “firma elettronica avanzata” dal gestore che le genera;

Nel momento in cui viene generato, il messaggio di posta elettronica certificata è inserito in una “busta di trasporto” sottoscritta dal gestore di posta elettronica

certificata del mittente all'interno della quale sono inseriti nel messaggio originale inviato dall'utente di posta elettronica certificata ed i relativi dati di certificazione;

I dati di certificazione sono costituiti dalla data e dall'ora di invio, dall'identificazione del mittente e del destinatario, dall'oggetto del messaggio e dal suo identificativo. Essi descrivono l'invio del messaggio originale e sono certificati dal gestore di posta elettronica certificata del mittente. Essi sono sempre inseriti nelle ricevute e sono trasferiti al titolare destinatario insieme al messaggio originale per mezzo della busta di trasporto;

Tutti i messaggi di posta elettronica certificata contengono un "riferimento temporale" e del loro invio deve essere tenuta traccia dai gestori per i trenta mesi successivi;

**In sintesi, quindi:**

- ♣ il messaggio di posta elettronica certificata è costituito dal testo del messaggio e dai suoi allegati;**
- ♣ il messaggio, unitamente ai suoi allegati ed ai dati di certificazione, è inserito in una busta elettronica firmata digitalmente dal gestore di posta elettronica certificata del mittente;**
- ♣ il contenuto del messaggio, non può essere modificato, né possono essere modificati i suoi allegati e l'eventuale alterazione è facilmente verificabile;**
- ♣ al messaggio è apposto uno specifico riferimento temporale, cui è collegata una marca temporale conservata dal gestore di posta elettronica certificata del mittente, la data di invio e di ricezione, quindi, sono certe e non alterabili;**
- ♣ sebbene le caselle di posta elettronica certificata siano abilitate a ricevere messaggio NON di posta elettronica certificata, ai fini della validità della transazione è necessario che il dominio del mittente e del destinatario siano di posta elettronica certificata.**

**ALLEGATO 2 – Decreto “tipo” di convocazione del debitore a seguito di ricorso o richiesta di fallimento. (alla luce di quanto disposto all’art. 17 1°c. lett. a della Legge. 17/12/2012 n. 221 )**

Ist. Fall. n° \_\_\_\_\_  
Cron. \_\_\_\_\_



*Tribunale di Novara*  
*Sezione Civile - Fallimentare*

**Il Giudice relatore dott./ssa** \_\_\_\_\_

letto il/i ricorso/i  depositato/i  inviato/i per via telematica da \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ;  
 letta la richiesta del P.M. \_\_\_\_\_

volto/a/i ad ottenere la dichiarazione di fallimento della società \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ;  
 visti gli artt. 14 e 15 del Decreto Legislativo n. 169/2007;

visto l’art. 17, 1° comma, lett. a) della Legge 17/12/2012 n. 221 di conversione del D.L. 18/10/2012 n. 179;

dispone

1) che il/la resistente compaia avanti

a sé

al giudice dott./ssa \_\_\_\_\_ che

lo sostituisce temporaneamente;

all’udienza del \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ ;

2) che la cancelleria:

- a) notifichi il/i ricorso/i, e il presente decreto di convocazione ed il questionario allegato all'indirizzo di posta elettronica certificata del/la resistente, risultante dal Registro delle Imprese ovvero dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti;
- b) trasmetta, con modalità automatica, l'esito della notificazione all'indirizzo di posta elettronica certificata del/la ricorrente;

3) che, quando, per qualsiasi ragione, la notificazione dei suddetti atti non risulti possibile o non abbia avuto esito positivo, la stessa deve essere eseguita dal/la ricorrente “esclusivamente di persona a norma dell'art. 107, 1° co., del DPR 15/12/1959 n. 1229<sup>39</sup> (che si riporta in nota)”, presso la sede del/la resistente risultante dal Registro delle Imprese;

4) che quando la notificazione non può essere eseguita con le modalità suindicate, la stessa deve essere eseguita con il deposito di predetti atti nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel Registro delle Imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso;

5) che la notificazione deve essere eseguita almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata per la comparizione (ovvero nel termine abbreviato di gg. 7, considerato che

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ )

<sup>39</sup> DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1959, n. 1229  
Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari. (GU n.26, del 1/2/1960, Supp. Ordinario n. 261 )  
Art. 107.

L'ufficiale giudiziario deve avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti in materia civile ed amministrativa da eseguirsi fuori del Comune ove ha sede l'ufficio, eccetto che la parte chiedi che la notificazione sia eseguita di persona. In quest'ultimo caso la richiesta deve essere fatta: per iscritto in calce o a margine dell'atto e firmata dallo stesso richiedente.

**Invita**

4) il/la ricorrente, per ragioni di speditezza processuale, ad acquisire dal Registro delle Imprese la visura camerale, e la copia dei bilanci degli ultimi tre esercizi della resistente, e comunque l'ultimo bilancio depositato, ed a produrli nel fascicolo, almeno cinque giorni prima dell'udienza di comparizione, unitamente ad ogni altro documento ritenuto utile, per consentire al Tribunale l'accertamento del raggiungimento delle soglie ex art.1,2° co. 1.f.;

**Invita**

5) il/la ricorrente a depositare nel suo fascicolo, certificazione relativa ad eventuali procedure esecutive pendenti e/o protesti elevati a carico del/la resistente;

**dispone**

6) che il/la resistente depositi in cancelleria almeno sette giorni prima dell'udienza: la sua situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata all'ultimo giorno del mese precedente la data del deposito del ricorso per la dichiarazione di fallimento, nonché l' allegato questionario, compilato e sottoscritto;

**avverte**

7) il/la resistente che il procedimento è volto all'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento, e che a suo carico la legge pone l'onere di dimostrare l'insussistenza dei requisiti dimensionali fissati dal novellato art. 1 l.f.;

**avverte**

8) le parti che ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 15 l.f. non si farà luogo alla dichiarazione di fallimento se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore ad euro 30.000,00;

**avverte**

9) le parti che il giudice relatore potrà provvedere all'ammissione ed all'espletamento dei mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio;

**avverte**

10) le parti possono nominare un proprio consulente tecnico e che, al termine dell'istruttoria, il giudice relatore potrà riferire direttamente al tribunale o, se richiesto, convocarle davanti a questo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 l.f.;

Novara, \_\_\_\_\_

Il Giudice Relatore

**ALLEGATO 3 – Sentenza “tipo” di dichiarazione di fallimento imprenditore individuale**

RG n. \_\_\_\_\_

Sent. N. \_\_\_\_\_



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI NOVARA  
SEZIONE 1<sup>a</sup> CIVILE - FALLIMENTARE

Così composto:

Dott. \_\_\_\_\_ Presidente

Dott./ssa \_\_\_\_\_ Giudice

Dott./ssa \_\_\_\_\_ Giudice

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Visto il ricorso con il quale \_\_\_\_\_  
chiede che sia dichiarato il proprio fallimento;

visto/i il/i ricorso/i con cui il/i creditore/i:

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

il P.M. Sede

chiede/ono che sia dichiarato il fallimento di \_\_\_\_\_

titolare della Ditta \_\_\_\_\_

- Letti gli atti ed esaminati i documenti prodotti e/o quelli acquisiti d'ufficio;

Rilevato **in diritto:**

- 1) che, per gli imprenditori commerciali individuali, la verifica del superamento o meno delle soglie quantitative previste dal novellato art. 1 L.F. non si può

effettuare in base ai bilanci di esercizio, il cui deposito nel competente Ufficio del Registro delle Imprese non è previsto dalla legge;

- 2) che, potendo gli imprenditori commerciali individuali optare, in sede tributaria, per il regime della contabilità ordinaria, o per quello della contabilità semplificata,
- 3) se optano per il primo regime, i ricavi dei tre esercizi vanno accertati in base:
  - a) al Modello Unico, Quadro RF o, in mancanza;
  - b) al Libro IVA acquisti;
  - c) al Registro delle Fatture emesse e/o di corrispettivi ai fini IVA;
- 4) se optano per il secondo regime, i ricavi vanno accertati in base:
  - a1) al Modello Unico, Quadro RG o, in mancanza;
  - b2) al libro sub b);
  - c3) al registro sub c);
- 5) che, in sede istruttoria, il Giudice Relatore o il Tribunale possono chiedere:
  - all' Agenzia delle Entrate competente per territorio:
    - a) se l'imprenditore individuale ha depositato, per ciascuno dei tre anni anteriori alla istanza di fallimento, il Modello Unico;
    - b) gli importi risultanti da questo Modello relativi all'attivo patrimoniale, ai ricavi lordi ed ai debiti dei predetti tre anni.
  - all'INPS:
    - a) l'esposizione debitoria della resistente

Rilevato **in fatto**,

- 1) che  l'imprenditore individuale \_\_\_\_\_

è stato/a ritualmente convocato/a, per l'esercizio del diritto di difesa ai sensi dell'art. 15 L.F. e

non è

comparso avanti al giudice relatore all'udienza del \_\_\_\_\_;

è comparso ed ha depositato in atti \_\_\_\_\_

deducendo: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;

2) che:

l'Agenzia delle Entrate

l'INPS

ha/hanno inviato certificazione attestante che nel/negli anno/i \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, cioè nel triennio anteriore alla data di deposito dell'istanza di fallimento, è/sono stata/e superata/e la/le soglia/e fissata/e dal novellato art.1L.F. relativamente:

1. all'attivo patrimoniale
2. ai ricavi lordi
3. ai debiti

rilevato che dalla documentazione in atti risulta che il/la debitore/trice ha ammontare di debiti superiore ad € 500.000,00;

rilevato che il/la debitore/trice versa in stato di insolvenza come risulta  da plurimi inadempimenti,  da ingiunzioni di pagamento,  da pignoramento/i incapiente/i,  da procedura di sfratto per morosità;  dalla cessazione dell'attività,  dalla chiusura della sede sociale,  dalla irreperibilità del suo legale rappresentante,  dai bilanci e dalla situazione patrimoniale in atti,  dalle dichiarazioni rese dal legale rappresentante, in sede giudiziale o stragiudiziale;

- circostanze tutte che dimostrano come l'imprenditore non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;

4) che il/la debitore/trice ha la sua sede legale ed effettiva nella circoscrizione del Tribunale di Novara;

5) che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dall'istruttoria prefallimentare è complessivamente superiore ad € 30.000,00;

6) che quindi sussistono i presupposti di legge per dichiarare il fallimento di:

\_\_\_\_\_;

P.Q.M.

visti gli artt. 1, 5 e ss. L.F.;

DICHIARA

il fallimento di \_\_\_\_\_ titolare  
della Ditta \_\_\_\_\_ con sede  
in \_\_\_\_\_;

NOMINA

giudice delegato il dott. \_\_\_\_\_

## NOMINA

curatore il rag./dott./avv. \_\_\_\_\_

## ORDINA

al/ai fallito/i di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;

## ORDINA

al curatore di procedere immediatamente — utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici — alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del fallito (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), e nelle residenze e/o dimore degli altri falliti anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni;

## ORDINA

– al curatore, ai sensi dell'art. 87 L.F., di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile e/o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni; in tale caso dispone che si proceda a norma degli artt. 752 e ss. cpc e 84 L.F. ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;

– al curatore:

- 1) di munirsi con sollecitudine di proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
- 2) di comunicare al registro delle imprese, ai fini dell'iscrizione, entro giorni 15 dall'accettazione della nomina:
  - a) tale indirizzo, (art. 17, 2° co. L. n. 221/2012);
  - b) i dati necessari per l'insinuazione al passivo (art. 9 D.L. 31/1/2007 n. 7 conv. nella L. 40/2007);
- 3) di redigere, con sollecitudine, gli elenchi di cui all'art. 89 L.F., in base alle scritture contabili e alle altre notizie raccolte. Gli elenchi devono contenere l'indicazione:
  - a) dei rispettivi crediti e diritti di prelazione;
  - b) dei diritti reali e personali, mobiliari ed immobiliari, su cose in possesso o nella disponibilità del/la fallito/a, con l'indicazione dei titoli relativi;
- 4) di depositare tali elenchi in cancelleria entro giorni \_\_\_\_\_ dall'accettazione della nomina.

#### FISSA

l'adunanza per l'esame dello stato passivo, in data \_\_\_\_\_ ad ore \_\_\_\_\_ davanti al giudice delegato, nel suo ufficio ubicato nel Palazzo di Giustizia di Novara, sezione fallimentare, avvertendo il fallito che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 95 L.F. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;

#### ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose mobili in possesso del/la fallito/a il termine perentorio di giorni 30 prima dell'adunanza su indicata, per trasmettere, in via telematica, le domande di ammissione e le relative documentazioni, all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, indicato nell'avviso loro inviato ex art. 92 L.F. e li

## AVVERTE

1) che la domanda di ammissione deve essere formata:

- o ai sensi dell'art. 21, comma 2 del Decreto Legislativo 7/3/2005 n. 82 e successive modificazioni (cioè in forma di documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale o altro tipo di firma elettronica avanzata);
- o ai sensi dell'art. 22 comma 3 del cit. Decreto Legislativo (e cioè in forma di copia informatica di documento analogico. Quindi, l'interessato potrà redigere la domanda su supporto cartaceo, sottoscriverla in maniera tradizionale e trasformarla o farla trasformare in riproduzione digitale mediante scansione ottica del documento, per poi spedirla (se munito di posta elettronica certificata) o affidarla per la trasmissione ad un qualsiasi soggetto dotato di posta elettronica certificata, all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, indicato nell'avviso di cui all'art. 92 L.F.;

2) che saranno considerate irricevibili le domande di ammissione confezionate in formato cartaceo o in forma di documento informatico senza sottoscrizione elettronica o munito di firma elettronica semplice, inviate in cancelleria (a mezzo fax o a mezzo servizio postale) o al curatore (ad indirizzo diverso da quello indicato nell'avviso ex art. 92 L.F.) i quali debbono invitare il ricorrente a ritirare la domanda (e l'allegata documentazione) e ripresentarla nelle forme di legge;

- 3) che per la redazione della domanda di ammissione non è richiesta l'assistenza tecnica di un difensore;
- 4) che le domande (ritualmente redatte) inviate al curatore oltre il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza, saranno considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 L.F.;
- 5) che per qualificare la domanda di ammissione come tempestiva o tardiva, si deve far riferimento al momento (attestato nella ricevuta di avvenuta consegna) in cui il messaggio PEC recante la domanda risulta essere stato disponibile nella casella PEC del curatore, (a prescindere dal momento in cui questo lo abbia letto); sono quindi irrilevanti il momento della spedizione della mail e della sua presa in carico da parte del gestore del dominio di posta del mittente, così come quello di presa in carico da parte del gestore della PEC del destinatario;
- 6) che non vanno trasmessi telematicamente al curatore, ma depositati presso la cancelleria del Tribunale, i titoli di credito allegati alla domanda, (e ciò per evitare che di essi si possano avvalere altri creditori cambiari per insinuarsi al passivo e per far sì che il debitore possa esercitare eventuali azioni cambiarie di regresso).

#### ORDINA

ai sensi dell'art. 17 L.F., che questa sentenza sia notificata al debitore, comunicata per estratto al curatore, al Pubblico Ministero ed al/i creditore/i istante/i, nonché trasmessa per estratto al competente Ufficio del Registro delle Imprese per l'annotazione e pubblicato sul sito *www.tribunale.novara.it*.

Così deciso in Novara, il \_\_\_\_\_.

Il Presidente

**ALLEGATO 4 – Sentenza “tipo” di dichiarazione di fallimento società di persone e dei soci illimitatamente responsabili.**

RG n. \_\_\_\_\_  
Sent. N. \_\_\_\_\_



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI NOVARA  
SEZIONE 1<sup>a</sup> CIVILE - FALLIMENTARE

Così composto:

Dott. \_\_\_\_\_ Presidente

Dott./ssa \_\_\_\_\_ Giudice

Dott./ssa \_\_\_\_\_ Giudice

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Visto il ricorso con il quale \_\_\_\_\_

chiede che sia dichiarato il proprio fallimento;

visto/i il/i ricorso/i con cui il/i creditore/i:

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

il P.M. Sede

chiede/ono che sia dichiarato il fallimento della \_\_\_\_\_

e dei suoi soci illimitatamente responsabili \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

- Letti gli atti ed esaminati i documenti prodotti e/o quelli acquisiti d'ufficio;

Rilevato **in diritto**:

- che, per le società di persone, la verifica del superamento o meno delle soglie quantitative previste dal novellato art. 1 L.F. non si può effettuare in base ai bilanci di esercizio, il cui deposito nel competente Ufficio del Registro delle Imprese non è previsto dalla legge;
- che, potendo le società di persone optare, in sede tributaria, per il regime della contabilità ordinaria, o per quello della contabilità semplificata,
- se optano per il primo regime, i ricavi dei tre esercizi vanno accertati in base:
  - a) al Modello Unico, Quadro RF o, in mancanza;
  - b) al Libro IVA acquisti;
  - c) al Registro delle Fatture emesse e/o di corrispettivi ai fini IVA;
- se optano per il secondo regime, i ricavi vanno accertati in base:
  - a1) al Modello Unico, Quadro RG o, in mancanza;
  - b2) al libro sub b);
  - c3) al registro sub c);
- che, in sede istruttoria, il Giudice Relatore o il Tribunale possono chiedere:
  - all’Agenzia delle Entrate competente per territorio:
    - a) se la società di persone ha depositato, per ciascuno dei tre anni anteriori alla istanza di fallimento, il Modello Unico;
    - b) gli importi risultanti da questo Modello relativi all’attivo patrimoniale, ai ricavi lordi ed ai debiti dei predetti tre anni.
  - all’INPS:
    - a) l’esposizione debitoria della resistente

Rilevato **in fatto**,

1) che  il/la debitore/trice \_\_\_\_\_

il/i suo/suoi socio/i illimitatamente responsabile/i sig.ri \_\_\_\_\_

è/sono stato/a/i sono ritualmente convocato/a/i, per l'esercizio del diritto di difesa ai sensi dell'art. 15 L.F. e

non è/ non sono

comparso/i avanti al giudice relatore all'udienza del \_\_\_\_\_;

è/sono comparso/i ed ha/hanno depositato in atti \_\_\_\_\_

deducendo: \_\_\_\_\_

2) che:

l'Agenzia delle Entrate

l'INPS

ha/hanno inviato certificazione attestante che nel/negli anno/i \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, cioè nel triennio anteriore alla data di deposito dell'istanza di fallimento, è/sono stata/e superata/e la/le soglia/e fissata/e dal novellato art.1L.F. relativamente:

1. all'attivo patrimoniale
2. ai ricavi lordi
3. ai debiti

rilevato che dalla documentazione in atti risulta che il/la debitore/trice ha ammontare di debiti superiore ad € 500.000,00;

rilevato che il/la debitore/trice versa in stato di insolvenza come risulta  da plurimi inadempimenti,  da ingiunzioni di pagamento,  da pignoramento/i incapiente/i,  da procedura di sfratto per morosità;  dalla cessazione dell'attività,  dalla chiusura della sede sociale,  dalla irreperibilità del suo legale rappresentante,  dai bilanci e dalla situazione patrimoniale in atti,  dalle dichiarazioni rese dal legale rappresentante, in sede giudiziale o stragiudiziale;

- circostanze tutte che dimostrano come l'imprenditore non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;

4) che il/la debitore/trice ha la sua sede legale ed effettiva nella circoscrizione del Tribunale di Novara;

5) che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dall'istruttoria prefallimentare è complessivamente superiore ad € 30.000,00;

6) che quindi sussistono i presupposti di legge per dichiarare il fallimento di:

\_\_\_\_\_;

e del/dei socio/i illimitatamente responsabile/i sig.ri:

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

P.Q.M.

visti gli artt. 1, 5 e ss. L.F.;

## DICHIARA

il fallimento di \_\_\_\_\_ con  
sede in \_\_\_\_\_,

e del/dei socio/i illimitatamente responsabile/i sig.ri:

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

## NOMINA

giudice delegato il dott. \_\_\_\_\_

## NOMINA

curatore il rag./dott./avv. \_\_\_\_\_

## ORDINA

al/ai fallito/i di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;

## ORDINA

al curatore di procedere immediatamente — utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici — alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del fallito (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), e nelle residenze e/o dimore degli altri falliti anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni;

## ORDINA

- al curatore, ai sensi dell'art. 87 L.F., di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile e/o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni; in tale caso dispone che si proceda a norma degli artt. 752 e ss. cpc e 84 L.F. ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
- al curatore:
  - 1) di munirsi con sollecitudine di proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
  - 2) di comunicare al registro delle imprese, ai fini dell'iscrizione, entro giorni 15 dall'accettazione della nomina:
    - a) tale indirizzo, (art. 17, 2° co. L. n. 221/2012);
    - b) i dati necessari per l'insinuazione al passivo (art. 9 D.L. 31/1/2007 n. 7 conv. nella L. 40/2007);
  - 3) di redigere, con sollecitudine, gli elenchi di cui all'art. 89 L.F., in base alle scritture contabili e alle altre notizie raccolte. Gli elenchi devono contenere l'indicazione:
    - a) dei rispettivi crediti e diritti di prelazione;
    - b) dei diritti reali e personali, mobiliari ed immobiliari, su cose in possesso o nella disponibilità del/la fallito/a, con l'indicazione dei titoli relativi;
  - 4) di depositare tali elenchi in cancelleria entro giorni \_\_\_\_\_ dall'accettazione della nomina.

## FISSA

l'adunanza per l'esame dello stato passivo, in data \_\_\_\_\_ ad ore \_\_\_\_\_ davanti al giudice delegato, nel suo ufficio ubicato nel Palazzo di Giustizia di Novara, sezione fallimentare, avvertendo il fallito che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 95 L.F. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;

## ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose mobili in possesso del/la fallito/a il termine perentorio di giorni 30 prima dell'adunanza su indicata, per trasmettere, in via telematica, le domande di ammissione e le relative documentazioni, all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, indicato nell'avviso loro inviato ex art. 92 L.F. e li

## AVVERTE

1) che la domanda di ammissione deve essere formata:

- o ai sensi dell'art. 21, comma 2 del Decreto Legislativo 7/3/2005 n. 82 e successive modificazioni (cioè in forma di documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale o altro tipo di firma elettronica avanzata);
- o ai sensi dell'art. 22 comma 3 del cit. Decreto Legislativo (e cioè in forma di copia informatica di documento analogico. Quindi, l'interessato potrà redigere la domanda su supporto cartaceo, sottoscriverla in maniera tradizionale e trasformarla o farla trasformare in riproduzione digitale mediante scansione ottica del documento, per poi spedirla (se munito di posta elettronica certificata) o affidarla per la trasmissione ad un qualsiasi soggetto dotato di

posta elettronica certificata, all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, indicato nell'avviso di cui all'art. 92 L.F.;

- 2) che saranno considerate irricevibili le domande di ammissione confezionate in formato cartaceo o in forma di documento informatico senza sottoscrizione elettronica o munito di firma elettronica semplice, inviate in cancelleria (a mezzo fax o a mezzo servizio postale) o al curatore (ad indirizzo diverso da quello indicato nell'avviso ex art. 92 L.F.) i quali debbono invitare il ricorrente a ritirare la domanda (e l'allegata documentazione) e ripresentarla nelle forme di legge;
- 3) che per la redazione della domanda di ammissione non è richiesta l'assistenza tecnica di un difensore;
- 4) che le domande (ritualmente redatte) inviate al curatore oltre il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza, saranno considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 L.F.;
- 5) che per qualificare la domanda di ammissione come tempestiva o tardiva, si deve far riferimento al momento (attestato nella ricevuta di avvenuta consegna) in cui il messaggio PEC recante la domanda risulta essere stato disponibile nella casella PEC del curatore, (a prescindere dal momento in cui questo lo abbia letto); sono quindi irrilevanti il momento della spedizione della mail e della sua presa in carico da parte del gestore del dominio di posta del mittente, così come quello di presa in carico da parte del gestore della PEC del destinatario;
- 6) che non vanno trasmessi telematicamente al curatore, ma depositati presso la cancelleria del Tribunale, i titoli di credito allegati alla domanda, (e ciò per

evitare che di essi si possano avvalere altri creditori cambiari per insinuarsi al passivo e per far sì che il debitore possa esercitare eventuali azioni cambiarie di regresso).

### ORDINA

ai sensi dell'art. 17 L.F., che questa sentenza sia notificata al debitore, comunicata per estratto al curatore, al Pubblico Ministero ed al/i creditore/i istante/i, nonché trasmessa per estratto al competente Ufficio del Registro delle Imprese per l'annotazione e pubblicato sul sito *www.tribunale.novara.it*.

Così deciso in Novara, il \_\_\_\_\_.

Il Presidente

**ALLEGATO 5 – Sentenza “tipo” di dichiarazione di fallimento società di capitali**

RG n. \_\_\_\_\_

Sent. N. \_\_\_\_\_



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI NOVARA  
SEZIONE 1<sup>a</sup> CIVILE - FALLIMENTARE

Così composto:

Dott. \_\_\_\_\_ Presidente

Dott./ssa \_\_\_\_\_ Giudice

Dott./ssa \_\_\_\_\_ Giudice

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Visto il ricorso con il quale la \_\_\_\_\_  
chiede che sia dichiarato il proprio fallimento;

visto/i il/i ricorso/i con cui :

il/i creditore/i:

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

il P.M. Sede

chiede/ono che sia dichiarato il fallimento della suddetta società.

- letti gli atti e i documenti di causa

- udito il giudice relatore,

Rilevato **in diritto**,

- A) che il novellato art. 1 L.F. assoggettata a fallimento gli imprenditori commerciali individuali o collettivi (società, associazioni, fondazioni, consorzi, associazioni sportive, ecc..) che in uno dei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio della attività se di durata inferiore:
- 1) hanno avuto un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo superiore ad € 300.000,00;
  - 2) hanno conseguito ricavi lordi di ammontare complessivo annuo superiore ad € 200.000,00;
  - 3) hanno un ammontare di debiti non scaduti superiore ad € 500.000,00;
- B) che, nella prassi, l'attivo patrimoniale di cui alla lettera a) dell'art. 1, 2° comma L.F. è individuato per gli imprenditori collettivi obbligati a redigere e depositare il bilancio di esercizio, nelle voci contemplate dall'art. 2424, lettera a), b), c) e d) (cfr. Cass., 29 luglio 2009, n. 17553, in Giur. Comm., 2011, II, 486), appostate in conformità ai criteri di valutazione previsti dal successivo art. 2426 c.c. (così App. Torino, 4 marzo 2011, in Juris Data Giuffrè). Rilevano quindi, ai fini del raggiungimento o meno della soglia dimensionale de qua, le immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie (art. 2424 c.c., sez. attivo, voci BI, BII e BIII); i beni acquisiti con leasing traslativo (i cui valori sono ricavabili dai conti d'ordine); l'attivo circolante, al netto delle imposte rettificative (rimanenze, crediti, attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni, escluse le azioni proprie); le disponibilità liquide. Secondo la giurisprudenza di merito, per la valutazione di tali voci appare corretto fare riferimento a criteri di funzionamento, e non a criteri di liquidazione (Trib. Piacenza, 22 gennaio 2007, in Giur.it., 2007, I, 223);
- C) che al fine di individuare le voci dei ricavi lordi rilevanti occorre far riferimento, come per l'attivo, alle corrispondenti indicazioni fornite dalla disciplina codicistica di bilancio, ed in particolare alle seguenti voci dell'art. 2425 c.c.: A1, 2, 3 e 5 (con l'avvertenza che i valori delle voci 2 e 3, se negativi, vanno detratti);

C15 e C16; E20 (plusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni). Devono invece escludersi dal computo le voci A4 (incrementi delle immobilizzazioni per valori interni) e D18 (rivalutazioni);

D) che, quanto ai debiti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, ai fini del relativo accertamento, occorre prendere in considerazione l'esposizione complessiva dell'imprenditore, e quindi avere riguardo anche ai debiti non scaduti, trattandosi di requisito assunto dal legislatore quale indice dimensionale dell'impresa, nonché i debiti condizionati, quali ad es. quelli derivati dalla prestazione di garanzie, che presuppongono la preventiva escussione del debitore (così Cass., 4 maggio 2011, n. 9760, in Giust. Civ. Mass., 2011, fasc.5).

E) che, secondo l'opinione preferibile, i tre esercizi precedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento, sono quelli "chiusi", cioè "conclusi" a questa data e ciò sia per coerenza con quanto disposto dall'art. 14 L.F., che prescrive il deposito delle scritture contabili e fiscali obbligatorie per tre esercizi (chiusi) precedenti; sia per intuitive esigenze di semplificazione, dovendosi altrimenti riclassificare i dati contabili per ricostruire un triennio che non coincide necessariamente con gli esercizi (così Trib. Sulmona, 20 maggio 2010 in Il Fall. 2010, 1297; App. Milano 30 agosto 2007 in Corr. Merito 2007, 1252; Trib. Pordenone, 15 dicembre 2006 in Juris Data; Trib. Roma 12 dicembre 2006 in Foro It. 2007, I, 603);

F) che l'onere di provare di essere esente dal fallimento, per mancato superamento congiunto dei parametri dimensionali di cui al citato art. 1, co.2, L.F., grava normalmente sul debitore, in virtù del principio c.d. di "prossimità di prova" (così, da ultimo, Cass., 15 novembre 2010, n. 23052, in Fall., 2011, 668, e Cass., 23 luglio 2010, n. 17281, ibidem, 447, la quale aggiunge che residua peraltro un potere di indagine officiosa in capo al Tribunale, potendo il giudice tuttora assumere informazioni urgenti art. 15, co. 4 L.F.), ad es. presso gli Enti di previdenza ed assistenza e presso l'Agenzia delle Entrate;

Rilevato **in fatto**,

1) che il/la debitore/trice è stato/a ritualmente convocato/a, per l'esercizio del diritto di difesa ai sensi dell'art. 15 L.F. e

non è

comparso/a avanti al giudice relatore all'udienza del \_\_\_\_\_;

è comparso/a ed ha depositato in atti \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ deducendo:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;

2) che dal/i bilancio/i del/gli esercizio/i chiuso/i al \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, prima della data di deposito della richiesta di fallimento risulta che il/la debitore/trice ha:

un attivo, superiore ad € 300.000,00

ricavi lordi superiori ad € 200.000,00

esposizione debitoria superiore ad € 500.000,00

e, quindi, è assoggettabile a fallimento;

3) che il/la debitrice versa in stato di insolvenza, come risulta  da plurimi inadempimenti,  da ingiunzioni di pagamento,  da pignoramento/i incapiente/i,  da procedura di sfratto per morosità;  dalla cessazione

dell'attività,  dalla chiusura della sede sociale,  dalla irreperibilità del suo legale rappresentante,  dai bilanci e dalla situazione patrimoniale in atti,  dalle dichiarazioni rese dal legale rappresentante, in sede giudiziale o stragiudiziale;

- circostanze tutte che dimostrano come l'imprenditore non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;

4) che il/la debitore/trice ha la sua sede legale ed effettiva nella circoscrizione del Tribunale di Novara;

5) che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dalla istruttoria prefallimentare è complessivamente superiore ad € 30.000,00;

6) che quindi sussistono i presupposti di legge per dichiarare il fallimento di \_\_\_\_\_;

P.Q.M.

visti gli artt. 1, 5 e ss. L.F.;

DICHIARA

il fallimento di \_\_\_\_\_ con  
sede in \_\_\_\_\_;

NOMINA

giudice delegato il dott. \_\_\_\_\_

NOMINA

curatore il rag./dott./avv. \_\_\_\_\_

## ORDINA

al fallito di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;

## ORDINA

al curatore di procedere immediatamente — utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici — alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del fallito (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni;

## ORDINA

- al curatore, ai sensi dell'art. 87 L.F., di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile e/o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni; in tale caso dispone che si proceda a norma degli artt. 752 e ss. cpc e 84 L.F. ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
- al curatore:
  - 1) di munirsi con sollecitudine di proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

- 2) di comunicare al registro delle imprese, ai fini dell'iscrizione, entro giorni 15 dall'accettazione della nomina:
- a) tale indirizzo, (art. 17, 2° co. 2 L. n. 221/2012);
  - b) i dati necessari per l'insinuazione al passivo (art. 9 D.L. 31/1/2007 n. 7 conv. nella L. 40/2007);
- 3) di redigere, con sollecitudine, gli elenchi di cui all'art. 89 L.F., in base alle scritture contabili e alle altre notizie raccolte. Gli elenchi devono contenere l'indicazione:
- a) dei rispettivi crediti e diritti di prelazione;
  - b) dei diritti reali e personali, mobiliari ed immobiliari, su cose in possesso o nella disponibilità del/la fallito/a, con l'indicazione dei titoli relativi;
- 4) di depositare tali elenchi in cancelleria entro giorni \_\_\_\_\_ dall'accettazione della nomina.

#### FISSA

l'adunanza per l'esame dello stato passivo, in data \_\_\_\_\_ ad ore \_\_\_\_\_ davanti al giudice delegato, nel suo ufficio ubicato nel Palazzo di Giustizia di Novara, sezione fallimentare, avvertendo il fallito che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 95 L.F. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;

#### ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose mobili in possesso del/la fallito/a il termine perentorio di giorni 30 prima dell'adunanza su indicata, per trasmettere, in via telematica, le domande di ammissione e le relative

documentazioni, all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, indicato nell'avviso loro inviato ex art. 92 L.F. e li

### AVVERTE

- 1) che la domanda di ammissione deve essere formata:
  - o ai sensi dell'art. 21, comma 2 del Decreto Legislativo 7/3/2005 n. 82 e successive modificazioni (cioè in forma di documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale o altro tipo di firma elettronica avanzata);
  - o ai sensi dell'art. 22 comma 3 del cit. Decreto Legislativo (e cioè in forma di copia informatica di documento analogico. Quindi, l'interessato potrà redigere la domanda su supporto cartaceo, sottoscriverla in maniera tradizionale e trasformarla o farla trasformare in riproduzione digitale mediante scansione ottica del documento, per poi spedirla (se munito di posta elettronica certificata) o affidarla per la trasmissione ad un qualsiasi soggetto dotato di posta elettronica certificata, all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, indicato nell'avviso di cui all'art. 92 L.F.;
  
- 2) che saranno considerate irricevibili le domande di ammissione confezionate in formato cartaceo o in forma di documento informatico senza sottoscrizione elettronica o munito di firma elettronica semplice, inviate in cancelleria (a mezzo fax o a mezzo servizio postale) o al curatore (ad indirizzo diverso da quello indicato nell'avviso ex art. 92 L.F.) i quali debbono invitare il ricorrente a ritirare la domanda (e l'allegata documentazione) e ripresentarla nelle forme di legge;
  
- 3) che per la redazione della domanda di ammissione non è richiesta l'assistenza tecnica di un difensore;

- 4) che le domande (ritualmente redatte) inviate al curatore oltre il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza, saranno considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 L.F.;
- 5) che per qualificare la domanda di ammissione come tempestiva o tardiva, si deve far riferimento al momento (attestato nella ricevuta di avvenuta consegna) in cui il messaggio PEC recante la domanda risulta essere stato disponibile nella casella PEC del curatore, (a prescindere dal momento in cui questo lo abbia letto); sono quindi irrilevanti il momento della spedizione della mail e della sua presa in carico da parte del gestore del dominio di posta del mittente, così come quello di presa in carico da parte del gestore della PEC del destinatario;
- 6) che non vanno trasmessi telematicamente al curatore, ma depositati presso la cancelleria del Tribunale, i titoli di credito allegati alla domanda, (e ciò per evitare che di essi si possano avvalere altri creditori cambiari per insinuarsi al passivo e per far sì che il debitore possa esercitare eventuali azioni cambiarie di regresso).

#### ORDINA

ai sensi dell'art. 17 L.F., che questa sentenza sia notificata al debitore, comunicata per estratto al curatore, al Pubblico Ministero ed al/i creditore/i istante/i, nonché trasmessa per estratto al competente Ufficio del Registro delle Imprese per l'annotazione e pubblicato sul sito [www.tribunale.novara.it](http://www.tribunale.novara.it).

Così deciso in Novara, il \_\_\_\_\_.

Il Presidente

*ALLEGATO 6 – fac-simile della comunicazione ex art. 171, 2°c. L.F.*

**TRIBUNALE DI NOVARA**

**CONCORDATO PREVENTIVO n. \_\_\_\_\_/20\_\_.**

**Commissario Giudiziale \_\_\_\_\_**

**MESSAGGIO P.E.C. / RACCOMANDATA**

**Novara, data timbro postale**

Spett.le \_\_\_\_\_ / Egr. Sig.  
Creditori del Concordato preventivo  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Oggetto: *Concordato Preventivo “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” n. XX/20XX - con sede in XXXXXXXXXXXXXXXX – cod.fisc. e p. iva XXXXXXXXXXXXXXXX*

**Il sottoscritto XXXXXXXXXXXXXXX, con studio in XXXXXXXXX, via XXXXXXXXX ai sensi dell’art. 171, 2° comma L.F.**

*comunica*

**che il Tribunale di Novara, con decreto emesso in data XXXXXXXXX e depositato il XXXXXXXXXXXXXXX (accluso alla presente), ha ammesso alla procedura di Concordato Preventivo la società “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” con sede legale in XXXXXXXXXXXXXXXX, Via XXXXXXXXXXXXXXXX codice fiscale, partita Iva ed iscrizione al Registro Imprese di Novara al n. XXXXXXXXXXXXXXX.**

**Con lo stesso decreto ha nominato Giudice Delegato XXXXXXXXXXXXXXX e Commissario Giudiziale il sottoscritto, ordinando per il giorno XXXXXXXXX alle ore XXXXXXXX la convocazione dell’adunanza dei creditori che avrà luogo, presso il Tribunale di Novara, avanti al citato Giudice Delegato.**

**La società “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” ha proposto un piano che prevede tramite la liquidazione di tutti i beni compresi nel suo patrimonio:**

- c. **il pagamento integrale delle spese di giustizia, dei costi in prededuzione e dei creditori privilegiati.....;**
- d. **il pagamento dei creditori chirografari nella presumibile percentuale del XXXXXXXXXXXX %.**

ATTENZIONE: il presente avviso contiene INFORMAZIONI IMPORTANTI in ordine alla presentazione delle enunciazioni di credito ed allo svolgimento della procedura.

**Al fine di agevolare l'attività degli Organi della Procedura, ed aderendo alla progressiva informatizzazione delle procedure concorsuali connessa all'avvio del processo civile telematico, si raccomanda vivamente che le enunciazioni di credito siano spedite da un indirizzo PEC al seguente indirizzo PEC:**

---

**curando che la stessa sia sottoscritta, anche personalmente dalla parte, secondo due modalità alternative: A) con firma digitale); B) con firma a mano sull'originale del documento, poi sottoposto a scansione digitale (acquisizione tramite scanner) ai fini del suo invio telematico.**

Anche per i documenti dimostrativi del diritto fatto valere si raccomanda il deposito a mezzo PEC previa scansione digitale, evitando il deposito in forma cartacea.

SI RICORDA CHE GLI ALLEGATI NON DOVRANNO SUPERARE – NEL LORO COMPLESSO – LA DIMENSIONE DI 5 MB; PERTANTO, SI CONSIGLIA DI EFFETTUARE SCANSIONI IN BIANCO E NERO E CON RISOLUZIONE MASSIMA 150 DPI. SI RACCOMANDA DI VERIFICARE L'EFFETTIVA LEGGIBILITÀ A VIDEO DEI DOCUMENTI SCANSIONATI PRIMA DELL'INVIO, NONCHÉ DI INSERIRE I DOCUMENTI NELLO SCANNER NEL VERSO GIUSTO, AL FINE DI CONSENTIRE AI DESTINATARI UNA AGEVOLE LETTURA.

Ove la dimensione dei messaggi ecceda considerevolmente le dimensioni normali, i creditori sono invitati a prendere preventivamente contatto con lo studio del commissario giudiziale per concordare le migliori modalità di invio senza pregiudizio per gli altri creditori.

Allo stesso indirizzo di posta elettronica certificata più sopra riportato, assecondando il disposto di cui all'art. 171 II comma L. F., si raccomanda che

vengano inviate tutte le future comunicazioni da parte di ogni creditore mediante utilizzo della propria PEC comunicata alla Procedura.

## **STRUTTURA DEL MESSAGGIO P.E.C. CONTENENTE L'ENUNCIAZIONE DI CREDITO**

**Per favorire una migliore archiviazione dei messaggi ed accelerare il lavoro di processamento delle enunciazioni di credito è opportuno che i messaggi P.E.C. inviati abbiano nei limiti del possibile una struttura comune.**

**Si invitano, quindi, i creditori a volersi attenere alle seguenti direttive:**

**a) L'oggetto del messaggio dovrà riportare il numero del Concordato Preventivo, la dicitura “enunciazione di credito”, il nome del creditore.**

**Es.: C. P. N. 04/2013 – Enunciazione di credito - Creditore: Mario Rossi**

**b) Nel testo del messaggio dovrà essere contenuto l'indice dei documenti allegati**

**c) gli allegati, elencati in calce al ricorso, dovranno essere numerati e descritti in base al loro contenuto**

**Es.: all1\_Enunciazione.pdf; all2\_Procura.pdf; all3\_Contratto.pdf;.. all5\_fatture.pdf; all6\_copia autentica scritture contabili.pdf...**

**Anche per le eventuali integrazioni documentali si raccomanda il deposito via PEC.**

**Nell'oggetto del messaggio dovrà essere riportato il numero del concordato preventivo, la dicitura “integrazioni documentali”, il nome del creditore,**

**Es.: C.P. N. 04/2013 – integrazioni documentali - Creditore: Mario Rossi-**

**INVITO A COMUNICARE, ALL'INDIRIZZO P.E.C. SOPRA INDICATO ED ENTRO QUINDICI GIORNI DALLA DATA DELLA PRESENTE, GLI INDIRIZZI P.E.C. AI QUALI RICEVERE LE SUCCESSIVE COMUNICAZIONI DA PARTE MIA AVVERTENDO CHE, NELL'IPOTESI DI OMESSA INDICAZIONE, ESSE SARANNO EFFETTUATE ESCLUSIVAMENTE MEDIANTE DEPOSITO IN CANCELLERIA.**

N.B.: ove non si disponga di un proprio indirizzo P.E.C., si potrà anche utilizzare l'indirizzo PEC di un terzo di propria fiducia (ad es. legale, consulente, professionista, associazione di categoria).

In questo caso si ricorda ai legali, consulenti, professionisti e associazioni di categoria che l'invio del messaggio PEC NON PUO' ESSERE COMULATIVO per più creditori cioè occorrerà effettuare un invio di posta elettronica certificata separato per ciascun assistito/creditore.

**Dovendo il Commissario Giudiziale, nell'ambito delle proprie competenze, procedere alla verifica dell'elenco dei creditori predisposto dalla società debitrice al fine di apportarvi le eventuali rettifiche che si rendessero necessarie, Vi invito a comunicarmi a mezzo P.E.C. all'indirizzo sopra indicato, ENTRO E NON OLTRE IL XXXXXXXXXX, l'ammontare dei crediti vantati alla data del XXXXXXXXXX, con relativo estratto conto. I creditori che richiedono il riconoscimento di interessi devono documentarli allegando i conteggi dettagliati dai quali essi originano (da calcolarsi sino alla data del XXXXXXXXXX, data di presentazione della domanda di concordato preventivo).**

**I creditori aventi diritto di prelazione sui beni del debitori dovranno allegare copia della documentazione comprovante tale prelazione, come segue:**

- t. professionisti: avviso di parcella in caso di mancata emissione di fattura definitiva, con indicazione delle date delle prestazioni;**
- u. agenti di commercio: iscrizione al ruolo degli agenti copia contratto di agenzia;**
- v. artigiani: certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. di iscrizione all'albo delle imprese artigiane;**
- w. cooperative di produzione lavoro: iscrizione all'albo prefettizio, libro matricola e statuto;**
- x. altri creditori privilegiati: atto / documentazione da cui si origina il privilegio.**

**Con riferimento all'adunanza dei creditori del XXXXXXXXXX, si precisa che:**

**ogni creditore potrà intervenire personalmente all'adunanza o farsi rappresentare da un mandatario speciale, anche utilizzando la delega allegata alla presente comunicazione accompagnata da un valido documento d'identità del firmatario;**

**le dichiarazioni di voto dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante o da un procuratore speciale, preferibilmente utilizzando il modello allegato. E' a carico del creditore che formula la dichiarazione di voto la prova dei poteri necessari in capo a chi sottoscrive la dichiarazione. A tal fine dovranno essere allegati alla dichiarazione di voto i documenti comprovanti detti poteri (ad esempio statuto, visura camerale aggiornata, ecc);**

**i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata non avranno diritto al voto se non rinunciano, in tutto o in parte, al diritto di prelazione. In tal caso e per la parte del credito non coperta dalla garanzia, saranno equiparati ai creditori chirografari. La rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato. Il voto espresso da detti creditori comporterà la perdita del diritto di prelazione.**

**ai sensi dell'art. 178 l.f., i creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire il proprio dissenso per telegramma o per lettera o per telefax (al numero XXXXXXXXXXXXX) o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale. In mancanza, si ritengono consenzienti e come tali sono considerati ai fini del computo della maggioranza dei crediti;**

**ai sensi dell'art. 177 L.F., il concordato preventivo sarà approvato se riporterà il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto.**

**Provvederò a depositare in cancelleria la relazione prevista all'art. 172 L.F. almeno dieci giorni prima dell'adunanza dei creditori. Nello stesso termine la comunicherò a mezzo P.E.C. ai singoli creditori all'indirizzo PEC comunicatomi e, in difetto, mediante deposito in cancelleria (ex art.171, 2° c. l.f.).**

**Distinti saluti  
Il Commissario Giudiziale  
XXXXXXXXXXXX**

***ALLEGATO 7 – Testo stralcio del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo, relativamente agli adempimenti del commissario giudiziale***

*.... omississ....*

5) dispone:

- a) che il Commissario Giudiziale proceda alla verifica dell'elenco dei creditori e dei debitori con la scorta delle scritture contabili presentate a norma dell'art. 161 L.F., apportando le necessarie rettifiche (art. 171, 1° comma L.F.);*
- b) che il Commissario Giudiziale entro gg. \_\_\_\_\_ dalla data di pubblicazione del presente decreto provveda a comunicare ai creditori, (a mezzo posta elettronica certificata, se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore), un avviso contenente la data dell'adunanza, la proposta del debitore, il decreto di ammissione, il suo indirizzo di posta elettronica certificata, l'invito ad indicare entro 15 gg. dal ricevimento della comunicazione un indirizzo di posta elettronica certificata, le cui variazioni saranno poi comunicate al commissario. Nello stesso avviso è contenuto l'avvertimento che, in caso di mancata indicazione dell'indirizzo, tutte le future comunicazioni si perfezioneranno con il deposito in cancelleria senza ulteriori avvisi. Tutte le successive comunicazioni ai creditori saranno effettuate dal commissario a mezzo posta elettronica certificata. Quando, nel termine di*

*quindici giorni dalla comunicazione dell'avviso, non è stato comunicato l'indirizzo di cui all'invito previsto dal primo periodo e nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, esse si eseguiranno esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Si applica l'articolo 31-bis, terzo comma, sostituendo al curatore il commissario giudiziale (art. 171, 2° comma L.F. come novellato dall'art. 17 del DL n. 179/2012, convertito nella L. 17/12/2012 n. 221);*

- c) *che il Commissario Giudiziale rediga l'inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la depositi in cancelleria almeno dieci giorni prima dell'adunanza dei creditori. Nello stesso termine la comunichi a tutti i creditori a mezzo posta elettronica certificata a norma dell'articolo 171, secondo comma.(art. 172,1° comma L.F. come novellato dall'art. 17 del DL n. 179/2012, convertito nella L. 17/12/2012 n. 221) e la pubblichi sul sito internet del tribunale di Novara ([www.tribunale.novara.it](http://www.tribunale.novara.it));*

***ALLEGATO 8 – Testo stralcio del decreto di omologazione di concordato preventivo, relativamente alla nomina del liquidatore ex art. 182 l.f.***

*.... omississ....*

***Nomina del liquidatore concordatario***

*La "salvezza" dell'art. 182 L.F. porta a credere che la proposta possa anche stabilire che non si faccia luogo alla nomina dei liquidatori, e ciò viene ritenuto possibile soprattutto nel caso in cui sia prevista la traslazione immediata ai creditori del diritto di proprietà di tutti i beni ceduti, ovvero la cessione dei beni a uno o più assuntori, oppure ancora nell'ipotesi in cui sia stata effettuata la liquidazione di tutti i beni prima della presentazione della proposta concordataria.*

*La locuzione viene anche interpretata nel senso che è il debitore stesso, nell'ambito del piano, ad indicare la persona che assumerà l'incarico di liquidatore e che può altresì stabilire esplicite previsioni circa la liquidazione dei beni.*

*In ordine poi alla possibilità che sia il debitore (e, nel caso di società, il suo legale rappresentante) ad assumere la carica di liquidatore, osserva il Collegio come non vi sia, in dottrina e in giurisprudenza, uniformità di vedute, soprattutto dopo la riforma della legge fallimentare, e con particolare riferimento al disposto richiamato dell'art. 182 alla disciplina dettata per il curatore.*

*Sicuramente, il Tribunale non è vincolato dall'indicazione del liquidatore ad operare anche come liquidatore concordatario.*

*Ma se egli ha ben cooperato con gli organi della procedura e non sono state individuate ragioni ostative alla nomina, questa può avvenire, soprattutto nel caso in cui, si è dichiarato che la carica sarà svolta senza alcun onere per i creditori.*

*Alla luce di questi principi, il Collegio rileva che, già nella proposta di concordato il legale rappresentante di \_\_\_\_\_ ha manifestato la disponibilità a svolgere la funzione di liquidatore senza corrispettivo, e ciò comporta,*

*per la massa dei creditori, un indubbio vantaggio economico che va comunque perseguito, nell'interesse dei creditori.*

*Quanto alle modalità della liquidazione, pur avendo il legislatore richiamato le norme in materia di liquidazione fallimentare limitatamente agli articoli 105-108 ter L.F. senza alcun riferimento al programma di liquidazione di cui all'art.104 ter L.F., si ritiene che la circostanza non sia ostativa a che il Tribunale, in sede di omologa del concordato, imponga al liquidatore la predisposizione, entro un determinato termine, di un piano delle attività di liquidazione con indicazione delle specifiche modalità e dei tempi previsti per ciascuna di esse. Il mancato richiamo dell'art.104 ter L.F. appare infatti espressione della scelta di non estendere alla procedura di concordato la specifica disciplina procedimentale stabilita dalla norma per l'approvazione del programma di liquidazione e per l'autorizzazione dei singoli atti esecutivi, non potendosi certamente ipotizzare una scelta del legislatore,-in palese contrasto con il principio di buona amministrazione, contraria allo strumento in se della pianificazione delle attività liquidatorie. Va d'altro canto considerato che dalla previsione dell'art.2487 lett. c) cod. civ., relativa ai criteri di svolgimento della liquidazione delle società, è evincibile la regola generale della pianificazione quale strumento che già al livello di disciplina codicistica, oltre che sul piano della buona tecnica gestionale, connota fisiologicamente la liquidazione delle attività dell'impresa. Pertanto, pur in assenza di un richiamo della specifica disposizione della legge fallimentare sul programma di liquidazione, e indubbio che il tribunale, nell'esercizio dei poteri di cui all'art.182, comma 1, L.F., possa prevedere la redazione da parte del liquidatore di un piano, puntuale ed articolato sia sotto il profilo delle specifiche modalità delle singole operazioni liquidatorie sia sotto quello delle relative scadenze temporali, da trasmettere al commissario ed al comitato dei creditori affinché ne valutino la coerenza rispetto alle previsioni concordatarie e successivamente dispongano di uno strumento per un efficace controllo sull'esecuzione del concordato. Ciò posto, si ritiene congruo il termine di giorni trenta per la comunicazione del piano delle attività di liquidazione al commissario giudiziale ed al comitato dei creditori.*

*Nello svolgimento di tali attività il liquidatore dovrà necessariamente, come già rilevato, rispettare le forme previste dagli artt.105 — 108 ter L.F. salvo else diverse modalità di liquidazione non risultino previste, con riferimento ad uno o più beni oggetto della cessione, nella proposta di concordato approvata.*

*P.Q.M.*

*Visto l'art. 180 l. fall.;*

**OMOLOGA**

*il concordato preventivo proposto da \_\_\_\_\_ con ricorso depositato in data \_\_\_\_\_ nomina Liquidatore Giudiziale;*

*il dott. \_\_\_\_\_*

*un Comitato così composto:*

*- \_\_\_\_\_;*

*- \_\_\_\_\_;*

*- \_\_\_\_\_;*

*il quale si atterrà alle seguenti disposizioni:*

*il Liquidatore, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto, trasmetterà al Commissario Giudiziale ed al Comitato dei Creditori un piano delle attività di liquidazione con indicazione delle relative modalità e dei tempi previsti per ciascuna di esse;*

*1) il Liquidatore individuerà le modalità della liquidazione conformemente a quanto specificamente previsto nella proposta concordataria e, in difetto di previsione o in caso di superamento della stessa, nel rispetto dei principi di cui agli artt.105-108 ter L.F. tra i quali la regola della vendita mediante procedura competitiva, previa acquisizione in ogni caso del parere del Commissario Giudiziale e dell'autorizzazione del Comitato dei Creditori ed invio di informativa, almeno di dieci giorni prima del compimento dell'atto, al Giudice Delegato;*

2) *per le transazioni ed ogni altro diverso atto di straordinaria amministrazione, il Liquidatore dovrà munirsi dell'autorizzazione del comitato dei creditori e del parere favorevole del commissario giudiziale, dando al contempo informazione al giudice delegato;*

3) *il Liquidatore richiederà il parere del commissario e del comitato dei creditori e l'autorizzazione del giudice delegato per promuovere azioni giudiziali o costituirsi in giudizio, salvo i casi d'urgenza, e il parere del commissario giudiziale e l'autorizzazione del comitato dei creditori per la nomina di tecnici o coadiutori;*

4) *il Liquidatore, entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto, procederà al deposito in cancelleria dell'elenco dei creditori con indicazione delle eventuali cause di prelazione;*

5) *il Liquidatore, ai sensi dell'ultimo comma del novellato art. 182 l.f.:*

- *deve redigere, ogni 6 mesi a far tempo dalla nomina, un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della gestione. Copia del rapporto è trasmessa al comitato dei creditori, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il c.d.c. o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte entro giorni 15 dal ricevimento del rapporto;*

- *deve trasmettere per via telematica copia del predetto rapporto semestrale, assieme alle eventuali osservazioni, all'ufficio del registro delle imprese, nei 15 giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni nella cancelleria del tribunale;*

- *deve trasmettere a mezzo P.E.C. copia del predetto rapporto semestrale nei 15 giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni nella cancelleria del tribunale, assieme alle eventuali osservazioni, al commissario*

*giudiziale, che a sua volta lo comunica agli indirizzi di p.e.c. dei creditori (o, in mancanza, con deposito cartaceo in cancelleria).*

*6) il Commissario Giudiziale sorveglierà lo svolgimento della liquidazione e terrà informato il Comitato dei Creditori e il Giudice Delegato di eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni di liquidazione;*

*7) il Commissario Giudiziale, in caso di rilevanti inadempimenti, informerà i creditori ai fini dell'eventuale iniziativa loro riservata ai sensi dell'art.186 L.F.;*

*8) le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate sul conto corrente bancario già intestato alla procedura, con prelievo vincolato all'autorizzazione del giudice delegato;*

*9) il Liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in un apposito registro contabile previamente vidimato dal Giudice delegato;*

*10) il Liquidatore provvederà a ripartire tra i creditori le somme via via realizzate non appena possibile sulla base di piani di riparto predisposti in ragione della collocazione e del grado dei crediti e vistati, previo parere del Comitato dei Creditori, dal Commissario Giudiziale e dal Giudice Delegato;*

*11) ultimate le operazioni di liquidazione, entro il termine indicato dal/la proponente, il Liquidatore depositerà il rendiconto con modalità analoghe a quelle di cui all'art.116 L.F.;*

*Riserva al Giudice Delegato ogni ulteriore ed eventuale provvedimento che si rivelasse necessario.*

*Nomina componenti del Comitato dei Creditori:*

*1) \_\_\_\_\_ ;*

2) \_\_\_\_\_;

3) \_\_\_\_\_.

*Si applicheranno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 40, 41 e 182, terzo comma, 1.f.*

# LEGISLAZIONE

Legge Fallimentare coordinata con la Legge n.221 del 17/12/2012

## A) FALLIMENTO

### Art. 15 - Procedimento per la dichiarazione di fallimento

Il procedimento per la dichiarazione di fallimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale con le modalità dei procedimenti in camera di consiglio.

Il tribunale convoca, con decreto apposto in calce al ricorso, il debitore ed i creditori istanti per il fallimento; nel procedimento interviene il pubblico ministero che ha assunto l'iniziativa per la dichiarazione di fallimento.

**Il decreto di convocazione e' sottoscritto dal presidente del tribunale o dal giudice relatore se vi e' delega alla trattazione del procedimento ai sensi del sesto comma. Il ricorso e il decreto devono essere notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti. L'esito della comunicazione e' trasmesso, con modalità automatica, all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente. Quando, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, la notifica, a cura del ricorrente, del ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di persona a norma dell'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese. Quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso. L'udienza e' fissata non oltre quarantacinque giorni dal deposito del ricorso e tra la data della comunicazione o notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.**

Il decreto contiene l'indicazione che il procedimento è volto all'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento e fissa un termine non inferiore a sette giorni prima dell'udienza per la presentazione di memorie e il deposito di documenti e relazioni tecniche. In ogni caso, il tribunale dispone che l'imprenditore depositi i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, nonché una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata; può richiedere eventuali informazioni urgenti.

I termini di cui al terzo e quarto comma possono essere abbreviati dal presidente del tribunale, con decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza. In tali casi, il presidente del tribunale può disporre che il ricorso e il decreto di fissazione

dell'udienza siano portati a conoscenza delle parti con ogni mezzo idoneo, omessa ogni formalità non indispensabile alla conoscibilità degli stessi.

Il tribunale può delegare al giudice relatore l'audizione delle parti. In tal caso, il giudice delegato provvede all'ammissione ed all'espletamento dei mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio.

Le parti possono nominare consulenti tecnici.

Il tribunale, ad istanza di parte, può emettere i provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell'impresa oggetto del provvedimento, che hanno efficacia limitata alla durata del procedimento e vengono confermati o revocati dalla sentenza che dichiara il fallimento, ovvero revocati con il decreto che rigetta l'istanza.

Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore a euro trentamila. Tale importo è periodicamente aggiornato con le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 1.

### **Art. 16 - Sentenza dichiarativa di fallimento**

Il tribunale dichiara il fallimento con sentenza, con la quale:

- 1) nomina il giudice delegato per la procedura;
- 2) nomina il curatore;
- 3) ordina al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori, entro tre giorni, se non è stato ancora eseguito a norma dell'articolo 14;
- 4) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, entro il termine perentorio di non oltre centoventi giorni dal deposito della sentenza, ovvero centottanta giorni in caso di particolare complessità della procedura;
- 5) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza di cui al numero 4 per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione.

La sentenza produce i suoi effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell'[articolo 133](#), primo comma, del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 17, secondo comma.

### **Art. 17 - Comunicazione e pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento**

Entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, la sentenza che dichiara il fallimento è notificata, su richiesta del cancelliere, ai sensi dell'[articolo 137](#) del codice di procedura civile al pubblico ministero, al debitore, eventualmente presso il

domicilio eletto nel corso del procedimento previsto dall'articolo 15, ed è comunicata per estratto, ai sensi dell'[articolo 136](#) del codice di procedura civile, al curatore ed al richiedente il fallimento. L'estratto deve contenere il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito della sentenza.

La sentenza è altresì annotata presso l'ufficio del registro delle imprese ove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso quello corrispondente al luogo ove la procedura è stata aperta.

A tale fine, il cancelliere, entro il termine di cui al primo comma, trasmette, anche per via telematica, l'estratto della sentenza all'ufficio del registro delle imprese indicato nel comma precedente.

### **Art. 31 bis - Comunicazioni del curatore**

Le comunicazioni ai creditori e ai titolari di diritti sui beni che la legge o il giudice delegato pone a carico del curatore sono effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata da loro indicato nei casi previsti dalla legge.

Quando è omessa l'indicazione di cui al comma precedente, nonché nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

In pendenza della procedura e per il periodo di due anni dalla chiusura della stessa, il curatore è tenuto a conservare i messaggi di posta elettronica certificata inviati e ricevuti.

### **Art. 33 - Relazione al giudice e rapporti riepilogativi**

Il curatore, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di fallimento, deve presentare al giudice delegato una relazione particolareggiata sulle cause e circostanze del fallimento, sulla diligenza spiegata dal fallito nell'esercizio dell'impresa [...], sulla responsabilità del fallito o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale.

Il curatore deve inoltre indicare gli atti del fallito già impugnati dai creditori, nonché quelli che egli intende impugnare. Il giudice delegato può chiedere al curatore una relazione sommaria anche prima del termine suddetto.

Se si tratta di società, la relazione deve esporre i fatti accertati e le informazioni raccolte sulla responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo, dei soci e, eventualmente, di estranei alla società.

Il giudice delegato ordina il deposito della relazione in cancelleria, disponendo la segretezza delle parti relative alla responsabilità penale del fallito e di terzi ed alle azioni che il curatore intende proporre qualora possano comportare l'adozione di

provvedimenti cautelari, nonché alle circostanze estranee agli interessi della procedura e che investano la sfera personale del fallito. Copia della relazione, nel suo testo integrale, è trasmessa al pubblico ministero.

**Il curatore, ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui al primo comma, redige altresì un rapporto riepilogativo delle attività svolte, con indicazione di tutte le informazioni raccolte dopo la prima relazione, accompagnato dal conto della sua gestione. Copia del rapporto è trasmessa al comitato dei creditori, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il comitato dei creditori o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Altra copia del rapporto è trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica all'ufficio del registro delle imprese, nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni nella cancelleria del tribunale. Nello stesso termine altra copia del rapporto, assieme alle eventuali osservazioni, e' trasmessa a mezzo posta elettronica certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.**

#### **Art. 92 - Avviso ai creditori ed agli altri interessati**

**Il curatore, esaminate le scritture dell'imprenditore ed altre fonti di informazione, comunica senza indugio ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito, a mezzo posta elettronica certificata se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore:**

- 1) che possono partecipare al concorso trasmettendo domanda con le modalità indicate nell'articolo seguente;**
- 2) la data fissata per l'esame dello stato passivo e quella entro cui vanno presentate le domande;**
- 3) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda, con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 31-bis, secondo comma, nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 93, terzo comma, n. 5);**
- 4) il suo indirizzo di posta elettronica certificata.**

Se il creditore ha sede o risiede all'estero, la comunicazione può essere effettuata al suo rappresentante in Italia, se esistente.

### **Art. 93 - Domanda di ammissione al passivo**

La domanda di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, si propone con ricorso da trasmettere a norma del comma seguente almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo.

**Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed e' formato ai sensi degli articoli 21, comma 2, ovvero 22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e, nel termine stabilito dal primo comma, e' trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 92, unitamente ai documenti di cui al successivo sesto comma. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso e' depositato presso la cancelleria del tribunale.**

Il ricorso contiene:

- 1) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore;
- 2) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;
- 3) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
- 4) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
- 5) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni e' onere comunicare al curatore.

Il ricorso è inammissibile se è omesso o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui ai nn. 1), 2) o 3) del precedente comma. Se è omesso o assolutamente incerto il requisito di cui al n. 4), il credito è considerato chirografario.

Se e' omessa l'indicazione di cui al terzo comma, n. 5), nonché nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario si applica l'articolo 31-bis, secondo comma.

Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi del diritto del creditore ovvero del diritto del terzo che chiede la restituzione o rivendica il bene.

Con la domanda di restituzione o rivendicazione, il terzo può chiedere la sospensione della liquidazione dei beni oggetto della domanda. Il ricorso può essere presentato dal rappresentante comune degli obbligazionisti ai sensi dell'articolo 2418, secondo comma, del codice civile, anche per singoli gruppi di creditori.

Il giudice ad istanza della parte può disporre che il cancelliere prenda copia dei titoli al portatore o all'ordine presentati e li restituisca con l'annotazione dell'avvenuta domanda di ammissione al passivo.

## **Art. 94 - Effetti della domanda**

La domanda di cui all'articolo 93 produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso del fallimento.

## **Art. 95 - Progetto di stato passivo e udienza di discussione**

Il curatore esamina le domande di cui all'articolo 93 e predispone elenchi separati dei creditori e dei titolari di diritti su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito, rassegnando per ciascuno le sue motivate conclusioni. Il curatore può eccepire i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere, nonché l'inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito o la prelazione, anche se è prescritta la relativa azione.

**Il curatore deposita il progetto di stato passivo corredato dalle relative domande nella cancelleria del tribunale almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo e nello stesso termine lo trasmette ai creditori e ai titolari di diritti sui beni all'indirizzo indicato nella domanda di ammissione al passivo. I creditori, i titolari di diritti sui beni ed il fallito possono esaminare il progetto e presentare al curatore, con le modalità indicate dall'articolo 93, secondo comma, osservazioni scritte e documenti integrativi fino a cinque giorni prima dell'udienza.**

All'udienza fissata per l'esame dello stato passivo, il giudice delegato, anche in assenza delle parti, decide su ciascuna domanda, nei limiti delle conclusioni formulate ed avuto riguardo alle eccezioni del curatore, a quelle rilevabili d'ufficio ed a quelle formulate dagli altri interessati. Il giudice delegato può procedere ad atti di istruzione su richiesta delle parti, compatibilmente con le esigenze di speditezza del procedimento.

Il fallito può chiedere di essere sentito.

Delle operazioni si redige processo verbale.

## **Art. 96 - Formazione ed esecutività dello stato passivo**

Il giudice delegato, con decreto succintamente motivato, accoglie in tutto o in parte ovvero respinge o dichiara inammissibile la domanda proposta ai sensi dell'articolo 93. La dichiarazione di inammissibilità della domanda non ne preclude la successiva riproposizione.

Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, sono ammessi al passivo con riserva:

- 1) i crediti condizionati e quelli indicati nell'ultimo comma dell'articolo 55;
- 2) i crediti per i quali la mancata produzione del titolo dipende da fatto non riferibile al creditore, salvo che la produzione avvenga nel termine assegnato dal giudice;

3) i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunciata prima della dichiarazione di fallimento. Il curatore può proporre o proseguire il giudizio di impugnazione.

Se le operazioni non possono esaurirsi in una sola udienza, il giudice ne rinvia la prosecuzione a non più di otto giorni, senza altro avviso per gli intervenuti e per gli assenti.

Terminato l'esame di tutte le domande, il giudice delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria.

Il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all'esito dei giudizi di cui all'articolo 99, producono effetti soltanto ai fini del concorso.

### **Art. 97 - Comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo**

**Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, ne dà comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda.**

### **Art. 98 – Impugnazioni**

Contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo può essere proposta opposizione, impugnazione dei crediti ammessi o revocazione.

Con l'opposizione il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano che la propria domanda sia stata accolta in parte o sia stata respinta; l'opposizione è proposta nei confronti del curatore.

Con l'impugnazione il curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano che la domanda di un creditore o di altro concorrente sia stata accolta; l'impugnazione è rivolta nei confronti del creditore concorrente, la cui domanda è stata accolta. Al procedimento partecipa anche il curatore.

Con la revocazione il curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili, decorsi i termini per la proposizione della opposizione o della impugnazione, possono chiedere che il provvedimento di accoglimento o di rigetto vengano revocati se si scopre che essi sono stati determinati da falsità, dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi che non sono stati prodotti tempestivamente per causa non imputabile. La revocazione è proposta nei confronti del creditore concorrente, la cui domanda è stata accolta, ovvero nei confronti del curatore quando la domanda è stata respinta. Nel primo caso, al procedimento partecipa il curatore.

Gli errori materiali contenuti nello stato passivo sono corretti con decreto del giudice delegato su istanza del creditore o del curatore, sentito il curatore o la parte interessata.

### **Art. 99 – Procedimento**

Le impugnazioni di cui all'articolo precedente si propongono con ricorso depositato presso la cancelleria del tribunale entro trenta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 97 ovvero in caso di revocazione dalla scoperta del fatto o del documento.

Il ricorso deve contenere:

- 1) l'indicazione del tribunale, del giudice delegato e del fallimento;
- 2) le generalità dell'impugnante e l'elezione del domicilio nel comune ove ha sede il tribunale che ha dichiarato il fallimento;
- 3) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione e le relative conclusioni;
- 4) a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.

Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, al quale può delegare la trattazione del procedimento e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.

Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del ricorrente, al curatore ed all'eventuale controinteressato entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto.

Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.

Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale.

La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria difensiva contenente, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché l'indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.

L'intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalità per queste previste.

Il giudice provvede, anche ai sensi del terzo comma, all'ammissione ed all'espletamento dei mezzi istruttori.

Il giudice delegato al fallimento non può far parte del collegio.

Il collegio provvede in via definitiva sull'opposizione, impugnazione o revocazione con decreto motivato entro sessanta giorni dall'udienza o dalla scadenza del termine eventualmente assegnato per il deposito di memorie.

Il decreto è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre ricorso per cassazione.

### **Art. 100 – Impugnazione dei crediti ammessi**

Abrogato.

### **Art. 101 - Domande tardive di crediti**

Le domande di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, **trasmesse al curatore** oltre il termine di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo sono considerate tardive; in caso di particolare complessità della procedura, il tribunale, con la sentenza che dichiara il fallimento, può prorogare quest'ultimo termine fino a diciotto mesi.

Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui all'articolo 95. Il giudice delegato fissa per l'esame delle domande tardive un'udienza ogni quattro mesi, salvo che sussistano motivi d'urgenza. Il curatore dà avviso a coloro che hanno presentato la domanda, della data dell'udienza. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 93 a 99.

Il creditore ha diritto di concorrere sulle somme già distribuite nei limiti di quanto stabilito nell'articolo 112. Il titolare di diritti su beni mobili o immobili, se prova che il ritardo è dipeso da causa non imputabile, può chiedere che siano sospese le attività di liquidazione del bene sino all'accertamento del diritto.

Decorso il termine di cui al primo comma, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare, le domande tardive sono ammissibili se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile.

### **Art. 102 - Previsione di insufficiente realizzo**

Il tribunale, con decreto motivato da adottarsi prima dell'udienza per l'esame dello stato passivo, su istanza del curatore depositata almeno venti giorni prima dell'udienza stessa, corredata da una relazione sulle prospettive della liquidazione, e dal parere del comitato dei creditori, sentito il fallito, dispone non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo relativamente ai crediti concorsuali se risulta che non può essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che abbiano chiesto l'ammissione al passivo, salva la soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di procedura.

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano, in quanto compatibili, ove la condizione di insufficiente realizzo emerge successivamente alla verifica dello stato passivo.

Il curatore comunica il decreto di cui al primo comma **trasmettendone copia** ai creditori che abbiano presentato domanda di ammissione al passivo ai sensi degli articoli 93 e 101, i quali, nei quindici giorni successivi, possono presentare reclamo alla corte di appello, che provvede con decreto in camera di consiglio, sentito il reclamante, il curatore, il comitato dei creditori ed il fallito.

### **Art. 103 - Procedimenti relativi a domande di rivendica e restituzione**

Ai procedimenti che hanno ad oggetto domande di restituzione o rivendicazione, si applica il regime probatorio previsto nell'[articolo 621](#) del codice di procedura civile. Se il bene non è stato acquisito all'attivo della procedura, il titolare del diritto, anche nel corso dell'udienza di cui all'articolo 95, può modificare l'originaria domanda e chiedere l'ammissione al passivo del controvalore del bene alla data di apertura del concorso. Se il curatore perde il possesso della cosa dopo averla acquisita, il titolare del diritto può chiedere che il controvalore del bene sia corrisposto in prededuzione. Sono salve le disposizioni dell'[articolo 1706](#) del codice civile.

## **B) CONCORDATO PREVENTIVO**

### **Art. 171 - Convocazione dei creditori**

Il commissario giudiziale deve procedere alla verifica dell'elenco dei creditori e dei debitori con la scorta delle scritture contabili presentate a norma dell'art. 161, apportando le necessarie rettifiche.

**Il commissario giudiziale provvede a comunicare ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, un avviso contenente la data di convocazione dei creditori, la proposta del debitore, il decreto di ammissione, il suo indirizzo di posta elettronica certificata, l'invito ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata, le cui variazioni e' onere comunicare al commissario. Nello stesso avviso e' contenuto l'avvertimento di cui all'articolo 92, primo comma, n. 3). Tutte le successive**

**comunicazioni ai creditori sono effettuate dal commissario a mezzo posta elettronica certificata. Quando, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'avviso, non e' comunicato l'indirizzo di cui all'invito previsto dal primo periodo e nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Si applica l'articolo 31-bis, terzo comma, sostituendo al curatore il commissario giudiziale.**

Quando la comunicazione prevista dal comma precedente è sommamente difficile per il rilevante numero dei creditori o per la difficoltà di identificarli tutti, il tribunale, sentito il commissario giudiziale, può dare l'autorizzazione prevista dall'art. 126.

Se vi sono obbligazionisti, il termine previsto dall'art. 163, primo comma, n. 2, deve essere raddoppiato.

In ogni caso l'avviso di convocazione per gli obbligazionisti è comunicato al loro rappresentante comune.

Sono salve per le imprese esercenti il credito le disposizioni del R.D.L. 8 febbraio 1924, n. 136.

### **Art. 172 - Operazioni e relazione del commissario**

**Il commissario giudiziale redige l'inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita in cancelleria almeno dieci giorni prima dell'adunanza dei creditori. Nello stesso termine la comunica a mezzo posta elettronica certificata a norma dell'articolo 171, secondo comma.**

Su richiesta del commissario il giudice può nominare uno stimatore che lo assista nella valutazione dei beni.

### **Art. 182 - Provvedimenti in caso di cessione di beni**

Se il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente, il tribunale nomina nel decreto di omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione.

Si applicano ai liquidatori gli articoli 28, 29, 37, 38, 39 e 116 in quanto compatibili.

Si applicano al comitato dei creditori gli articoli 40 e 41 in quanto compatibili. Alla sostituzione dei membri del comitato provvede in ogni caso il tribunale.

Le vendite di aziende e rami di aziende, beni immobili e altri beni iscritti in pubblici registri, nonché le cessioni di attività e passività dell'azienda e di beni o rapporti giuridici individuali in blocco devono essere autorizzate dal comitato dei creditori.

Si applicano gli articoli da 105 a 108-ter in quanto compatibili.

**Si applica l'articolo 33, quinto comma, primo, secondo e terzo periodo, sostituendo al curatore il liquidatore, che provvede con periodicità semestrale dalla nomina. Quest'ultimo comunica a mezzo di posta elettronica certificata altra copia del rapporto al commissario giudiziale, che a sua volta lo comunica ai creditori a norma dell'articolo 171, secondo comma.**

## **C) LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA**

### **Art. 205 - Relazione del commissario**

L'imprenditore o, se l'impresa è una società o una persona giuridica, gli amministratori devono rendere al commissario liquidatore il conto della gestione relativo al tempo posteriore all'ultimo bilancio.

Il commissario è dispensato dal formare il bilancio annuale, ma deve presentare alla fine di ogni semestre all'autorità che vigila sulla liquidazione una relazione sulla situazione patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della gestione accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. **Nello stesso termine, copia della relazione e' trasmessa al comitato di sorveglianza, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il comitato di sorveglianza o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Altra copia della relazione e' trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica all'ufficio del registro delle imprese ed e' trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.**

### **Art. 207 - Comunicazione ai creditori e ai terzi**

**Entro un mese dalla nomina il commissario comunica a ciascun creditore, a mezzo posta elettronica certificata, se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, il suo indirizzo di posta elettronica certificata e le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture contabili e i documenti dell'impresa. Contestualmente il commissario invita i creditori ad indicare, entro il termine di cui al terzo comma, il loro indirizzo di posta elettronica certificata, con l'avvertimento sulle conseguenze di cui al quarto comma e relativo all'onere del**

**creditore di comunicarne ogni variazione. La comunicazione s'intende fatta con riserva delle eventuali contestazioni.**

Analogamente comunicazione è fatta a coloro che possono far valere domande di rivendicazione, restituzione e separazione su cose mobili possedute dall'impresa.

**Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione i creditori e le altre persone indicate dal comma precedente possono far pervenire al commissario mediante posta elettronica certificata le loro osservazioni o istanze.**

**Tutte le successive comunicazioni sono effettuate dal commissario all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato ai sensi del primo comma. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o di mancata comunicazione della variazione, ovvero nei casi di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono mediante deposito in cancelleria. Si applica l'articolo 31-bis, terzo comma, sostituendo al curatore il commissario liquidatore.**

#### **Art. 208 - Domande dei creditori e dei terzi**

I creditori e le altre persone indicate nell'articolo precedente che non hanno ricevuto la comunicazione prevista dal predetto articolo possono chiedere mediante raccomandata, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di liquidazione, il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei loro beni, **comunicando l'indirizzo di posta elettronica certificata. Si applica l'articolo 207, quarto comma**

#### **Art. 209 - Formazione dello stato passivo**

**Salvo che le leggi speciali stabiliscano un maggior termine, entro novanta giorni dalla data del provvedimento di liquidazione, il commissario forma l'elenco dei crediti ammessi o respinti e delle domande indicate nel secondo comma dell'articolo 207 accolte o respinte, e lo deposita nella cancelleria del luogo dove l'impresa ha la sede principale. Il commissario trasmette l'elenco dei crediti ammessi o respinti a coloro la cui pretesa non sia in tutto o in parte ammessa a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 207, quarto comma. Col deposito in cancelleria l'elenco diventa esecutivo.**

Le impugnazioni, le domande tardive di crediti e le domande di rivendica e di restituzione sono disciplinate dagli articoli 98, 99, 101 e 103, sostituiti al giudice delegato il giudice istruttore ed al curatore il commissario liquidatore.

Restano salve le disposizioni delle leggi speciali relative all'accertamento dei crediti chirografari nella liquidazione delle imprese che esercitano il credito.

## **D) AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI (D.Lgs. 08.0.7.1999 n. 270) “ordinaria”**

### **Art. 8 - Sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza**

1. Con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza il tribunale:

- a) nomina il giudice delegato per la procedura;
- b) nomina uno o tre commissari giudiziali, in conformita' dell'indicazione del Ministro dell'industria, ovvero autonomamente, se l'indicazione non e' pervenuta nel termine stabilito a norma dell'articolo 7, comma 3;
- c) ordina all'imprenditore di depositare entro due giorni in cancelleria le scritture contabili e i bilanci, se non vi si e' provveduto a norma dell'articolo 5, comma 2;
- d) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari su beni in possesso dell'imprenditore, un termine non inferiore a novanta giorni e non superiore a centoventi giorni dalla data dell'ammissione della sentenza per la presentazione in cancelleria delle domande;
- e) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui, nel termine di trenta giorni da quello indicato nella lettera a, si procedera' all'esame dello stato passivo davanti al giudice delegato;
- f) stabilisce se la gestione dell'impresa, fino a quando non si proceda a norma dell'articolo 30, e' lasciata all'imprenditore insolvente o e' affidata al commissario giudiziale.

2. La nomina di tre commissari giudiziali e' limitata ai casi di eccezionale rilevanza e complessita' della procedura.

3. La sentenza e' comunicata ed affissa nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 17, primo e secondo comma, della legge fallimentare, salvo quanto previsto dall'articolo 94 del presente decreto. A cura del cancelliere, essa e' altresì comunicata entro tre giorni al Ministro dell'industria.

### **Art. 22 - Avviso ai creditori per l'accertamento del passivo**

**1. Il commissario giudiziale comunica ai *creditori* e ai terzi che vantano diritti reali mobiliari sui beni in possesso dell'imprenditore insolvente, a mezzo posta elettronica certificata, se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del *creditore*, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il termine entro il quale**

devono trasmettergli a tale indirizzo le loro domande, nonche' le disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza che riguardano l'accertamento del *passivo*.

2. I *creditori* e i terzi titolari di diritti sui beni sono invitati ad indicare nella domanda l'indirizzo di posta elettronica certificata ed avvertiti delle conseguenze di cui ai periodi seguenti e dell'onere di comunicarne al commissario ogni variazione. Tutte le successive comunicazioni sono effettuate dal commissario all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal *creditore* o dal terzo titolare di diritti sui beni. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o di mancata comunicazione della variazione, ovvero nei casi di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono mediante deposito in cancelleria. Si applica l'articolo 31-bis, terzo comma, del regio decreto, 16 marzo 1942, n. 267, sostituendo al curatore il commissario giudiziale.

### **Art. 31 - Dichiarazione di fallimento**

1. Il decreto che dichiara il fallimento nomina il giudice delegato per la procedura e il curatore. A seguito di esso cessano le funzioni degli organi nominati con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, salvo quanto previsto dall'articolo 34.

2. L'accertamento dello stato passivo nel fallimento prosegue sulla base delle disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza.

### **Art. 52 - Crediti sorti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa**

1. I crediti sorti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa e la gestione del patrimonio del debitore sono soddisfatti in prededuzione a norma dell'articolo 111, primo comma, numero 1), della legge fallimentare, anche nel fallimento successivo alla procedura di amministrazione straordinaria.

### **Art. 53 - Accertamento del passivo**

1. L'accertamento del passivo prosegue sulla base delle disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, secondo il procedimento previsto dagli articoli 93 e seguenti della legge fallimentare, sostituito al curatore il commissario straordinario.

2. Se è ammessa all'amministrazione straordinaria una società con soci illimitatamente responsabili si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 148, terzo, quarto e quinto comma, della legge fallimentare.

### **Art. 59 - Comunicazione al tribunale del programma autorizzato**

1. Il commissario straordinario trasmette entro tre giorni copia del programma autorizzato al tribunale, segnalando se esso contenga notizie o previsioni specifiche la cui divulgazione prima della scadenza potrebbe pregiudicare l'attuazione.

2. Il giudice delegato dispone il deposito in cancelleria del programma, con esclusione delle parti in relazione alle quali siano ravvisabili esigenze di riservatezza a norma del comma 1. **L'imprenditore insolvente e ogni altro interessato possono prendere visione ed estrarre copia del programma depositato, che reca l'indicazione della eventuale mancanza di parti per ragioni di riservatezza. La stessa copia è trasmessa entro dieci giorni dal deposito in cancelleria a cura del commissario straordinario a tutti i creditori a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo indicato a norma dell'articolo 22, comma 2. Si applica l'articolo 31-bis, terzo comma, del regio decreto, 16 marzo 1942, n. 267, sostituendo al curatore il commissario straordinario.**

## **E) AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI (D.L. 23.12.2003 n.347) "speciale"**

### **Art. 4-bis - Concordato**

1. Nel programma di ristrutturazione il commissario straordinario può prevedere la soddisfazione dei creditori attraverso un concordato, di cui deve indicare dettagliatamente le condizioni e le eventuali garanzie. Il concordato può prevedere:

a) la suddivisione dei creditori in classi secondo la posizione giuridica ed interessi economici omogenei;

b) trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse;

c) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei creditori attraverso qualsiasi forma tecnica, o giuridica, anche mediante accollo, fusione o altra operazione societaria; in particolare, la proposta di concordato può prevedere l'attribuzione ai creditori, o ad alcune categorie di essi, nonché a società da questi partecipate, di azioni o quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito;

c-bis) l'attribuzione ad un assuntore delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato. Potranno costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o società, costituite dal commissario straordinario, le cui azioni siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato. Come patto di concordato, potranno essere trasferite all'assuntore le azioni revocatorie, di cui all'articolo 6, promosse dal commissario straordinario fino alla data di pubblicazione della sentenza di approvazione del concordato.

1 bis. La presentazione della proposta di concordato comporta l'interruzione delle operazioni di accertamento del passivo. Anche prima della presentazione, il commissario straordinario può chiedere al giudice delegato di disporre la sospensione delle operazioni di verifica dello stato passivo, quando vi siano concrete possibilità di proporre il concordato.

2. La proposta di concordato può essere unica per più società del gruppo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria, ferma restando l'autonomia delle rispettive masse attive e passive. Da tale autonomia possono conseguire trattamenti differenziati, pur all'interno della stessa classe di creditori, a seconda delle condizioni patrimoniali di ogni singola società cui la proposta di concordato si riferisce.

3. abrogato

4. Nel caso di cui al comma 1, entro tre giorni dall'autorizzazione del Ministro delle attività produttive, di cui all'articolo 57 del decreto legislativo n. 270, all'esecuzione del programma di ristrutturazione, il commissario straordinario trasmette alla cancelleria del tribunale copia del programma autorizzato, depositando presso il giudice delegato istanza di concordato.

5. La proposta di concordato, quale parte integrante del programma, deve essere pubblicata ai sensi dell'articolo 4 comma 2-bis, e, in ogni caso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; unitamente alla proposta di concordato deve essere pubblicato il provvedimento del giudice delegato che fissa il termine entro il quale l'imprenditore insolvente, i creditori ed ogni altro interessato possono depositare presso la cancelleria del tribunale documenti e memorie scritte contenenti le proprie osservazioni sull'elenco dei creditori, sugli importi indicati e sulle relative cause di prelazione. Nel medesimo termine i soggetti che non figurano nell'elenco dei creditori possono depositare istanza di ammissione dei propri crediti, corredata dai documenti giustificativi.

6. Nei successivi sessanta giorni il giudice delegato, con la collaborazione del commissario straordinario, forma gli elenchi dei creditori ammessi o ammessi con riserva e di quelli esclusi, con indicazione dei relativi importi e delle cause di prelazione; nel caso di ammissione di strumenti finanziari che non consentano l'individuazione nominativa dei soggetti legittimati, saranno ammessi nell'elenco i crediti relativi all'importo complessivo di ogni singola categoria di strumenti finanziari. Gli elenchi dei creditori ammessi o ammessi con riserva e di quelli esclusi sono quindi depositati presso la cancelleria del tribunale e dichiarati esecutivi con decreto del giudice delegato. Il commissario straordinario comunica senza ritardo ai creditori, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite pubblicazione, a spese della procedura, in due o più quotidiani a diffusione nazionale

o internazionale, ovvero altra modalità, anche telematica, determinata dal giudice delegato, e comunque attraverso pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto deposito in cancelleria degli elenchi suddetti, invitando i creditori e l'imprenditore insolvente a prenderne visione. Comunica, inoltre, con le stesse modalità, il provvedimento di cui al comma 7. I creditori esclusi, in tutto o in parte, e quelli ammessi con riserva possono fare opposizione presentando ricorso al giudice delegato secondo la disciplina di cui agli articoli 98 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. I creditori ammessi possono impugnare le ammissioni di altri creditori ai sensi dell'articolo 100 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. I termini per proporre l'opposizione e l'impugnazione sono determinati in quindici giorni per i creditori residenti in Italia e in trenta giorni per quelli residenti all'estero, decorrenti dalla data di comunicazione del deposito degli elenchi effettuata secondo le modalità di cui al presente comma. Non si applica la disposizione del terzo comma dell'articolo 100 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ma il giudice può, ove riscontri fondati elementi e tenuto anche conto del rapporto tra l'ammontare del credito vantato dall'impugnante e quello del credito contestato, adottare gli opportuni provvedimenti, se del caso, ordinando l'accantonamento delle somme ovvero anche l'intrasferibilità delle azioni eventualmente spettanti ai titolari di crediti contestati, disponendo le opportune annotazioni. Ove sia disposto tale vincolo, i titolari delle azioni possono esercitare i diritti di opzione e partecipare alle assemblee societarie, ma non effettuare atti di disposizione sui titoli. Con il provvedimento che decide sull'opposizione il giudice dispone in merito alle azioni già attribuite al soggetto il credito del quale sia stato ritenuto insussistente, ovvero dispone l'attribuzione delle somme accantonate.

7. Contestualmente al deposito degli elenchi di cui al comma 6, il giudice delegato stabilisce le modalità ed il termine entro cui i creditori ammessi e quelli ammessi con riserva sono chiamati a votare sulla proposta di concordato, indicando una data compresa nei sessanta giorni successivi alla data di comunicazione dell'avvenuto deposito degli elenchi di cui al comma 6. Il giudice delegato stabilisce altresì i criteri di legittimazione al voto dei portatori di strumenti finanziari il cui importo complessivo è già stato ammesso al voto.

8. Il concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto nella classe medesima. I creditori possono esprimere il loro voto, da fare pervenire presso la cancelleria del tribunale nel termine stabilito dal giudice delegato, tramite telegramma, ovvero lettera raccomandata, ovvero altra modalità ritenuta idonea dal giudice delegato medesimo. I creditori che non fanno pervenire il proprio voto o che non si legittimano al voto entro il suddetto termine si ritengono favorevoli all'approvazione del concordato.

9. Se la maggioranza di cui al comma 8 è raggiunta, il tribunale approva il concordato con sentenza in camera di consiglio. Quando sono previste diverse classi di creditori, il tribunale, riscontrata in ogni caso la maggioranza di cui al comma 8, può approvare

il concordato nonostante il dissenso di una o più classi di creditori, se la maggioranza delle classi ha approvato la proposta di concordato e qualora ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle altre alternative concretamente praticabili.

10. La sentenza che approva o respinge il concordato è pubblicata, oltre che a norma dell'articolo 17 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, attraverso la riproduzione di un suo estratto in quotidiani a diffusione nazionale e, se del caso, internazionale, ovvero altra forma ritenuta idonea, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti con la sentenza stessa. La sentenza è provvisoriamente esecutiva e produce effetti nei confronti di tutti i creditori per titolo, fatto, ragione o causa anteriore all'apertura della procedura di amministrazione straordinaria; determina altresì, in caso di concordato con assunzione, l'immediato trasferimento all'assuntore dei beni cui si riferisce la proposta di concordato compresi nell'attivo delle società. Il commissario straordinario o, nel caso di concordato per assunzione, l'assuntore, provvedono, anche in pendenza di impugnazione, all'esecuzione del concordato sotto la vigilanza ed il controllo del comitato di sorveglianza e del Ministro delle attività produttive. La sentenza può essere impugnata dall'imprenditore insolvente, dai creditori e dal commissario straordinario, con atto di citazione avanti la corte d'appello, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla pubblicazione della stessa secondo le modalità sopra indicate. L'impugnazione della sentenza non ne può sospendere l'efficacia esecutiva.

11. La procedura di amministrazione straordinaria si chiude con il passaggio in giudicato della sentenza che approva il concordato.

11 bis. Ferma la prosecuzione dell'attività d'impresa, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza che respinge il concordato, il commissario straordinario può presentare al Ministro delle attività produttive un programma di cessione dei complessi aziendali, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 270. Se il programma di cessione è autorizzato, la prosecuzione dell'esercizio d'impresa può avere, in deroga a quanto previsto dalla medesima lettera a), del decreto legislativo n. 270, una durata non superiore a due anni, decorrenti dalla data di autorizzazione del programma di cessione. Se il programma di cessione non è tempestivamente presentato al Ministro, ovvero non è autorizzato, il tribunale, sentito il commissario straordinario, dispone la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento. Restano in ogni caso salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura.

#### **Art. 4-ter – Accertamento del passivo**

1. L'accertamento del passivo, improntato a criteri di massima celerità e speditezza, è disciplinato dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 270

2. Nel caso in cui sia stata autorizzata la presentazione di una proposta di concordato, si applicano le disposizioni dell'articolo 4-bis, anche in caso di mancata approvazione del concordato.